

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

*Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro*

# **Prassi nelle relazioni AUSL/Procure nel caso di infortuni e malattie professionali: analisi di casi riguardanti l'azione di polizia giudiziaria.**

*Versione definitiva a cura di:*

**ERVET**

Rapporto a cura di AUSL Ferrara e di Ervet SpA in base alla convenzione per servizi di monitoraggio rischio lavorativo, violazioni, malattie professionali e situazione infortunistica del 22/12/2014 – Progetto C

**Gruppo di lavoro:**

Valerio Parmeggiani (Responsabile scientifico AUSL Ferrara)

Roberta Carfora (ricercatrice AUSL Ferrara)

Roberta Pirani (ricercatrice AUSL Ferrara)

Maria Rosa Spagnolo (medico AUSL Ferrara)

Roberto Sarmenghi (collaboratore Ervet)

Daniele Ganapini (Responsabile di progetto Ervet)

**Le parti I, II, III sono stati rispettivamente curate da:**

Roberto Sarmenghi (Ervet),

Roberta Carfora, Roberta Pirani, Roberto Sarmenghi, Maria Rosa Spagnolo

Roberto Sarmenghi (Ervet) e Daniele Ganapini (Ervet)

Per il Comitato regionale di coordinamento art. 7, D.lgs. 81/08 Regione Emilia-Romagna

Milvia Folegani

Si ringraziano tutte le persone che hanno collaborato all'indagine, in particolare i referenti delle AUSL dell'Emilia-Romagna che hanno acconsentito ad essere intervistati

PIACENZA - Dott Giuseppe Sergi

PARMA - Dott Walter Catellani

REGGIO EMILIA - Dott.ssa Giuseppina Venturi

MODENA - Dott. Guido Besutti

BOLOGNA - Dott.ssa Antonia Guglielmin

IMOLA - Dott Paolo Galli

RAVENNA - Dott Giampiero Mancini

FORLI' - Dott. Lamberto Veneri

CESENA - Luciano Nepote Fus

il dott. Beniamino Deidda della Scuola Superiore della Magistratura, il dott. Valter Giovannini e il dott. Roberto Ceroni della Procura della Repubblica di Bologna, il dott. Fulvio Longo dell'AUSL di Bari ed il dott. Davide Carnevali ricercatore per IRSIG-CNR.

Versione del luglio 2016

**Prassi nelle relazioni AUSL/Procure nel caso di infortuni e malattie professionali: analisi di casi riguardanti l'azione di polizia giudiziaria.**

## Sommario

PREMESSA .....	4
0.1.CONTESTO, OBIETTIVI, METODOLOGIA .....	4
0.2.ELEMENTI INTRODUTTIVI.....	6
0.3.ELEMENTI DI DETTAGLIO .....	8
0.4 QUADRO DEI PRINCIPALI DOCUMENTI INDIVIDUATI ED UTILIZZATI NEL CORSO DELLA RICERCA.....	20
1.PARTE PRIMA.....	22
1.1.ESPERIENZE ISTITUZIONALI FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLE NOTIZIE DI REATO RELATIVE AD INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI. ....	22
1.1.a.LOMBARDIA .....	22
1.1.b.PIEMONTE .....	23
1.1.c.FRIULI VENEZIA GIULIA .....	25
1.1.d.LIGURIA.....	26
1.1.e.VENETO .....	26
1.1.f.SICILIA.....	28
1.1.g.TOSCANA .....	29
1.2.COMPARAZIONE DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DI ESPERIENZE INDIVIDUATE A LIVELLO NAZIONALE. ....	33
2.PARTE SECONDA.....	47
2.1.INDAGINE PRESSO LE AUSL DELL'EMILIA-ROMAGNA .....	47
A.PROCEDURE .....	48
B.RAPPORTI CON PROCURA DELLA REPUBBLICA .....	54
C. CASO CHE HA DATO PARTICOLARI PROBLEMI .....	57
D. CIRCOLARE 10.....	58
E. RAPPORTI / MODULISTICA.....	60
F. REGOLAMENTAZIONE INTERNA DEI SERVIZI.....	61
G. DATI STATISTICI .....	64
3.PARTE TERZA.....	73
3.1.RIEPILOGO .....	73
3.2.CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE .....	78

3.3.ANNOTAZIONI FINALI .....	81
PROPOSTA DI PROCEDURALIZZAZIONE DELLE INDAGINI DI PG SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA CIRCOLARE N.10 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. .	84
GLOSSARIO.....	105
BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA .....	116
APPENDICE .....	122
A) CIRCOLARE 10 .....	123
B) PROTOCOLLO DI INTESA INAIL-PROCURA GENERALE FIRENZE-PROCURE TOSCANA-AUSL TOSCANA - 13 dicembre 2011 .....	153
ALLEGATI	
-PARTE PRIMA	
-PARTE SECONDA	

# PREMESSA

## 0.1.CONTESTO, OBIETTIVI, METODOLOGIA

Come recita il titolo del documento, la finalità generale questa ricerca consiste nell'individuare e approfondire prassi d'interesse del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) relativamente alle inchieste condotte per malattie professionali ed infortuni sul lavoro, sia di iniziativa che su delega della magistratura (Procura della Repubblica territorialmente competente), riflettendo sui miglioramenti che procedure, accordi, circolari, protocolli o altri atti amministrativi hanno prodotto o possono produrre nel sistema complessivamente inteso.

Il contesto, come confermato dall'attività a tavolino e dalle interviste, appare infatti assai variegato nella declinazione degli aspetti operativi consentiti dalle norme di Legge e manifesta appunto criticità sia per le diverse propensioni e culture dei soggetti coinvolti sia per le reali capacità di comunicazione, coordinamento e gestione delle informazioni.

Raramente però le prassi poste in essere sembrano coprire la totalità delle esigenze conoscitive utili a dare piena riscontro della correttezza delle attività svolte e piena comprensione della ricaduta effettiva di tali attività: elementi essenziali per un progressivo percorso di miglioramento al di là delle esperienze personali maturate sul campo.

Gli obiettivi principali dell'attività possono essere riassunti in:

- Rilevazione delle prassi esistenti presso le SPSAL relativamente alle inchieste condotte sia di iniziativa che su delega della magistratura a prescindere dall'invio della documentazione in Procura sia per accertamenti finalizzati alla maggior conoscenza delle cause.
- Analisi sotto il profilo legale di specifiche procedure opportunamente selezionate riguardanti gli iter seguiti a denunce di infortunio e malattia professionale nei rapporti con le Procure della Repubblica territorialmente competenti.
- Estrapolazione dai documenti reperiti degli elementi caratteristici nonché verifica se tematiche e finalità siano ricorrenti e se le soluzioni adottate siano in qualche modo riproducibili o migliorabili in altre realtà, questo a partire da rapporti che vengono disciplinati attraverso diversi "strumenti" regolatori.

Sotto il profilo metodologico il lavoro è consistito in una attività di ricerca basata su due distinti livelli di indagine.

Il primo livello ci ha permesso di individuare esperienze formalizzate sul territorio nazionale e in particolare come vengano gestiti aspetti dei rapporti tra l'autorità giudiziaria delle Procure della Repubblica e gli Uffici di Polizia Giudiziaria (U.P.G.) delle AUSL.

Il secondo livello è consistito nella puntuale verifica di quanto effettuato a livello di singola AUSL della regione Emilia-Romagna. In questo caso la ricerca non si è fermata alla mera raccolta ed analisi documentale, ma ha avuto un proseguo basato sulla somministrazione di questionari.

### **Indagine -basata sulla ricerca documentale nella rete a livello nazionale**

La ricerca di tale documentazione è stata effettuata in maniera “libera” attraverso internet.

Attraverso questo tipo di lavoro ci si è potuti rendere conto di una sentita esigenza di miglior coordinamento tra Procure della Repubblica, servizi AUSL impegnati nella vigilanza del rispetto delle norme a tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro e attivi in qualità di UPG, altri enti.

Abbiamo riscontrato che le modalità di regolamentazione sono formalizzate sia con ricorso a documenti concertati che a disposizioni unilaterali. Vi sono definite interessanti soluzioni riguardanti specifiche criticità mentre altre rimangono momentaneamente non considerate.

Quanto raccolto ha consentito di effettuare, in prima battuta, una mappatura delle tematiche e di evidenziarne caratteri ricorrenti. In particolare individuando le difficoltà derivanti dall'assenza di un sistema informativo dedicato anche se è noto come la Procura della Repubblica di Torino si sia attivato a questo proposito.

Particolari approfondimenti sono stati inoltre effettuati con interviste dirette in riferimento ai casi relativi al modello toscano e all'esperienza metropolitana di Bari mentre una riflessione finale è stata effettuata con la collaborazione di magistrati della Procura della Repubblica di Bologna.

### **Indagine a livello regionale.**

Rilevato che in Emilia-Romagna non esiste un protocollo di intesa né a livello di singole Procure della Repubblica né a livello di Procura Generale, abbiamo effettuato una ricerca di dettaglio, a partire dalla recente Circolare 10/2014 dell'Amministrazione Regionale indirizzata ai Servizi PSAL (conosciuta appunto come “Circolare 10”).

In tale circolare si legge che: *“Il DSP assicura la trasparenza dei metodi, indipendenza di valutazione, uniformità tecnica e correttezza procedurale nell'azione di vigilanza. Persegue la massima efficacia attraverso un approccio multiprofessionale, la scelta delle prassi più efficaci, il coordinamento e l'integrazione interna e con altri Organismi di controllo, la verifica dei risultati”.*

Volendo raggiungere un ulteriore livello di approfondimento di quelli che sono i rapporti tra due soggetti che la legge ha posto in rapporto gerarchico, abbiamo somministrato ai responsabili dei Servizi PSAL delle AUSL emiliano-romagnole un questionario riguardante:

1. *Rapporti con la Procura della Repubblica In particolare è stato chiesto se e che tipo di coordinamento (ed anche di rendicontazione) esiste.*
2. *Applicazione di quanto previsto dalla Circolare 10.*
3. *Regolamentazione interna dei servizi.*

## 0.2.ELEMENTI INTRODUTTIVI

### Servizi PSAL delle AUSL

I dipendenti delle AUSL facenti capo alle Unità Operative deputate alla vigilanza dei luoghi di lavoro possono essere nominati dal Prefetto Ufficiali di Polizia Giudiziaria. Tale qualifica, oltre ad attribuire diritti e doveri, crea anche un legame con la Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per il territorio ove ha sede l'Unità Operativa dalla quale dipendono tali operatori AUSL, legame che come vedremo non può essere definito di dipendenza gerarchica.

### Il legame con la Procura della Repubblica

Il Procuratore della Repubblica, così come stabilito dal codice di procedura penale dispone, per le proprie indagini della polizia giudiziaria di servizi di Polizia Giudiziaria che, in via principale, vengono creati nell'ambito dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza; operatori di questi uffici vengono anche materialmente distaccati presso le Procure della Repubblica, nel qual caso si parla di "Sezioni di P.G."

### La doppia veste giuridica degli PSAL

In altri casi, così come accade per gli UPG degli SPSAL delle AUSL della Regione Emilia-Romagna, il rapporto di collaborazione, sempre latente, diventa evidente ogni volta che ci si trovi a dover affrontare un evento caratterizzato dalla rilevanza penale del fatto. Gli UPG dello SPSAL infatti, hanno una doppia veste giuridica, quando effettuano attività di vigilanza hanno un ruolo prevalente di polizia amministrativa mentre, tutte le volte in cui –anche a seguito di una iniziale attività di vigilanza- si imbattono nella violazione di una norma con carattere penale svolgono automaticamente ruoli di polizia giudiziaria.

### Tipologie di Attività degli UPG

Come meglio vedremo nel proseguito, la legge è chiara nel bipartire le indagini dalla polizia giudiziaria.

Tale polizia può effettuare una attività di iniziativa quando prende direttamente notizia di un fatto penalmente rilevante, svolge attività di indagine e, nel momento in cui ritiene di aver effettuato tutte le verifiche e gli approfondimenti del caso relaziona al Pubblico Ministero che potrà

- Ritenerne esaustivo tutto quanto fornitogli;
- richiedere ulteriori approfondimenti.

Diverso è il caso delle indagini per delega: in questo caso il Procuratore della Repubblica incarica formalmente lo SPSAL dando disposizioni formali e circostanziate.

La delega viene conferita al direttore dell'Unità operativa dell'AUSL che, eventualmente ed a sua volta, incaricherà propri sottoposti all'effettuazione delle indagini.

### Livelli organizzativi

Da questa prima descrizione dell'attività degli SPSAL emergono chiari due livelli organizzativi:

- il primo riguardante la regolamentazione dei rapporti intercorrenti tra Procura della Repubblica ed AUSL
- il secondo riguardante le modalità di effettuazione delle indagini (sia delegate sia di iniziativa, sia riguardanti infortuni sul lavoro sia riguardanti malattie professionali).

### La Circolare 10

L'attività della Polizia giudiziaria è normata dal codice di procedura penale che la incardina nell'ambito della fase delle indagini preliminari.

L'attività dei servizi PSAL della Regione Emilia Romagna, a sua volta è stata regolamentata attraverso la circolare n.10 P.G.2014.0228589 del 5.06.2014 a firma del direttore Generale Sanità e Politiche Sociali, "Indicazioni ai dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL in tema di vigilanza nei luoghi di lavoro - Linee di indirizzo in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro, indagini per infortuni sul lavoro e per malattie professionali".

### Regione Emilia-Romagna e sicurezza del lavoro

A livello organizzativo i Servizi di Vigilanza della regione Emilia-Romagna si sono dotati di commissioni, gruppi tematici e tavoli attraverso i quali uniformare sempre

<b>Regolamentazione dei rapporti tra AUSL ed altri enti</b>	<p>più l'attività svolta sul territorio regionale. Ulteriori iniziative vengono effettuate attraverso coordinamenti inter-regionali e nazionali e/o in collaborazione con altre regioni e/o con organismi paritetici. E' opportuno, inoltre, ricordare come il Comitato ex art. 7 del Testo Unico dia modo di condividere l'attività della regione e delle AUSL con le altre Organizzazioni ed Enti presenti sul territorio ed accomunati dall'interesse ad agire a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ad esso, a livello locale, si affiancano le singole Sezioni Permanenti .</p>
<b>Regolamentazione dei rapporti tra AUSL e Procura della Repubblica</b>	<p>A fronte di questa ampia attività "regionale" della quale vengono redatti report e pubblicazioni varie, sembrano storicamente prevalere regolamentazioni non formali dei rapporti tra singoli SPSAL e Procure della Repubblica. La materia è comunque talmente rilevante da essere stata oggetto di studi e di diverse esperienze degne di approfondimento. Nell'elenco qui a seguito sono indicati e sinteticamente segnalati i principali atti e contenuti individuati nel corso della ricerca.</p>
<b>Classificazione degli strumenti che regolamentano i rapporti tra Procure della Repubblica e AUSL</b>	<p>Lo studio del materiale reperito ha permesso di affermare che i rapporti vengono disciplinati attraverso "strumenti" differenziati classificabili in due categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• regolamentazioni di imperio (il Procuratore Capo, attraverso una circolare od Ordine di servizio unilateralmente detta le regole)</li> <li>• regolamentazione concertata (ad esempio il Procuratore capo, dopo aver fatto riunioni ed incontri, emette un atto concordato, attraverso il quale si regolamentano rapporti e metodologie).</li> </ul>

A conclusione di questa premessa pare opportuno procedere ad una breve descrizione dei principali attori della fase delle indagini preliminari e dei quali intendono regolamentare i rapporti.

## 0.3.ELEMENTI DI DETTAGLIO

### Le funzioni della Procura della Repubblica.

#### Premessa.

Compito principale della Procura della Repubblica -e quindi del Pubblico Ministero- è l'**esercizio dell'azione penale**. Si tratta di un compito obbligatorio finalizzato a far rispettare le leggi dello Stato in quanto con l'azione penale si promuove la repressione dei reati in difesa dei diritti dello Stato e dei cittadini.

#### Attività specifiche del Pubblico Ministero (Autorità Giudiziaria).

##### Inquirente

Per potere giungere alle proprie determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale il Pubblico Ministero esplica la funzione "inquirente", detta delle "indagini preliminari". La Procura della Repubblica svolge, attraverso i propri Magistrati, le indagini necessarie per accertare se un determinato fatto – segnalato da un cittadino o da una delle Forze di Polizia – costituisca reato, e chi ne sia il responsabile. Il Pubblico Ministero, se attraverso le indagini che conduce personalmente o servendosi della Polizia giudiziaria, acquisisce idonei elementi di prova, porta la persona accusata davanti al Giudice per il processo.

##### Requirente

In questa sede l'ufficio del Pubblico Ministero assume il ruolo della "pubblica accusa" (funzione "requirente") in contrapposizione alla "difesa" dell'imputato. Se viceversa, le prove a carico della persona accusata non sono sufficienti o le prove acquisite dimostrano che l'accusato è innocente, la Procura della Repubblica chiede al Giudice di non procedere (chiedendo l'archiviazione se si è ancora in fase di indagini o l'assoluzione se si è già davanti al giudice).

#### Esecuzione delle sentenze penali.

##### Provvedimenti definitivi

Un altro compito estremamente delicato in ambito penale è quello dell'esecuzione delle sentenze di condanna passate in giudicato e conseguentemente divenute definitive. La Procura della Repubblica, dopo aver ricevuto dal Giudice la sentenza definitiva di condanna (quella cioè che si forma quando non è più prevista la possibilità di impugnazione), calcola il periodo di pena che il condannato dovrà scontare in carcere o nelle forme alternative previste dalla legge, ed emette i relativi provvedimenti coercitivi. Per fare tutto ciò il Pubblico Ministero verifica l'attualità del titolo esecutivo e l'esistenza di eventuali ulteriori provvedimenti esecutivi a carico, per determinarne la pena complessiva da espiare. Tipici di questa fase sono i provvedimenti di cumulo pena ed i provvedimenti di computo con calcolo delle fungibilità, atti particolarmente complessi per la difficoltà della materia e per le conseguenze sul quantum di pena da espiare effettivamente.

##### Calcolo del quantum di pena

#### Tutela delle persone deboli.

##### Soggetti deboli

L'attività della Procura della Repubblica riguarda anche la tutela delle persone deboli nei procedimenti civili ovvero:

- dei minorenni nelle cause di separazione e divorzio fra i genitori;
- delle persone che, per motivi fisici o psichici, non sono in grado di curare i propri interessi con il rischio di essere sfruttati da malintenzionati (in tal caso promovendo od intervenendo nelle cause di interdizione, inabilitazione o per la nomina degli amministratori di sostegno);
- dei creditori che non possono recuperare quanto loro dovuto a causa dello stato fallimentare del debitore.

- Il Pubblico Ministero interviene infine nelle cause civili in tutti i casi previsti dalla legge.

**Attività svolta** Questa ulteriore funzione si concretizza nella promozione e/o partecipazione obbligatoria di un Sostituto Procuratore della Repubblica in tutti i procedimenti giudiziari civili (separazione, divorzio, interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno, fallimento, tutele, curatele, amministrazioni di sostegno, famiglia, rettifica atti stato civile materia societaria e di concordati preventivi, ecc.) in cui siano coinvolti i soggetti deboli sopra descritti per far sì che questi non vengano privati dei loro diritti.

### **Compiti amministrativi e di certificazione.**

**Gestione dei Casellari** Un ulteriore compito svolto dalla Procura della Repubblica ha natura amministrativa e di certificazione. Si tratta della custodia e dell'aggiornamento di dati sensibili, quali quelli riguardanti i precedenti giudiziari di tutte le persone residenti nel circondario di competenza, e del rilascio di vari certificati che in diverse circostanze della vita sono necessari ai cittadini. Basti pensare al certificato generale del casellario giudiziale (il cd. certificato penale) riguardo ai procedimenti conclusi o al certificato dei carichi pendenti, cioè dei procedimenti in corso..

## **Sistema di governo**

### **I magistrati.**

**Procuratore Capo** A capo della Procura vi è il Procuratore della Repubblica. Questi, per poter assolvere a tutti i compiti che la legge gli attribuisce, è affiancato da altri Magistrati: i Sostituti Procuratori della Repubblica.

**Sostituti Procuratori** Nelle Procure della Repubblica in cui prestano servizio più di dieci magistrati, il Procuratore è affiancato, oltre che dai Sostituti Procuratori, anche da uno, o più, Vice che vengono chiamati Procuratori Aggiunti.

**Procuratori Aggiunti** Il Pubblico Ministero non svolge una funzione pregiudiziale di parte e quindi non è esatto definirlo solo come l'organo dello Stato che sostiene l'accusa nel processo penale, dato che egli deve salvaguardare anche gli interessi degli imputati, verificando, accertando e riconoscendo anche le prove a difesa e a garanzia dei diritti di tutti i cittadini.

**Ufficio Impersonale** I magistrati della Procura della Repubblica, **a differenza del Giudice, possono essere sostituiti sia nel compimento delle attività d'indagine sia nelle udienze dibattimentali** durante la celebrazione del medesimo processo: in questo senso l'ufficio del Pubblico Ministero che essi rappresentano è definito "impersonale".

**Magistrati Onorari** Presso la Procura della Repubblica possono prestare servizio anche dei magistrati onorari, così chiamati perché non fanno parte degli organici permanenti della magistratura (detta "Togata") che svolgono le loro funzioni per un periodo di tempo limitato e senza ricevere una retribuzione ma solo un'indennità per l'opera svolta. Si chiamano Vice Procuratori Onorari (V.P.O.), ed il Procuratore della Repubblica affida loro il compito di rappresentare la pubblica accusa nelle pubbliche udienze che si tengono, per i reati meno gravi, davanti al Giudice monocratico e per i reati di competenza del Giudice di Pace.

### **I collaboratori.**

Collaborano nell'ambito dell'ufficio della Procura della Repubblica sia il personale amministrativo che le sezioni di polizia giudiziaria.

**Personale amministrativo** Nella Procura della Repubblica il personale amministrativo, lavorando al fianco dei Magistrati, contribuisce in modo determinante alla produzione del servizio

Giustizia. Si tratta di dipendenti che, a secondo dei rispettivi profili professionali, esercitano un ruolo fondamentale per il funzionamento dell'Ufficio: cancellieri, operatori giudiziari, assistenti giudiziari e ausiliari.

**Polizia Giudiziaria**

Oltre ai Magistrati ed al Personale amministrativo, presso ogni Procura della Repubblica operano Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria appartenenti alle varie Forze di Polizia che compongono la Sezione di Polizia Giudiziaria. Costoro operano alle dipendenze permanenti, dirette e funzionali del Procuratore della Repubblica e svolgono per lui e per i Magistrati dell'Ufficio le attività investigative che vengono loro delegate.

**L'attività penale della Procura della Repubblica: dalle indagini preliminari all'udienza dibattimentale.**

<b>L'attività delle indagini preliminari:</b>	
<b>SI APRE</b> con l'iscrizione della notizia criminis in uno dei seguenti quattro registri:	<b>Modello 21:</b> procedimenti penali contro autori noti di competenza del Tribunale
	<b>Modello 44:</b> procedimenti penali contro autori ignoti
	<b>Modello 21 bis:</b> notizie di reato di competenza del Giudice di pace a carico di autori noti
	<b>Modello 45:</b> atti non costituenti notizia di reato.
<b>TERMINA</b> in una delle seguenti modalità	<b>Con invio AL GIP/GUP</b>
	Con richiesta di archiviazione
	Con richiesta di rinvio a giudizio ordinario
	Con richiesta di decreto penale di condanna (artt.459 c.p.p.)
	Con richiesta di giudizio immediato (art.454 c.p.p.)
	Con richiesta di applicazione della pena su richiesta (art.444 c.p.p.)
	Con richiesta di sentenza ex art.129 c.p.p.
	<b>Con invio al TRIBUNALE</b>
	Per il giudizio direttissimo (artt.449,450 c.p.p.)
	Per il giudizio ordinario (artt. 550,552 c.p.p.)
	<b>Con invio alla CORTE D'ASSISE</b>
	Decreto che dispone il giudizio avanti alla Corte di Assise o al Tribunale (art.132 c.p.p.)
	<b>Con invio al TRIBUNALE DEI MINISTRI</b>
	Art.96 Costituzione

## **Gli Enti preposti alla vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro.**

### **Premessa**

Il Testo Unico individua come Enti autorizzati ad esercitare funzioni di vigilanza e controllo all'interno dei luoghi di lavoro la Guardia di Finanza, la Direzione Territoriale del Lavoro, i Vigili del Fuoco e l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio. A tali enti è conseguentemente conferito potere sanzionatorio.

Oltre agli Enti di controllo sopra specificati ve ne sono altri (INAIL, INPS, Comitati Paritetici di categoria, ecc.) che, pur privi della qualifica di "Ufficiali di Polizia Giudiziaria" possono esercitare funzioni di controllo.

Ogni singolo Ente, ha tuttavia un proprio "campo privilegiato".

**GDF** In particolare la Guardia di Finanza interviene principalmente in materia fiscale, erariale e di controllo delle contraffazioni.

**DTL** La Direzione Territoriale del Lavoro interviene per la tutela dei diritti dei lavoratori in materia retributiva, contributiva e di condizioni di lavoro (con attenzione particolare alla tutela della maternità e del lavoro minorile) e, per alcune attività (es. cantieristica, lavori in sottosuolo/gallerie, ecc.) anche in materia specifica di tutela della salute e della sicurezza.

**VVF** I Vigili del Fuoco per il controllo dell'applicazione di tutte le norme di prevenzione incendi e di gestione delle emergenze.

**ASL** Le A.S.L. per la verifica dell'adempimento a tutte le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. *"La qualifica di P.G. dei singoli operatori dei Servizi è inquadrabile nell'art.57, comma 3, c.p.p., ovvero nei limiti del servizio esplicito e secondo le rispettive attribuzioni, pertanto le funzioni di P.G. sono esplicabili nell'ambito della "salute e sicurezza sul lavoro", nei limiti del territorio di competenza dell'Azienda Sanitaria Locale (salvo delega dell'Autorità Giudiziaria) e del proprio orario di lavoro."*<sup>1</sup>

### **Le attività delle AUSL in materia di salute e sicurezza del lavoro**

#### **Premessa**

**L.833/78** Con la Legge n.833 del 23-12-1978 istitutiva del "Servizio Sanitario Nazionale" sono stati trasferiti alle Aziende Sanitarie Locali i compiti specifici gestiti sino al 1978 dall'Ente Nazionale Prevenzione Infortuni (E.N.P.I.) e dall'Associazione Controllo Combustione (A.N.C.C.). Dovendo provvedere in merito ***"all'igiene e medicina del lavoro, nonché alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali"***, all'interno di ogni singola A.S.L. è presente un "Servizio" (o "Unità Operativa") finalizzata alla Prevenzione e alla Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPSAL o U.O. PSAL) e i tecnici appartenenti a detto servizio hanno il compito di verificare l'applicazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

**SPSAL** L'attività delle AUSL in materia di salute e sicurezza del lavoro svolta attraverso i propri appositi servizi PSAL si suddivide in due grandi settori:

-1.attività di vigilanza e controllo

-2.attività ispettiva nell'ambito di inchieste giudiziarie per l'accertamento delle responsabilità in merito ad infortuni sul lavoro e malattie professionali

#### **Vigilanza**

Oggetto della prima attività è il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I controlli possono riguardare qualsiasi luogo di lavoro nell'ambito della cui organizzazione siano presenti lavoratori, indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dal comparto produttivo. Anche i lavoratori autonomi, limitatamente agli obblighi loro attribuiti dalla norma, sono soggetti a controllo.

<sup>1</sup> Punto 2.2., paragrafo quinto, Circolare 10.

**Inchieste giudiziarie** Oggetto della seconda attività -su delega dell'Autorità Giudiziaria (AG) o su iniziativa- ha la finalità di accertare le eventuali responsabilità in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale. E' condotta da personale UPG o ausiliario di PG ed ha come destinatario l'AG.

### **Attività di vigilanza: funzioni di polizia amministrativa.**

Sulla base di un criterio contenutistico se la polizia di sicurezza (PS) mira a tutelare in generale la collettività contro i pericoli e le turbative generiche che minacciano la sicurezza e l'ordine pubblico, diversamente la polizia amministrativa tutela la collettività contro i pericoli e le turbative specifiche che minaccino la collettività stessa in particolari settori della vita sociale.

Proprio per questo motivo, quindi, esistono tante branche della polizia amministrativa, quanti sono i servizi e i beni che, nell'interesse della collettività, richiedono un'apposita tutela.

**Titolo V Costituzione** La riscrittura del Titolo V della Costituzione, intervenuta nel 2001 ha ribadito l'attribuibilità alle Regioni di tale funzione di polizia amministrativa, posto che l'art. 117, comma 2°, lett. f, fra le competenze statali esclusive, ricomprende la materia dell'ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa e locale.

### **Attività di indagine: funzioni di polizia giudiziaria.**

**Art.55, comma 2, cpp** In relazione all'attività di indagine svolta dalla polizia giudiziaria si distingue tra attività di iniziativa ed attività delegate. L'art. 55, comma 2, c.p.p. stabilisce che la polizia giudiziaria svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria. Il comma 1 dello stesso articolo contempla invece attività svolte «anche di propria iniziativa», vale a dire al di fuori di una delega di indagini ricevuta dal P.M. e addirittura prima che l'autorità giudiziaria venga investita della notizia di reato.

#### I compiti della Polizia Giudiziaria sono:

- 1.prendere notizia dei reati;
- 2.impedire la prosecuzione del reato (prescrizione, disposizione, sequestro);
- 3.ricerca gli autori del reato;
- 4.assicurare le prove (perquisizione, sequestro, individuazione testimoni);
- 5.svolgere indagini/attività disposte o delegate dalla Autorità Giudiziaria;
- 6.dare comunicazione del reato al Pubblico Ministero senza ritardo.

#### Per poter svolgere i compiti sopraindicati gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, possono:

- 1.accedere nei luoghi di lavoro Senza alcuna limitazione (art. 8 D.P.R. 520/55);
- 2.assumere sommarie informazioni testimoniali.
- 3.impartire prescrizioni;
- 4.procedere con perquisizioni;
- 5.procedere con sequestri.

### **Gli UPG delle AUSL**

Il personale appartenente agli Enti di controllo durante lo svolgimento delle proprie mansioni assume la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria

## Prefetto e UPG

(U.P.G.): con il trasferimento dallo Stato alle Regioni delle competenze in materia di prevenzione e controllo per l'igiene e la sicurezza del lavoro, si è stabilito che "spetta al Prefetto stabilire quali addetti ai servizi che operino in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro assumano la qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria", pertanto anche alcuni funzionari delle AUSL possono assumere la carica prefettizia di UPG.

L'art. 57 del codice di procedura penale stabilisce che "sono UPG nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, coloro ai quali le leggi ed i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55".

Ciò significa che le attuali funzioni amministrative di vigilanza e controllo delle Asl nell'ambito delle quali possono essere attribuite le funzioni a cui è riconducibile la qualifica di UPG discendono dalla normativa statale.

Molte competenze un tempo attribuite allo Stato, sono attualmente attribuite alle aziende sanitarie per effetto della attuazione dei decreti di delega alle Regioni e in particolare ai sensi della L. 23.12.1978, n. 833 con cui sono state attribuite alla competenza delle AUSL le funzioni di prevenzione e tutela della salute sui luoghi di lavoro insieme con le altre funzioni di polizia amministrativa da svolgersi nei diversi settori di sua pertinenza (tra cui l'igiene degli alimenti, la vigilanza veterinaria sugli animali e sugli impianti di allevamento e macellazione e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture sanitarie e sulle farmacie).

## Art.27 DPR 616/77

L'ultimo comma dell'art. 27 del DPR n. 616/77 attribuisce al Prefetto su proposta del Presidente della Regione il compito di individuare quali, tra gli addetti che operano in materia infortunistica e di igiene del lavoro, assumono la qualifica di UPG.<sup>2</sup>

## Art.21 L.833/78

Tale disposizione è stata successivamente confermata dall' art. 21 della Legge n. 833 il quale prevede che " spetta al Prefetto stabilire su proposta del Presidente della Regione quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di UPG in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro".

## Attività su iniziativa

### Atipicità degli atti di indagine

In base agli artt. 55 e 348 c.p.p., si evince il principio dell'atipicità degli atti di indagine della polizia giudiziaria, alla quale compete il potere-dovere di compiere di propria iniziativa, finché non abbia ricevuto dal Pubblico Ministero direttive di carattere generale o deleghe per singole attività investigative, tutte le indagini che ritiene necessarie ai fini dell'accertamento del reato e dell'individuazione dei colpevoli e quindi anche quegli atti ricognitivi che quest'ultima finalità sono diretti a conseguire, quali l'individuazione di persone o di cose,.

## Art.354 c.p.p.

Nell'ottica di assicurazione delle fonti di prova (finalità tipica del sequestro

<sup>2</sup> Cfr. punto 2.2., paragrafo quarto, Circolare 10 "Gli Operatori dei Servizi che hanno la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria possono accedere a tutti i luoghi di lavoro per svolgere le attività necessarie e redigere gli eventuali atti di PG conseguenti; la qualifica di Ufficiale di P.G. per tali Operatori, in ragione dell'art.21 della Legge 833/78, richiede un Decreto con nomina Prefettizia su richiesta del Presidente della Regione".

probatorio), la polizia giudiziaria ha il dovere inoltre di curare «che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del Pubblico Ministero» art. 354 c.p.p.

Si tratta, come è agevole comprendere, di una attività posta in essere dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa, in quanto prodromica al successivo intervento del P.M.

Proprio nell'ambito dell'attività diretta ad assicurare le fonti di prova, la Cassazione ha osservato che la polizia giudiziaria ha un potere autonomo, sia prima che dopo l'intervento del magistrato. L'unico limite è rappresentato dal divieto di compiere «atti eventualmente in contrasto con le direttive del P.M.» (Cass. 4 maggio 1994, n. 6252, in CED Cassazione).

**Cass.Pen.n.6252/1994**

Gli atti posti in essere dalla polizia giudiziaria, di propria iniziativa, devono sempre rispondere alle finalità descritte al comma 1 dell'art. 55 c.p.p.. Per quanto concerne, in particolare, l'attività investigativa la Suprema Corte ha stabilito che:

**Cass.Pen.n.2655/1997**

*«Dal combinato disposto degli artt. 55 e 348 c.p.p. si evince il principio dell'atipicità degli atti di indagine della polizia giudiziaria, alla quale compete pertanto il potere-dovere di compiere di propria iniziativa, finché non abbia ricevuto dal Pubblico Ministero direttive di carattere generale o deleghe per singole attività investigative, tutte le indagini che ritiene necessarie ai fini dell'accertamento del reato e dell'individuazione dei colpevoli»* (Cass. 8 aprile 1997, n. 2655, in CED Cassazione).

**Verbale dell'Ispettorato del lavoro come atto non ripetibile della PG**

Inoltre, di recente la Cassazione ha anche chiarito, nel caso di un verbale redatto da un Ispettore del lavoro, che questo atto *“non costituisce mera informativa di reato ai sensi dell'art.347 c.p.p., perché contiene l'accertamento o la descrizione di una situazione di fatto suscettibile di modifica nel tempo, per effetto di comportamenti umani o di eventi naturali. Esso va, pertanto annoverato tra gli atti non ripetibili compiuti dalla Polizia Giudiziaria (art.431 c.p.p., lett.b); come tale, va inserito nel fascicolo per il dibattimento e ne va data lettura a richiesta di parte o su iniziativa del giudice (art.511 c.p.p., comma 1), essendo utilizzabile come fonte di prova (cfr. Sez.3, n.7083 del 26.04.1994 Ud.dep.16.06.1994 Rv.199004).”*

### **Attività su delega.**

Oltre agli atti posti in essere in piena autonomia, la polizia giudiziaria svolge anche attività su delega del Pubblico Ministero. Trasmessa la notizia di reato all'autorità giudiziaria, la direzione delle indagini compete a quest'ultima e, a partire da questo momento, la polizia giudiziaria si muove nel rispetto delle direttive promananti dal Pubblico Ministero.

Quest'ultimo può emanare direttive, intese come indicazioni di carattere generale, eventualmente richiamando protocolli di indagine già concordati o comunque sperimentati in altre indagini, o impartire deleghe contemplanti specifiche attività investigative. Queste ultime ovviamente circoscrivono in ambiti ben definiti i compiti della polizia giudiziaria, limitati al compimento di singoli atti e riducono pertanto il margine di autonomia della P.G.

Anche successivamente alla trasmissione della notizia di reato al Pubblico

Ministero, secondo quanto disposto dall'art. 327 c.p.p., la polizia giudiziaria conserva comunque un margine di autonoma operatività.

Come sopra già precisato, la Cassazione ha ritenuto che in questa fase esista «soltanto un divieto di compiere atti in contrasto con le direttive del P.M., dopo il cui intervento la P.G. deve non solo compiere gli atti ad essa specificamente delegati, ma anche tutte le altre attività di indagine ritenute necessarie nell'ambito delle direttive impartite».

In riferimento a perquisizioni e sequestri compiuti dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa, dopo la trasmissione della notizia di reato e dopo la sua iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. .

Pertanto la polizia giudiziaria, in base al combinato disposto degli artt. 55 e 348 c.p.p., «ha un potere relativamente autonomo in ordine all'attività diretta all'assicurazione delle fonti di prova, prima e dopo l'intervento del magistrato, essendo vietato soltanto il compimento di atti eventualmente in contrasto con le direttive del P.M.»

### **Sistema di governo<sup>3</sup>: il dirigente responsabile**

#### **Art.109 Costituzione**

La dipendenza dell'Organo di P.G. dall'Autorità Giudiziaria è definita nell'art. 109 della Costituzione<sup>4</sup> che qualifica tale dipendenza come “diretta”; dipendenza “diretta” significa “senza filtri” da parte dell'Azienda Sanitaria Locale, ovvero rapporto funzionale diretto dell'Autorità Giudiziaria con i Servizi nella loro veste di Organo di P.G..

#### **Natura non gerarchica**

La natura di tale rapporto non è gerarchica in quanto l'Autorità Giudiziaria e l'Azienda Sanitaria Locale non appartengono alla medesima amministrazione pubblica. Il rapporto diretto non è con i singoli Operatori UPG dei Servizi ma con i Direttori/Responsabili dei Servizi stessi; sono quindi i Direttori/Responsabili dei Servizi che assicurano l'espletamento delle funzioni di P.G. del Servizio nel rispetto del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale, organizzando le attività di iniziativa (art.55, comma 2, c.p.p.).


---

<sup>3</sup> Cfr. “Circolare 10” punto 2.2 Il ruolo dell'Organo di Polizia Giudiziaria.


<sup>4</sup> Tale articolo della Costituzione dispone che “l'Autorità Giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria”.

# Attività di PG dell'A.U.S.L. in flow-chart

Dalla Notizia di reato all'esercizio dell'azione penale.



# Procedura di archiviazione.



## **I Soggetti delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare.**

<b>Pubblico Ministero (P.M.). Da 50 a 54 c.p.p.</b>	Il pubblico ministero esercita l'azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione. Quando non è necessaria la querela, la richiesta, l'istanza o l'autorizzazione a procedere, l'azione penale è esercitata d'ufficio. L'esercizio dell'azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.
<b>Polizia Giudiziaria (P.G.). Da 55 a 59 c.p.p.</b>	La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.
<b>Imputato. Da 60 a 73 c.p.p.</b>	Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'art.447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo.
<b>Da 74 a 89 c.p.p.</b> <b>Parte civile.</b>	L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'art.185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile.
<b>Responsabile civile.</b>	Il responsabile civile per il fatto dell'imputato può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto dall'art.77, comma 4, a richiesta del pubblico ministero. L'imputato può essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere.
<b>Civilmente obbligato per la pena pecuniaria.</b>	La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è citata per l'udienza preliminare o per il giudizio a richiesta del pubblico ministero o dell'imputato.
<b>Da 90 a 95 c.p.p.</b> <b>Persona offesa dal reato.</b>	La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.
<b>Enti ed Associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato</b>	Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato.
<b>Difensore di fiducia e di ufficio. Da 96 a 108 c.p.p.</b>	L'imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia. La nomina è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata. La nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o in custodia cautelare, finché la stessa non vi ha provveduto, può essere fatta da un prossimo congiunto, con le forme di cui sopra. L'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio. aggiungere
<b>Perito.</b>	Quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche, il giudice nomina il

perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. Il giudice affida l'espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline. Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A tal fine può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento.

**Consulente Tecnico  
(C.T.U. o C.T.P.)**

Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti. Le parti private, nei casi ed alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello stato. Possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali nella relazione deve darsi atto.

**Giudice per le indagini  
preliminari (G.I.P.).  
Art.328 c.p.p.**

Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari.

**Interprete/Ausiliario di  
P.G. art.348, c.4, c.p.p.**

La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega dal PM, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.

**Persona sottoposta alle  
indagini**

**369 e 369 bis c.p.p.**

Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini ed alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.

**Procuratore Generale.  
Art.372 c.p.p.**

Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto motivato, e assunte, quando occorre, le necessarie informazioni, l'avocazione delle indagini preliminari.

Al termine delle indagini preliminari, qualora non intenda formulare la richiesta di archiviazione oppure procedere con i riti del giudizio immediato e del decreto penale di condanna, il Pubblico Ministero esercita l'azione penale emettendo, limitatamente ad una categoria di reati tassativamente determinati, la richiesta di rinvio a giudizio, preludio della celebrazione dell'Udienza Preliminare.

**Giudice per l'udienza  
preliminare (G.U.P.).  
Da 416 a 437 c.p.p.**

La richiesta di rinvio a giudizio rappresenta infatti la via ordinaria per l'instaurazione dell'udienza preliminare in riferimento ai reati di competenza: della Corte di Assise

del Tribunale in composizione collegiale

del Tribunale in composizione monocratica, per i quali non è prevista la citazione diretta in giudizio (reati puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, anche congiunta a pena pecuniaria, ex art.550, c.1, c.p.p.; reati specificamente indicati ex art.550, c.2, c.p.p.).

Il magistrato preposto a decidere, durante tale fase proceduralpenalistica è denominato Giudice per l'Udienza Preliminare.

## 0.4 QUADRO DEI PRINCIPALI DOCUMENTI INDIVIDUATI ED UTILIZZATI NEL CORSO DELLA RICERCA

<b>Lombardia</b>	<p><u>“Nuove direttive in materia di diritto penale del lavoro.”</u> Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Milano pubblicata nel testo originale sul quotidiano Italia Oggi di Mercoledì 25 agosto 1999</p>
<b>Piemonte</b>	<p><u>“Protocollo di gestione delle denunce concernenti gli infortuni sul lavoro”.</u> Circolare prot. N.1889/12-Proc.Gen./03 del 4.04.2003 della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino.</p> <p>Nonché</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• “Trasmissione del protocollo di gestione delle denunce concernenti gli infortuni sul lavoro- prime applicazioni operative”.</li><li>• Circolare prot. N.8976/27.02 del 11.06.2003 della Regione Piemonte Direzione Sanità Pubblica</li><li>• “Infortuni-Malattie professionali. Prescrizioni. Indicazioni Operative.” Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alba. Aggiornamento del gennaio 2010.</li><li>• “Infortuni e malattie professionali tra accertamento e prevenzione.” Intervento del dott. Luigi Riccomagno in occasione della tavola rotonda tenutasi a Cuneo il 18 febbraio 2010.</li><li>• Ufficio del Referente per la formazione decentrata magistratura ordinaria Corte di Appello di Bologna, "Indagini e giudizio in materia di malattie da amianto", Bologna 5 ottobre 2012 con relazione di magistrati torinesi specialisti della materia.</li></ul>
<b>Friuli Venezia Giulia</b>	<p><u>“Istituzione delle procedure su inchieste per gli infortuni sul lavoro”.</u> Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia , gruppo di lavoro UOPSA delle Aziende Sanitarie Regionali, novembre 2004</p> <p>Nonché</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• “Linee di indirizzo in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali concordate tra la Regione Friuli Venezia Giulia, le aziende per i servizi sanitari e le Procure della Repubblica del distretto Friuli Venezia Giulia”. Allegato alla Generalità n.291 del 5 febbraio 2009.</li></ul>
<b>Liguria</b>	<p><u>“Approvazione di un protocollo di intesa con la Procura della Repubblica presso il tribunale di Genova per l’adozione di una procedura condivisa per la gestione delle denunce di malattia professionale”.</u> Regione Liguria, Azienda Sanitaria Locale n.3 “Genovese”, deliberazione n.117 del 27 febbraio 2013.</p> <p>Nonché</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• “Protocollo per la gestione delle notizie di reato concernenti gli infortuni sul lavoro.” Regione Liguria, Procura Generale presso la Corte di Appello di Genova, INAIL regionale Liguria, 1 luglio 2013.</li></ul>
<b>Veneto</b>	<p><u>“Protocollo di intesa per le indagini in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali”.</u> Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Venezia in data 1 giugno 2013.</p> <p>Nonché</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• “Accordo per la definizione di procedure omogenee sul territorio provinciale per l’emersione delle malattie gravi e mortali attraverso il flusso informativo coordinato tra medici delle strutture ospedaliere e</li></ul>

Servizi di Prevenzione Igiene e Sicurezza delle ULSS e INAIL.”  
Protocollo di intesa tra SPISAL ULSS20 Verona e Ospedale San Bonifacio-ULSS20, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, servizio di Medicina del lavoro azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona e INAIL.

- Sicilia**                    “Protocollo di indagine in materia di infortuni sul lavoro”.  
Procura della repubblica presso il Tribunale Ordinario di Sciacca, prot.n.622/13 del 17.04.2013  
Nonchè
- “Infortuni sul lavoro, protocollo con la Procura. Le indagini a carico dello SPRESAL dell ASP di Siracusa.”  
Comunicato stampa
- Toscana**                    “Protocollo relativo alla gestione delle notizie di reato aventi ad oggetto i delitti di cui agli artt.589 e 590 c.p. commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sull’igiene del lavoro”.  
INAIL direzione Regionale Toscana, Procura Generale presso la Corte di Appello di Firenze, Procure della Repubblica della Toscana, AUSL Toscana, 13 dicembre 2011
- Puglia**                    “Protocollo relativo alla gestione delle notizie di reato aventi ad oggetto i delitti di cui agli artt.589 e 590 c.p. commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sull’igiene del lavoro”.  
INAIL direzione Regionale Puglia, Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari, Procure della Repubblica, AUSL e Regione Puglia, versione I e II anno 2015
- Emilia-Romagna**                    Circolare n.10 P.G.2014.0228589 del 5.06.2014 a firma del direttore Generale Sanità e Politiche Sociali, "Indicazioni ai dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL in tema di vigilanza nei luoghi di lavoro - Linee di indirizzo in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro, indagini per infortuni sul lavoro e per malattie professionali"  
Nonchè
- altri materiali reperiti presso le AUSL (VEDI ALLEGATI)

# 1.PARTE PRIMA

## 1.1.ESPERIENZE ISTITUZIONALI FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLE NOTIZIE DI REATO RELATIVE AD INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI.

Vediamo ora le caratteristiche dei più significativi documenti sopra citati.

### 1.1.a.LOMBARDIA

#### “Nuove direttive in materia di diritto penale del lavoro.”

Il primo e più risalente documento in elenco è una direttiva curata dall'allora Procuratore della Repubblica Aggiunto di Milano, dott. Francesco Dettori. Suddivisa in vari titoli specifici, ciascuno dei quali affronta un aspetto della normativa antinfortunistica, si rivolge agli organi di polizia giudiziaria delle ASL, del Corpo dei Vigili del Fuoco e del servizio Ispezione della Direzione Regionale del Lavoro, nonché a tutti gli altri organi di Polizia Giudiziaria e ai dirigenti di INAIL e INPS.

Il Titolo Primo affronta il tema degli **infortuni sul lavoro** per i quali, nel caso in cui vi sia esito mortale o di gravità che comporti una **prognosi superiore ai 25 giorni "o tale da determinare l'indebolimento permanente di un senso o di un organo"**, **dovrà essere segnalato immediatamente al Sostituto Procuratore di turno** non solo da parte dell'Autorità di P.G. territoriale *"eventualmente informata del fatto ma da tutti i posti di polizia presso gli ospedali che invieranno fax o fonogrammi con i dati richiesti alla procura e, per conoscenza, al competente commissariato di polizia o stazione dei carabinieri e agli ufficiali di P.G. della ASL, "sollecitando e coordinando le indagini con gli stessi".*

Nel caso in cui **l'infortunio si sia verificato in particolari circostanze** (come uso di macchine operatrici, in cantiere edile, per mancato utilizzo di strumenti di protezione) dovrà essere svolta *"immediatamente l'intera indagine sul posto con il massimo carattere di concentrazione, immediatezza ed esaustività"*, identificando tutti i possibili destinatari della normativa prevenzionale del caso, provvedendo ad acquisire e prendere "rilievi fotografici di macchine, impianti, ponteggi, stato dei luoghi (eventuale posizione del cadavere in caso di omicidio colposo), ben evidenziando i particolari. A tali atti ha facoltà di assistere senza preavviso il difensore della persona soggetta alle indagini. Qualora il pubblico ministero intenda intervenire sul luogo, lo stato dei luoghi non dovrà essere alterato, provvedendo ad avvisare tutte le persone che possono divenire soggette alle indagini. Inoltre si dovrà verbalizzare, *"possibilmente sul luogo e nell'immediatezza del fatto"* gli eventuali testi e, se in condizioni di deporre, la parte lesa, in modo "che tali dichiarazioni possano essere utilizzate nel dibattimento per le contestazioni e quindi essere acquisite nel fascicolo del giudizio. Comunque, verranno sentite a verbale le persone presenti al fatto, tenendo presente che a tale esame non può presenziare il difensore. Dovrà essere proceduto al sequestro di macchine, ponteggi, impianti, *"quando ciò sia necessario o a impedire il protrarsi di situazioni di pericolo o ad acquisire mezzi di prova"* o non sia altrimenti possibile averli. In tal caso il relativo provvedimento andrà portato alla procura presso la pretura entro 48 ore perché il PM provveda alla convalida. Dovranno essere raccolte le dichiarazioni rese dalla persona soggetta alle indagini (datore di lavoro) solo se spontanee, altrimenti eventuali dichiarazioni sollecitate dovranno essere acquisite solo se presente il difensore (a norma dell'art. 350, comma 1, 2 e 3 del ccp). Verrà, inoltre, esaminata *"ed eventualmente si acquisirà, ove esiste, il documento di cui all'art. 4 del D. Lgs. 626/94"* (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto), nonché gli atti relativi di cui agli adempimenti previsti dalla stessa normativa (per esempio, nomina responsabile del servizio di prevenzione e protezione). Una volta completata l'indagine *"si provvederà ad inviare, con la massima tempestività, tutti gli*

*atti alla Procura presso la Pretura, segreteria lavoro. Si rammenta che il termine di 48 ore contenuto nella formulazione originaria dell'art. 347 cpp è stato modificato e le segnalazioni di reato verranno trasmesse senza ritardo e che il termine per lo svolgimento delle indagini è di sei mesi, termine che questo ufficio deve rispettare". Nel caso in cui si accerti che, sulla base delle dichiarazioni dell'infortunato e/o di testimoni o a seguito del sopralluogo, l'infortunio ha avuto una causa sicuramente accidentale non saranno svolti ulteriori accertamenti eventualmente delegati dall'Autorità giudiziaria (per esempio identificazione del legale rappresentante, rilievi fotografici, ecc.). Le denunce d'infortunio, con prognosi inferiore ai 25 giorni, "potranno essere consegnate settimanalmente, unendo ad esse eventuali certificati medici, referti e indagini svolte".*

Il Titolo secondo si riferisce alle Malattie professionali per le quali la direttiva prevede che *"Le Unità operative tutela salute lavoro provvederanno a classificare le notizie raggruppandole per azienda e per lavoratore al fine di avere elementi per valutare la nocività e il tasso di sicurezza dell'azienda e di evitare doppie registrazioni nel caso di più notizie sul medesimo lavoratore. Le notizie relative al lavoratore dovranno essere complete anche da un punto di vista anagrafico"*. Tutte le segnalazioni pervenute saranno trasmesse all'Unità operativa onde consentire la classificazione delle notizie di malattie, in modo da *"non farle immediatamente assurgere a notizia di reato"*. Quando le notizie relative a un'azienda siano sufficientemente chiare e univoche e in numero tale da costituire un indizio circa la riferibilità da lavoro a un ambiente nocivo, l'U.O. invierà alla procura la notizia con i nomi dei lavoratori ammalati corredati con le indagini che dovranno essere svolte. *"Quando i referti siano del tutto isolati, o relativi a lavoratori che hanno prestato l'opera in numerose aziende e nei casi in cui risulterà impossibile una indagine sul nesso di casualità, si informerà questa procura di tali referti con indicazione dei nomi dei lavoratori e delle ditte ed esprimendo le valutazioni circa l'inutilità o l'impossibilità di acquisire la prova di reato "*.

Altra importante indicazione è data nel Titolo quinto per quanto riguarda i Referti che devono essere stilati da *"chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria, presta la propria assistenza od opera in ipotesi di lesione personale grave o gravissima (cioè da cui derivi un'incapacità ad attendere le proprie occupazioni per oltre 40 giorni o indebolimento permanente di un organo o una malattia certamente o probabilmente insanabile) conseguente a infortunio sul lavoro o malattia professionale"*. *"Sempre in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale - prosegue la direttiva- è opportuno che si riferisca all'Autorità giudiziaria competente in tutti i casi di malattie di probabile origine professionale e di infortuni con prognosi superiore ai 20 giorni (che presumibilmente daranno luogo a una lesione perseguibile di ufficio). Tali segnalazioni andranno tutte inviate all'Unità operativa tutela salute lavoro ove è avvenuto l'infortunio, ricordando che "l'art. 334 cpp prescrive che il referto debba pervenire tempestivamente e contenga indicazione della persona cui è stata prestata assistenza, le sue generalità, il luogo ove si trova e le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato"*, oltre l'indicazione dell'azienda dalla quale dipende l'infortunato o ammalato e il luogo in cui l'infortunio è accaduto, ovvero le aziende nelle quali l'ammalato ha lavorato nel corso della sua vita con specificazione per ciascuna azienda del periodo di occupazione e delle mansioni esercitate (dati, questi, indispensabili ai fini di una corretta anamnesi professionale).

### **1.1.b.PIEMONTE**

#### **Protocollo di gestione delle denunce concernenti gli infortuni sul lavoro”**

Tale atto, siglato a Torino nel 2003, si preoccupa di precisare le modalità operative da applicare su tutto il territorio di competenza della Corte di Appello Piemontese in occasione delle attività investigative conseguenti ai soli infortuni sul lavoro

Nella lettera di trasmissione datata 11 giugno 2003 a firma del responsabile della Direzione Sanità Pubblica della Regione Piemonte si legge che il protocollo, definito in accordo con la Procura Generale per il Piemonte a la Valle d'Aosta, ha lo scopo di raggiungere una uniformità dei comportamenti relativi alle attività svolte nell'ambito degli infortuni da parte delle istituzioni aventi competenza per materia.

L'idea portante del modello, si precisa, basata sull'invio preliminare di tutte le denunce agli SPreSAL delle ASL, è quella di riconoscere agli stessi la capacità di gestire criticamente il flusso delle denunce di infortunio selezionando con una apposita griglia gli accadimenti per i quali condurre le indagini nonché le denunce da trasmettere successivamente alle Procure della Repubblica mediante invio mensile di elenco e di singola scheda delle stesse.

Il protocollo prevede che i servizi debbano:

- Acquisire le denunce, registrarle, e codificarle sulla base della griglia indicante i criteri di selezione.
- Procedere agli accertamenti/inchieste in caso di infortuni procedibili d'ufficio in cui non ricorrono criteri negativi e riferirne le risultanze all'Autorità Giudiziaria.
- Inviare mensilmente all'Autorità Giudiziaria elenco delle denunce procedibili d'ufficio in cui ricorrono criteri negativi e una scheda per ogni singola denuncia contenente i dati di cui al punto 1.3 del protocollo<sup>5</sup>. Copia della documentazione dovrà essere trasmessa, per opportuna conoscenza, alla Direzione regionale Sanità Pubblica.
- Attivare gli interventi di prevenzione nei casi in cui non si configura procedibilità d'ufficio ma ricorrono i criteri positivi.
- Inviare annualmente all'Autorità Giudiziaria e alla Direzione regionale Sanità Pubblica la statistica di tutti gli infortuni (punto 1.6 del protocollo).

Particolarmente significativa è la richiesta di puntuale segnalazione delle statistiche alla direzione regionale con modulistica appositamente allegata; il punto 1.6 STATISTICHE ANNUALI dispone che

*“Sulla scorta dei dati registrati su supporto magnetico, i Servizi trasmetteranno alla Procura della Repubblica un report annuale che dovrà evidenziare:*

- *numero totale di infortuni;*
- *numero di infortuni mortali;*
- *numero di infortuni con prima prognosi superiore ai 40 giorni;*
- *i comparti di cui gli accadimenti sono più frequenti e/o gravi;*
- *le inchieste condotte;*
- *le inchieste concluse positivamente secondo la fonte di avvio;*
- *gli infortuni in itinere o stradali, che dovranno essere scorporati ed essere suddivisi con la stessa logica.”*

---

<sup>5</sup> Punto 1.3 COMUNICAZIONI FATTE DAI SERVIZI ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA.

I Servizi trasmetteranno alla Procura della Repubblica territorialmente competente tutte le denunce procedibili d'ufficio, per le quali ricorrano i criteri negativi di cui al punto 2.2. La trasmissione avverrà con periodicità mensile mediante invio dell'elenco delle denunce trasmesse e di una scheda per ogni singola denuncia contenente i seguenti dati:

- Cognome, nome e mansione dell'infortunato;
- Luogo, data e sommaria descrizione dell'accadimento;
- Lesioni subite e prognosi;
- Ragione sociale e sede della ditta;
- Criterio negativo in base al quale è stata proposta l'archiviazione della denuncia e in particolare le ragioni che giustificano la valutazione di evidente accidentalità di cui sopra ed eventuali accertamenti, qualora gli stessi siano stati condotti.

I Servizi provvederanno ad indagini per tutte le denunce procedibili d'ufficio per le quali non ricorrano criteri negativi. L'esito delle indagini verrà trasmesso nel più breve tempo possibile, non appena le stesse siano state concluse.

### **1.1.c.FRIULI VENEZIA GIULIA**

**“Istituzione delle procedure su inchieste per gli infortuni sul lavoro” Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia , gruppo di lavoro UOPSA delle Aziende Sanitarie Regionali, novembre 2004” nonchè**

**“Linee di indirizzo in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali concordate tra la Regione Friuli Venezia Giulia, le aziende per i servizi sanitari e le Procure della Repubblica del distretto Friuli Venezia Giulia, Allegato alla Generalità n.291 del 5 febbraio 2009.**

Le procedure hanno sia l'obiettivo di individuare quali devono essere i casi su i quali indagare con maggiore attenzione per evidenziare il nesso di causalità, sia l'individuazione dei criteri di congruità ed omogeneità tra tutti gli Enti in modo da non oberare le imprese con richieste diverse e difficili da soddisfare.

Nel caso di malattie professionali, la Commissione composta dai rappresentanti delle Aziende per i Servizi Sanitari e delle Procure della Repubblica del Distretto, coordinata dal Procuratore Generale, con la presenza dell'Assessorato alla Salute e Protezione Sociale della Regione FVG emanando le "Linee di indirizzo in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali concordate tra la Regione Friuli Venezia Giulia, le Aziende per i Servizi Sanitari e Le Procure della Repubblica del Distretto Friuli Venezia Giulia" ha individuato i criteri che devono guidare il Servizio nella scelta delle indagini da effettuare:

- la malattia indicata nel referto deve essere intervenuta in tempi non eccessivamente lontani e comunque non superiori a quelli previsti per la prescrizione del reato;
- la malattia indicata nel referto, per le concrete modalità del caso o perché molto risalente nel tempo, non consente, ictu oculi, l'individuazione del responsabile o l'accertamento delle modalità di esposizione o dei dati di fatto necessari alla contestazione: in questo caso l'indagine non sarà attivata;
- la malattia indicata nel referto può essere riferita ad una pluralità di cause: in questo caso l'indagine non sarà attivata a meno che non risultino consistenti indizi che rendano evidente il nesso causale con l'esposizione lavorativa;
- in tutti gli altri casi l'indagine deve comunque essere condotta, anche quando il nesso causale riscontrato, riconducibile all'esposizione lavorativa, non sia l'unico capace di spiegare l'evento.

Un problema particolare che viene rappresentato riguarda i referti di mesotelioma maligno. Non appena ricevuto il referto l'Ente dovrebbe raccogliere direttamente dalla parte offesa, se ancora in vita, tutte le informazioni necessarie allo scopo di accertare le modalità dell'esposizione lavorativa, le varie attività svolte e le eventuali misure di prevenzione e protezione adottate durante il lavoro. Si dovranno raccogliere, inoltre, tutti gli elementi essenziali del fatto costituente il reato e si trasmetteranno le inchieste di malattia professionale al PM. Quanto sopra non esclude, poi, un'attenta e rigorosa selezione dei casi pendenti, archiviando prontamente quelli che non consentono di individuare con certezza sia il nesso causale sia gli eventuali responsabili. Tra questi rientrano i casi in cui una diagnosi certa non trova spiegazione adeguata in un nesso causale preciso o non trova la sua ragione nelle caratteristiche dell'esposizione lavorativa o ancora in quei casi nei quali la brevità dei periodi lavorativi e i numerosi cambiamenti dei rapporti di lavoro subordinato non consentono di attribuire con ragionevole certezza la responsabilità dell'evento ad uno o ad altro datore di lavoro.

Al termine delle Linee Guida si precisa che:

*“Le linee di indirizzo contenute nel presente accordo vincolano, come è naturale, tutti gli Enti che hanno partecipato alla loro elaborazione e che sottoscrivono il presente accordo.*

*Tuttavia il rispetto degli accordi, pur necessario, non sarà sufficiente ad assicurare piene effettività agli indirizzi in mancanza di un costante rapporto di scambio e collaborazione tra i servizi territoriali e le procure del circondario. Solo l'integrazione delle esperienze reciproche e la disponibilità al confronto,*

*anche quotidiano, potrà fare in modo che eventuali incertezze di applicazione o eventuali prassi non conformi alle necessità del lavoro reciproco, possano essere risolte e corrette.*

*Al fine di tenere costantemente sotto controllo i fenomeni presenti sul territorio, il Comitato Regionale di Coordinamento presenterà, almeno annualmente, alla presenza del Procuratore Generale della Repubblica e dei Procuratori Capo dei vari distretti regionali, i dati relativi alle attività ed alle indagini per infortuni sul lavoro e malattie professionali svolte dai Servizi PSAL, oltre che la situazione dei carichi arretrati pendenti presso le diverse ASS.”*

#### **1.1.d.LIGURIA**

##### **“Protocollo per la gestione delle notizie di reato concernenti gli infortuni sul lavoro.”**

Nel 2013 le ASL liguri hanno sottoscritto il “Protocollo d’intesa per la gestione delle notizie di reato concernenti gli infortuni sul lavoro” siglato dal procuratore generale della Repubblica, procure liguri, vicepresidente della Regione Liguria e assessore alla Salute, Inail, Aziende sanitarie e ospedaliere della Liguria e 118 ha come obiettivo l’istituzione di una nuova procedura di comunicazione degli infortuni sul lavoro gravi che dovrà permettere alle autorità giudiziarie di svolgere tempestivamente ogni indagine necessaria.

Nello specifico, l’accordo prevede che l’Inail dia pronta comunicazione per via telematica, agli ufficiali di Polizia giudiziaria delle ASL di ogni infortunio sul lavoro che causi una prognosi superiore ai 40 giorni o determini dei postumi permanenti.

Ciò consentirà all’organo di vigilanza una maggiore tempestività nell’intervento e una maggiore efficacia nello svolgimento dell’attività di indagine.

Gli ufficiali giudiziari a loro volta dovranno inviare le segnalazioni alle procure competenti che valuteranno i casi pervenuti dando priorità agli infortuni che hanno coinvolto più di un lavoratore, quelli occorsi a categorie di lavoratori particolarmente esposti quali i giovani, gli apprendisti e gli extracomunitari.

A seguire saranno condotte con massima priorità le indagini sugli incidenti causati da folgorazioni, intossicazioni, macchine e attrezzature da lavoro. Priorità riservata anche agli infortuni che abbiano determinato cadute dall’alto o sprofondamento.

L’Inail inoltre avrà il compito di aggiornare le Asl competenti sulle conseguenze degli infortuni: durata dell’invalidità temporanea ed eventuale definizione della invalidità permanente.

Coinvolti in prima linea anche i servizi di emergenza, 118 e pronto soccorso degli ospedali.

L’attuazione dell’accordo avverrà per gradi fino a raggiungere la piena uniformazione su tutto il territorio regionale delle procedure di comunicazione delle notizie di reato sugli infortuni sul lavoro.

#### **1.1.e.VENETO**

##### **“Protocollo di intesa per le indagini in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali”. Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Venezia in data 1 giugno 2013.**

Nella pubblicazione “malattie professionali: Indirizzi operativi per l’emersione e la prevenzione” scritto a conclusione del progetto “Miglioramento del sistema di sorveglianza delle malattie professionali e Correlate al lavoro“ del Piano Regionale della Prevenzione 2010-2012. Dell’ausl 12 veneziana si legge:

*“La conoscenza dei danni alla salute dovuti ai rischi occupazionali è venuta alla luce nel tempo tramite le attività di prevenzione e vigilanza nelle aziende ed all’ impegno per creare una rete di collaborazione e integrazione tra i soggetti che intervengono nella diagnosi clinica delle patologie, negli accertamenti di natura assicurativa, giudiziaria e preventiva. Tra le attività di maggior rilievo di questi anni meritano di essere qui ricordate:*

- attivazione di programmi di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti nel passato ad agenti cancerogeni, cui ad oggi hanno aderito più di 1600 soggetti;
- attivazione dal 2012 di un ambulatorio di medicina del lavoro presso l'ospedale dell'Angelo per fornire assistenza in particolare ai pazienti affetti da patologia neoplastica professionale in regime di ricovero;
- produzione di una guida e di specifici questionari che orientano il personale dei reparti di diagnosi e cura all'individuazione dei casi da sottoporre ad accertamento specialistico di medicina del lavoro;
- creazione di un flusso informativo tra direzioni ospedaliere e Spisal per la segnalazione dei casi di sospetta patologia professionale;
- istituzione di un tavolo tecnico tra Spisal e INAIL per lo scambio reciproco delle informazioni sui casi di malattia professionale
- stipula nel 2010 di un protocollo d'intesa sugli infortuni lavorativi e le malattie professionali, tra le ULSS della Provincia di Venezia, la Procura della Repubblica di Venezia e gli altri enti di controllo, che ha consentito di mirare ed approfondire le indagini dello Spisal per le situazioni a più elevato rischio e con più gravi danni alla salute;
- iniziative di sensibilizzazione dei medici competenti tra cui la realizzazione del convegno "la qualità della sorveglianza sanitaria nelle aziende"
- varie iniziative di aggiornamento professionale con i medici ospedalieri sulle principali patologie professionali

Inoltre in un apposito capitolo si affronta la tematica dell'*Indagine per malattia professionale*

*"Acquisita la notizia di malattia professionale, anche sospetta, lo SPISAL valuta, caso per caso, la necessità di procedere a una o più delle seguenti attività finalizzate a definire l'attribuibilità della patologia al lavoro, a rilevare l'eventuale violazione delle norme a tutela della salute del lavoratore e da individuare eventuali responsabilità.*

- *Acquisire documentazione sanitaria utile a definire la diagnosi, l'epoca di insorgenza della patologia e la gravità nonché eventuali peggioramenti intervenuti nel tempo.*
- *Effettuare sopralluogo in azienda, acquisire documentazione aziendale e raccogliere le sommarie informazioni testimoniali per accertare: lo svolgimento da parte dell'impresa dell'informazione e formazione dei lavoratori sui rischi, la presenza di idonee misure organizzative e l'utilizzo di dispositivi di protezione collettiva e individuale.*
- *Caratterizzare il rischio professionale, stimando natura, intensità e durata dell'esposizione.*
- *Valutare l'evento morboso con riferimento ai criteri medico-legali di efficienza lesiva del fattore di rischio professionale e di criteri cronologico, topografico, epidemiologico e di esclusione. Va rilevato che, ove la patologia sia stata causata da più fattori di rischio professionali ed extraprofessionali, tutti andranno valutati. E' noto infatti che nel nostro ordinamento, per costante riconoscimento giurisprudenziale, le concause, anche sopravvenute, non escludono il nesso causale e comportano la punibilità dell'evento. Valga per tutti l'esempio dell'effetto sinergico tra il fumo di sigaretta e l'amianto nella genesi del tumore polmonare.*

*Se dall'indagine si rilevano violazioni delle norme sull'igiene del lavoro, correlabili con la patologia, si individuerà il/i responsabili ravvisando l'ipotesi di responsabilità penale per il reato di cui all'art. 590 del C.P. (lesione personale colposa) o art. 589 (omicidio colposo).*

*Inoltre, se il fattore di rischio lavorativo, correlato alla malattia professionale segnalata, è ancora presente in azienda e non è adeguatamente gestito, lo SPISAL interviene con azioni correttive tramite prescrizioni al fine di regolarizzare la situazione di pericolo secondo l'iter previsto negli artt. 20 e s.m.i. del D. Lgs 758/94. Analogamente si procede in caso di accertamento di violazioni alle norme di sicurezza non connesse con la malattia professionale."*

*Un altro tema caro ai protocolli qui definito "Indirizzi operativi per l'emersione delle malattie professionali Sensibilizzazione dei medici ospedalieri" viene trattato disponendo:*

*“Nella complessità della normativa in materia di segnalazione di malattia professionale e nel particolare contesto territoriale in cui si trova ad operare, lo SPISAL ha dedicato particolare attenzione ad alcune e più rilevanti patologie con possibile genesi professionale.*

*Sono quindi stati analizzati negli anni i principali punti critici nel flusso informativo.*

*Considerando che il fine primo degli specialisti ospedalieri è la diagnosi e cura delle patologie, inevitabilmente l'anamnesi lavorativa e la ricerca di un eventuale nesso di causa con il lavoro diventano aspetti secondari che difficilmente possono essere approfonditi in regime di ricovero e ancor di più in corso di visita ambulatoriale.*

*Inoltre, un ospedaliero può incontrare difficoltà nel riconoscere le malattie correlate al lavoro in particolar modo, quelle a genesi multifattoriale per le quali è necessaria un'attenta valutazione dei fattori di rischio lavorativi e quelli extralavorativi.*

*Per le malattie oncologiche non è sempre facile attribuire un'esposizione a cancerogeni professionali sulla base della conoscenza della sola mansione lavorativa.*

*Per risolvere gran parte dei problemi citati, si è provveduto inizialmente a sensibilizzare gli ospedalieri sulla problematica delle malattie professionali realizzando incontri di gruppo per reparto interessato e successivamente organizzando seminari su patologie polmonari, osteoarticolari, gastrointestinali e dermatologiche nel corso dei quali, oltre all'epidemiologia ed all'analisi dei rischi lavorativi, sono stati forniti strumenti semplificati e condivisi per la segnalazione di malattia professionale.*

*La Direzione medica ha svolto da sempre il ruolo istituzionale di interfaccia tra le UU.OO ospedaliere e lo SPISAL. Ha contribuito, inoltre, alla stesura di protocolli operativi e relativa modulistica, alla gestione/archiviazione dei casi segnalati, alla vigilanza sull'obbligo di segnalazione all'Autorità Giudiziaria ex D.Lgs 502/92 art. 4 e s. m i.*

Dalla stessa pubblicazione si apprende di ricerche attive delle patologie professionali e di attente analisi delle schede di ricovero

L'analisi delle schede di dimissione dei ricoveri ospedalieri tramite l'accesso al sistema informativo aziendale, ha consentito di individuare i soggetti affetti da alcune patologie che per una significativa frazione etiologica potevano essere di origine professionale quali: asma bronchiale, tumori cutanei, ernia discale lombare, discopatia del tratto lombare, sindrome della cuffia dei rotatori, sindrome del tunnel carpale.

Attraverso una ricerca attiva sui tumori vescicali, tumori della laringe e dei seni nasali e paranasali è stato possibile selezionare i soggetti residenti nella ULSS di competenza che sono stati poi contattati telefonicamente per essere sottoposti ad una breve intervista sui rischi lavorativi. Nei casi in cui è stato evidenziato un possibile rischio professionale il soggetto è stato sottoposto a indagine di malattia professionale.

Un'altra modalità di ricerca attiva è stata effettuata tramite la pianificazione di attività di vigilanza in aziende che con alta probabilità presentano rischi lavorativi in grado di causare specifiche patologie professionali: ad esempio, partendo dai dati di letteratura che indicano l'asma da farina come la forma di asma professionale più frequente, si sono ricercati insediamenti produttivi che utilizzano farina nel ciclo produttivo. Nel corso dei sopralluoghi in tali aziende è stata posta particolare attenzione alla documentazione sanitaria redatta dal medico competente nonché alla valutazione del rischio chimico.

### **1.1.f.SICILIA**

**“Infortuni sul lavoro, protocollo con la Procura. Le indagini a carico dello SPRESAL dell'ASP di Siracusa.”**

Dal comunicato stampa si apprende che le attività di indagine nei casi di infortuni sul lavoro e di malattie professionali saranno svolte dal Servizio prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (Spresal) dell'ASP di Siracusa.

*“La concentrazione dell'attività investigativa presso un unico organo di polizia giudiziaria, così da permettere un opportuno monitoraggio dell'evolversi della situazione ed una più efficace verifica dei dati acquisiti, è stata sancita da un protocollo d'intesa tra la Procura della Repubblica di Siracusa e l'Azienda*

sanitaria provinciale sottoscritto dal Procuratore Capo Francesco Paolo Giordano e dal direttore amministrativo dell'Asp di Siracusa”

“La disponibilità dimostrata dallo Spresal ha già permesso di ottimizzare alcune indagini in corso riducendo i tempi necessari per gli accertamenti. Tale collaborazione con la Procura della Repubblica consentirà, nell'ambito dei rispettivi compiti e obiettivi, di far procedere in parallelo gli accertamenti investigativi e quelli ispettivi realizzando uno strumento di più rapido collegamento, con un accordo di massima sulle attività da porre in essere in caso di acquisizione di notizie di reato in ordine agli infortuni sul lavoro che si verificano nel territorio siracusano”.

Nei casi di infortuni sul lavoro con esito mortale o con prognosi riservata o comunque di grave entità interverrà il Nictas, congiuntamente allo Spresal, per effettuare tutte le indagini nella immediatezza, rimanendo a carico dello Spresal le prescrizioni in materia di sicurezza e l'iter previsto dal decreto legislativo 758 del 94. Nelle indagini in materia di malattie professionali, lo Spresal, delegato in via esclusiva dai Pubblici ministeri, potrà avvalersi della collaborazione dei tecnici della prevenzione.

La gestione unitaria da parte dello Spresal delle investigazioni permetterà, anche attraverso l'elaborazione informatica dei dati acquisiti con le modalità stabilite dal protocollo, un monitoraggio a più ampio spettro, fornendo gli strumenti conoscitivi per l'accertamento di altre eventuali ipotesi di reato.

Il protocollo sarà operativo dal 15 giugno 2014 ed ha durata triennale.

#### 1.1.g.TOSCANA

**Protocollo d'intesa tra la Procura Generale presso la Corte di Appello di Firenze, le Procure della Repubblica della Toscana, le Aziende UU.SS.LL. della Toscana, l'INAIL Regionale e la Direzione Regionale del Lavoro, per la gestione delle notizie di reato di infortuni sul lavoro e malattie professionali dai quali siano derivate lesioni gravi, gravissime o mortali.**

Il protocollo prevede un'organizzazione dei flussi informativi in caso di infortunio grave, gravissimo o mortale.

La procedura di indagine/inchiesta infortuni prevede che:

- l'indagine delle ASL venga condotta di iniziativa in tutti i casi in cui sia ipotizzabile un reato procedibile d'ufficio commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni di lavoro o relativo all'igiene del lavoro. Verranno, dunque, condotte indagini in tutti i casi di infortuni mortali e in quelli che hanno cagionato lesioni > a 40 gg. o con postumi permanenti.
- le notizie di infortuni risalenti a molto tempo indietro e non rese note (es. nascoste dall'infortunato) siano oggetto di indagine previa comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale;
- le inchieste infortuni debbano essere ultimate, in linea di massima, entro 60 gg. da quando le UU.FF. PISLL vengono a conoscenza dell'esistenza di una lesione grave. L'esito delle indagini dovrà essere immediatamente trasmesse alla Procura della Repubblica;
- in caso di infortuni in cui il primo certificato riporti la prognosi con lesioni  $\leq$  40 gg. ma  $>$  di 30 gg. le UU.FF.PISLL dovranno valutare se dalla diagnosi sia possibile ipotizzare una prognosi definitiva  $>$  a 40 gg. e in caso positivo attivare l'indagine.

Il protocollo prevede anche casi in cui vengano escluse le indagini; non dovranno essere oggetto di indagine:

- gli infortuni occorsi ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi, salve le ipotesi in cui possa ravvisarsi una responsabilità di terzi (es. in edilizia, negli appalti, responsabilità del costruttore, etc.);

- gli infortuni in itinere e quelli stradali le cui indagini saranno affidate ad altri organi;
- gli infortuni in ambito scolastico avvenuti durante l'attività di apprendimento in aula o in palestra ad eccezione di quelli avvenuti nei laboratori;

inoltre non saranno effettuate indagini

- nei casi in cui, anche a seguito del giudizio del medico dell' UU.FF.PISLL, non sia facilmente sostenibile in giudizio l'esistenza di una lesione grave per postumi o durata;
- in tutti i casi in cui le informazioni disponibili consentano di ritenere che l'infortunio sia avvenuto per cause accidentali;
- sugli infortuni in ambito domestico.

Il protocollo si sofferma anche sui contenuti dell'inchiesta da inviare all'autorità giudiziaria prevedendo che, durante le indagini per infortuni con prognosi superiore ai 40 gg., verranno compiute le seguenti attività:

- durante le ispezioni nel luogo di lavoro dovranno essere effettuati i necessari rilievi fotografici e, se del caso, i rilievi planimetrici;
- verrà acquisita copia di:
  - DVR, DSS (Documento di sicurezza e salute), PSC, POS;
  - documentazione tecnica e d'uso dei macchinari, eventualmente interessati dall'infortunio;
  - registro infortuni, dal quale evincere l'eventuale ripetizione di infortuni simili a quello di specie;
  - caratteristiche tecniche di DPI forniti al lavoratore utilizzati al momento dell'infortunio.
- verranno assunte sommarie informazioni testimoniali (art. 351, c.1, C.P.P.) dal lavoratore nonché da ogni altro soggetto presente al momento dell'infortunio e comunque a conoscenza dei fatti al fine di ricostruire la dinamica degli eventi, il tipo di lavoro effettivamente svolto, le modalità pratiche di esecuzione del lavoro stesso, le eventuali prassi aziendali in materia;
- verrà redatto verbale di identificazione (art. 349 C.P.P.) dei soggetti sottoposti ad indagine, acquisendo copia di: dell'organigramma aziendale, di eventuali deleghe e dell'atto costitutivo in caso di società
- verrà redatta dichiarazione od elezione di domicilio (art. 161 C.P.P.) dei soggetti sottoposti ad indagine;
- verrà acquisita tutta la documentazione medica relativa all'infortunio al fine di consentire la determinazione della durata e la valutazione dei postumi.

Nel protocollo vengono anche forniti esempi di casi in cui condurre l'inchiesta per infortunio sul lavoro sulla base delle dinamiche di infortunio.

I casi nei quali generalmente **non è obbligatoria l'apertura di inchiesta** sono:

- a) distorsioni etc. determinate da piede in fallo durante il normale spostamento, e non conseguenti a situazioni anomale delle superfici di transito;
- b) lesioni di vario tipo riconducibili a "urtava contro", "colpito da" spigoli, arredi, infissi, materiali, etc. escluso caduta di materiali dall'alto;
- c) distorsione, lesioni muscolo tendinee, etc. conseguenti a movimento scoordinato in assenza di movimentazione di pesi;
- d) ferite determinate da "si feriva", "si colpiva" con utensili manuali in parti del corpo per le quali non è prevista dalla normativa vigente la protezione in relazione alla tipologia di lavoro.

Casi nei quali generalmente **si ritiene di dover aprire un'inchiesta**:

- a) “colpito da”, “ferito da”, “urtato da”, “schiacciato da”, “a contatto con” macchine, attrezzature;
- b) caduta dall’alto;
- c) caduta in profondità;
- d) caduta in piano in presenza di ostacoli o materiali;
- e) intossicazione per ingestione o inalazione;
- f) folgorazioni;
- g) investito o schiacciato da mezzi semoventi;
- h) caduta di materiali;
- i) lesioni conseguenti a esplosioni e incendi;
- j) contatto con agenti chimici e fisici;
- k) lesioni da sforzo sollevando o spostando pesi.

Al termine dell’attività di indagine dovrà essere inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale la relazione conclusiva indicando:

- I reati per i quali si procede (art. 589 e 590 c.p.) con le relative comunicazioni di notizie di reato;
- La ricostruzione della dinamica dell’evento infortunistico;
- Le eventuali violazioni alle norme di prevenzione riscontrate durante l’indagine, chiarendo quali di esse siano in relazione con l’evento infortunistico;
- La ricostruzione dell’eventuale nesso causale;
- L’individuazione delle responsabilità individuali e le ragioni della attribuzione a ciascun soggetto;
- Le motivazioni dell’eventuale impossibilità ad individuare responsabilità penali connesse con l’evento (accidentalità, forza maggiore);
- L’eventuale responsabilità amministrativa dell’azienda;
- Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria che procedono comunicheranno con separata notizia di reato le contravvenzioni riscontrate durante l’inchiesta (a norma del D. Lgs. 758/94).

In relazione invece alle inchieste afferenti le malattie professionali viene fornito il seguente schema

L’inchiesta di malattia professionale è diretta a verificare l’esistenza, l’insorgenza, la data dell’ultimo aggravamento della malattia professionale, e l’esistenza di un nesso causale tra la malattia segnalata e l’esposizione (presente o passata) del lavoratore ad agente/i di rischio con l’obiettivo di:

- evidenziare l’esistenza di un nesso di causa tra malattia professionale e attività lavorativa;
- individuare eventuali responsabilità nella produzione della patologia per inosservanza delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- individuare altri lavoratori affetti dalla medesima patologia nel medesimo contesto lavorativo.

La pratica verrà istruita obbligatoriamente:

- nei casi mortali;
- nei casi di malattia certamente o probabilmente insanabile con particolare riferimento ai tumori;
- nei casi di indebolimento permanente di un senso o di un organo invalidità Inail superiore al 6%;

- nei casi di inabilità assoluta al lavoro di durata maggiore di 40 gg., con esclusione dei casi nei quali potrebbe essere difficile sostenere in giudizio che la prognosi reale abbia veramente superato i 40 giorni.

## **1.2.COMPARAZIONE DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DI ESPERIENZE INDIVIDUATE A LIVELLO NAZIONALE.**

### **1.temi ricorrenti**

Dall'analisi della documentazione sopra riportata emergono temi ricorrenti che il protocollo toscano, quasi come a sintesi, ripropone. Tali temi si possono riassumere in otto punti:

- **Il SPSAL polizia specializzata:** necessità di assegnare in esclusiva, in quanto polizia specializzata, ai servizi PSAL delle AUSL le indagini afferenti infortuni e malattie professionali.
- **Canalizzazione e gestione dei flussi informativi aventi ad oggetto infortuni e malattie professionali:** necessità di regolamentare e canalizzare verso l'AUSL i flussi informativi aventi ad oggetto infortuni e malattie professionali.
- **I soggetti coinvolti:** necessità di individuare i soggetti facenti parte della filiera in oggetto da coinvolgere.
- **Le casistiche di infortunio o malattia professionale di competenza esclusiva degli UPG SPSAL:** necessità di individuare e formalizzare le precise casistiche di infortunio o malattia professionale delegate allo SPSAL.
- **Criteri di “precedenza” da adottare nella trattazione delle indagini:** necessità di individuare criteri di “precedenza” da adottare nella effettuazione delle indagini.
- **Formalizzazione dei rapporti intercorrenti tra Procura della Repubblica e SPSAL:** necessità di definizione delle relazioni tra Procura della Repubblica e PSAL anche fissando tempistiche e scadenze.
- **Le Indagini in materia di responsabilità amministrativa degli Enti ex art.231/2001:** necessità di approfondire la tematica riguardante le indagini in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex art.231/2001.
- **Formazione ed aggiornamento comune tra UPG SPSAL e Magistrati ed altre tematiche inerenti la fase successiva all'indagine preliminare:** necessità di individuare temi ed opportunità di formazione ed aggiornamento comune tra UPG SPSAL e Magistrati.

Le tabelle che seguono analizzano in maniera comparata le esperienze istituzionali finalizzate alla razionalizzazione delle notizie di reato relative ad infortuni e malattie professionali sino ad ora analizzate.

# Infortunati

			Protoc ollo di intesa Toscan a	Protoc ollo di intesa P.G. C.di A. Bari	Protoc ollo di intesa Piemonte	Protoc ollo Friuli Venezi a Giulia	Protoc ollo di intesa Siracu sa	Protoc ollo Procur a Repub blica Sciacc a	Protoc ollo Liguri a	Region e liguria	Linee di indiriz zo Friuli Venezi a Giulia
1	Tipo di documento	a	Protocollo	X	X		X	X	X	X	X
		b	Accordo								
		c	Circolare			X					
2	Data	a	Sottoscrizione	2011			2014			2013	
		b	Rinnovo/Implementazione								
3	Soggetti sottoscrittori	a	Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello	X	X				X		X
		b	Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario	X	X		X	X	X	X	X
		c	AUSL	X	X			X		X	X
		d	Servizi Prevenzione e Protezione AUSL	X				X			X
		e	Direzione Territoriale del Lavoro								
		f	Direzione Regionale del Lavoro								
		g	Inail Provinciale							X	
		h	Inail Regionale	X						X	
		i	Vigili del Fuoco								
		j	Regione- Assessorato Regionale							X	X
4	Oggetto	a	Infortunati sul lavoro dai quali siano derivate lesioni gravi o gravissime o morte del lavoratore	X	X		X	X	X		X
		b	Tecnopatie	X	X		X	X		X	X
		c	Responsabilità amministrativa degli enti	X	X						
5	Obiettivi	a	Definire procedure omogenee su tutto il territorio di riferimento per gestire tutte le notizie di reato di cui all'oggetto	<i>vengono definite le priorità per formalizzare le modalità di conduzione delle indagini e per assicurare una copertura omogenea su tutto il territorio di riferimento</i>	X	X		X	X		X
		b	Migliorare i flussi informativi sulle patologie da lavoro rendendoli più completi e tempestivi.	<i>Tale risultato sarà reso possibile da una serie di iniziative che i singoli Enti aderenti all'accordo si impegnano ad adottare.</i>	X			X			

6	Flussi Informativi	a	I destinatari dei flussi informativi saranno esclusivamente i servizi prevenzione delle AUSL a seguito di direttive in tal senso impartite dalle Procure della Repubblica	Ciò a seguito di direttive impartite dalle Procure della Repubblica.	X			X		X		X	X	
		b	I servizi. saranno informati da parte del Sistema 118 e dai Pronto soccorso di tutti i casi di intervento a seguito di infortuni sul lavoro che hanno determinato lesioni almeno gravi.	I Servizi attiveranno interventi tempestivi anche utilizzando, ove necessario, la pronta disponibilità.	X			X		X	X			X
		c	Tutte le forze dell'ordine informeranno le Asl territorialmente competenti non appena riceveranno notizie relative ad infortuni o malattie professionali.	Ciò a seguito di direttive impartite dalle Procure della Repubblica.	X			X		X				X
		d	Tempestiva trasmissione da parte di INAIL verso i servizi delle AUSL di tutte le informazioni relative agli infortuni ed alle malattie professionali la cui prognosi superi i 40 giorni (nel momento in cui Inail ne acquisisce notizia) o che determinano una invalidità permanente (nel momento in cui Inail ne acquisisce notizia).	Tali informazioni saranno rese disponibili mediante un accesso diretto, da parte delle UF PISLL agli archivi INAIL (All. I).	X						X			
		e	Trasmissione, in via informatica, da parte di INAIL del referto di malattia professionale.	Al momento della insorgenza della presunta origine professionale della patologia in esame e non della definizione positiva del caso.	X						X			
		f	Tempestiva trasmissione in via informatica dell'avvenuta definizione della percentuale di invalidità.	Derivante da infortuni (se superiore al 4%) o malattie professionali (se superiore al 6%) con indicazione dell'entità.	X						X			
		g	I Direttori generali delle ASL ad adottare ogni iniziativa finalizzata a rendere sistematicamente operativo l'obbligo di referto previsto dalla norma da parte del personale sanitario che opera per l'Azienda.	Ciò su invito delle singole Procure della Repubblica.	X									
		h	Le Direzioni delle Asl richiameranno i medici che intervengano per constatare il decesso all'obbligo di redigere il referto in tutti i casi in cui la morte sia presumibilmente riconducibile a causa lavorativa, (anche se esiste già un precedente referto per lesioni colpose).	In questi casi il referto deve essere inviato senza ritardo anche alla Procura della Repubblica per consentire al magistrato di condurre le indagini per l'omicidio colposo e, ove lo ritenga opportuno, di disporre l'effettuazione dell'autopsia	X									
		i	La UF. PISLL, quando venga a conoscenza del decesso di un lavoratore connesso con la causa lavorativa, su cui erano state già condotte indagini per il reato di lesioni colpose deve dare immediata informazione alla Procura della Repubblica.		X									

		j	Alla chiusura delle indagini preliminari l'esito degli accertamenti sarà trasmesso dalle Procure all'Inail.		X														
7	<b>Infortunati da indagare DI INIZIATIVA</b>		Tutti i casi in cui in cui sia ipotizzabile un reato procedibile d'ufficio commesso con violazione delle norme degli infortuni di lavoro o relativo all'igiene del lavoro.	<i>in sintesi: tutti i casi di infortuni mortali e di quelli che hanno cagionato lesioni &gt;40 gg o con postumi permanenti.</i>	X														
8	<b>Notizie di infortuni RISALENTI NEL TEMPO</b>		casi di infortuni non rsi noti (ad es. nascoste dall'infortunato).	saranno oggetto di indagine <u>previa comunicazione</u> alla Procura della Repubblica.	X														
9	<b>Infortunati da NON INDAGARE</b>	a	Infortunati occorsi a datori di lavoro ed a lavoratori autonomi.	Salvo le ipotesi in cui possa ravvisarsi una responsabilità di terzi (es. in edilizia, negli appalti, responsabilità del costruttore, ecc.)	X					X							X		
		b	Infortunati in itinere e stradali.	Le indagini saranno affidate ad altri organi.	X					X	X							X	
		c	Infortunati in ambito scolastico avvenuti durante l'attività di .....	Ad eccezione di quelli avvenuti nei laboratori	X					X	X								X
		d	Tutti quei casi in cui non sia facilmente sostenibile in giudizio l'esistenza di una lesione grave per postumi o durata.	Ciò anche a seguito del giudizio del medico dell'UDFF PILSS	X					X									X
		e	infortunati avvenuti in ambito domestico		X					X									X
10	<b>Infortunati con prognosi iniziale di 30 giorni</b>		Se il primo certificato riporta una prognosi con lesioni di 30 gg le UF PISLL dovranno valutare se dalla diagnosi sia possibile ipotizzare una prognosi definitiva >40 gg.	In caso positivo attivare l'indagine.	X					X							X		
11	<b>Cause di infortunio che rendono NON OBBLIGATORIA l'indagine</b>	a	Distorsioni ecc. determinate da piede in fallo durante il normale spostamento e non conseguenti a situazione anormale delle superfici di transito		X					X									
		b	Lesioni di vario tipo riconducibili a "urtava contro", "colpito da" spigoli, arredi, infissi, materiali ecc. escluso caduta di		X					X									
		c	Distorsione, lesioni muscolo tendinee ecc. conseguenti a movimentazione di pesi		X					X									
		d	Ferite determinate da "si feriva", "si colpiva" con utensili manuali in parti del corpo per le quali non è prevista dalla normativa vigente la protezione in relazione alla tipologia di lavoro		X					X									
12	<b>Cause di infortunio che rendono OBBLIGATORIA l'indagine</b>	a	"colpito da", "ferito da", "urtato da", "schiacciato da", "a contatto con", macchine, attrezzature		X					X									
		b	caduta dall'alto		X					X	X								
		c	caduta in profondità		X					X									
		d	caduta in piano in presenza di ostacoli o materiali		X					X									
		e	intossicazione per ingestione o inalazione		X					X	X								

		f	folgorazioni		X						X	X					
		g	investimento o schiacciamento da mezzi semoventi		X						X						
		h	caduta di materiali		X						X						
		i	lesioni conseguenti ad esplosioni ed incendi		X						X						
		j	contatto con agenti chimici e fisici		X						X						
		k	lesioni da sforzo sollevando o spostando pesi		X						X						
<b>13</b>	<b>Durata Massima indagini</b>				60 gg						60/90 gg						
<b>14</b>	<b>Attività di indagine</b>	a	Rilievi fotografici (e se necessario planimetrici)	di ciascuno verrà redatto verbale	X						X						
		b	a seconda del caso di specie acquisizione di copia della documentazione	DVR, DSS, PSC, POS, ecc.	X							X					
				Documentazione tecnica e d'uso dei macchinari eventualmente interessati dall'infortunio	X								X				
				Registro infortuni dal quale evincere l'eventuale ripetizione di infortuni similari a quello di specie	X												
				caratteristiche tecniche dei DPI forniti al lavoratore utilizzati al momento dell'infortunio	X												
		c	Assunzione di sommarie informazioni testimoniali (art.351 comma 1 cpp)	dal lavoratore nonché da ogni altro soggetto presente al momento dell'infortunio e comunque a conoscenza dei fatti al fine di ricostruire la dinamica degli eventi, il tipo di lavoro effettivamente svolto, le modalità pratiche di esecuzione del lavoro stesso, le eventuali prassi aziendali in materia.	X							X					
		d	Verbale di identificazione (art.349 cpp) dei soggetti sottoposti ad indagine acquisendo copia dei seguenti eventuali documenti	organigramma aziendale	X								X				
eventuali deleghe	X										X						
atto costitutivo in caso di società	X										X						
e	Dichiarazione od elezione di domicilio (art.161 cpp)	dei soggetti sottoposti ad indagine	X														
f	Documentazione medica relativa all'infortunio	Deve essere acquisita tutta al fine di consentire la determinazione della durata e la valutazione dei postumi	X								X						
<b>15</b>	<b>Contenuto relazione conclusiva indagini per Procura della</b>	a	Reati per i quali si procede (art. 589 e 590 cp') con le relative comunicazioni di notizie di reato.		X						X						

<b>Repubblica</b>	b	Ricostruzione della dinamica dell'evento infortunistico.	X					X			
	c	Eventuali violazioni alle norme di prevenzione riscontrate.	X					X			
	d	Ricostruzione dell'eventuale nesso causale.	X					X			
	e	Individuazione delle responsabilità individuali e le ragioni dell'attribuzione a ciascun soggetto.	X					X			
	f	Motivazioni dell'eventuale impossibilità ad individuare responsabilità penali connesse con l'evento (accidentalità, .....)	X					X			
	g	L'eventuale responsabilità amministrativa dell'azienda.	X					X			
	h	Gli UPG che procedono comunicheranno con separata notizia di reato le contravvenzioni riscontrate durante l'inchiesta (a norma del Dlgs 758/94)	X				X				X

# Malattie Professionali

				Protoc ollo di intesa Toscan a	Protoc ollo di intesa P.G. C.di A. Bari	Protoc ollo di intesa Piemonte	Protoc ollo Friuli Venezi a Giulia	Protoc ollo di intesa Siracu sa	Protoc ollo Procur a Repub blica Sciacc a	Protoc ollo Liguri a	Region e liguria	Linee di indiriz zo Friuli Venezi a Giulia	
1	Inchiesta di malattia professionale	a	evidenziare l'esistenza di un nesso causale tra malattia professionale e attività lavorativa	X							X		
		b	individuare eventuali responsabilità nella produzione della patologia per inosservanza delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro	X									
		c	Individuare altri lavoratori affetti dalla medesima patologia nel medesimo contesto lavorativo	X		X							
2	Titolare dell'inchiesta	a	Medico del lavoro con qualifica di UPG a titolo di referente. Potrà essere coadiuvato da	X									
		b	Tecnici della prevenzione	X									
		c	Igienisti industriali	X									
		d	Medici specializzati della patologia	X									
3	Elementi di prova. Punti da accertare nell'indagine	a	Esistenza della malattia professionale	X									
		b	Prognosi della malattia (art.583 c.p.)	X									
		c	Data di insorgenza e dell'ultimo aggravamento	X									
		d	Individuazione degli agenti causali e delle eventuali concause della malattia professionale	X									
		e	Evoluzione della situazione ambientale (soprattutto per esposizioni pregresse)	X									
		f	Insufficiente formazione ed informazione dei lavoratori riguardo alla patologia	X									
		g	Mancata o carente valutazione del rischio e delle misure di prevenzione	X									
		h	Violazione delle norme che si ritengono collegate all'insorgere della malattia professionale	X									
		i	Individuazione dei responsabili ed enunciazione dei motivi per i quali si ritiene di attribuire a tali soggetti la responsabilità della malattia professionale	X									
4	Istruzione della pratica	a	Atto di impulso	X									
		b	di iniziativa del servizio	X									
			per delega della Procura della Repubblica	X									

		a	Elementi di origine	referto	X															
		b		denuncia	X															
		c		primo certificato di malattia professionale	X															
			Titolare	Medico UPG <u>diverso</u> da quello che abbia eventualmente redatto il referto di malattia professionale o che comunque abbia concorso alla diagnosi	X															
5	Casi in cui SI DEVONO attivare le indagini	a	1° criterio di priorità: Gravità delle lesioni	morte	X															
		b		casi di malattia certamente o probabilmente insanabile con particolare riferimento ai tumori	X															
		c		casi di indebolimento permanente di un senso o di un organo invalidità INAIL superiore al 6%	X															
				Casi di inabilità assoluta al lavoro di durata maggiore di 40 giorni, con esclusione dei casi nei quali potrebbe essere difficile sostenere in giudizio che la prognosi reale abbia veramente superato i 40 giorni	X															
		a	2° criterio successivo di priorità: Valenza preventiva dell'intervento	Possibile persistenza dei fattori di rischio che hanno determinato la patologia in quel contesto produttivo o in altri similari.	X															
		b		Possibilità di avviare, a partire dall'inchiesta, interventi mirati di prevenzione.	X															
		c		Eventi sentinella (casi di malattia professionale in lavorazioni apparentemente non correlate) per patologie attuali.	X															
		d		Luoghi di lavoro e lavorazioni ancora esistenti e verificabili	X															
		e		Possibilità di emanare prescrizioni in relazione ai fattori di rischio evidenziati	X															
		a	3° criterio successivo di priorità: Contesto epidemiologico	si ritiene importante effettuare indagini quando nella stessa azienda si sono verificati più casi di patologie analoghe.	X															
		b		E' opportuno effettuare le indagini anche quando diversi casi di patologie analoghe si manifestano in lavorazioni similari, anche se in aziende diverse,	X															
		6	Casi in cui non si proseguiranno le indagini	a	L'elevato numero di imprese con rischi simili presso le quali il lavoratore è stato impiegato non consente di ricostruire il nesso causale.	In questi casi verrà inoltrata al P.M. una breve relazione sul caso.	X												X	

		b	Nei casi in cui tutti i soggetti che possono averne responsabilità nella insorgenza della patologia sono deceduti.	X															X		
7	Documentazione necessaria	a	Sistema informativo INAIL	Tale relazione potrà essere molto sintetica con esplicito riferimento all'assenza di elementi di responsabilità rilevabili dalla documentazione allegata	X																
		b	Cartella sanitaria e di rischio del lavoratore		X																
		c	Libretto di lavoro e/estratto INPS e/o libretto di imbarco		X																
		d	Altre notizie riguardanti cambi di mansione e richieste di visita medica per le patologie in questione		X																
		e	Referti di visite specialistiche ed esami strumentali relativi alla patologia o di cartelle cliniche		X																
		f	Eventuali dati epidemiologici di patologie analoghe e di casi sintomatici		X																
		g	Documenti di valutazione del rischio		X																
		h	Visure aziendali		X																
		i	Dati storici aziendali		X																
		Step da documentare nel caso in cui l'inchiesta concluda l'iter	a	Ispezione del luogo di lavoro se ancora esistente		X															
			b	Acquisizione di documentazione storica se reperibile		X															
			c	Acquisizione della documentazione ritenuta utile (DVR, SDS, documenti storici, ecc.)		X															
			d	Assunzione di SIT; lavoratore, colleghi, familiari ecc. a seconda delle situazioni.		X															
e	Verbale di identificazione ed elezione di domicilio dei soggetti.		X																		
f	Acquisizione di tutta la documentazione medica ritenuta utile, in particolare quella relativa alla sorveglianza sanitaria effettuata da/dai Medico/i Competente/i (se possibile).		X																		
g	Segnalazione dell'adempimento o meno dell'obbligo di formazione		X																		
8	Contravvenzioni ex Dlgs 758/94	Gli UPG che procedono procederanno con separata notizia di reato		X																	



		<input type="checkbox"/> Società di capitale	X											
		<input type="checkbox"/> Associazioni (con o senza personalità giuridica)	X											
		<b>c</b> Il fatto è stato commesso nell'interesse dell'Ente oppure l'impresa ha tratto vantaggio dal fatto che ha concorso a determinare l'infortunio o la malattia professionale. Se infatti è possibile escludere che vi sia stato interesse o vantaggio per l'impresa non vi è responsabilità amministrativa. (In genere ciò non accade in quanto la mancata adozione di misure di prevenzione determina risparmio economico, aumento della produzione, ecc.).	X											
		<b>d</b> Vi è stata una colpa organizzativa da parte dell'impresa nel rendere possibile la violazione che ha concorso al determinarsi dell'infortunio o della malattia professionale. (In genere anche questa è presente; vi è una qualche carenza nella organizzazione della prevenzione che ha reso possibile il concretizzarsi della violazione che ha poi concorso a determinare l'infortunio o la malattia professionale)	X											
		<b>e</b> Se queste condizioni si verificano si segnala nell'inchiesta che viene trasmessa al magistrato che è ipotizzabile per l'impresa la responsabilità amministrativa prevista dall'art 300 del D.L.vo 81/2008. Sarà eventualmente compito dell'impresa dimostrare di aver adottato un sistema di gestione della sicurezza avente i requisiti di cui all'articolo 30 del D.L.vo 81.	X											
		<b>f</b> Occorre anche verificare se il reato che ha concorso a determinare le lesioni di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, sia stato commesso da soggetto che occupa una posizione apicale nell'impresa o meno (soggetti sottoposti ad altrui direzione). Nel secondo caso il servizio deve anche dimostrare che vi è stata una omissione di vigilanza da parte dell'impresa relativamente al comportamento del soggetto che ha commesso il reato. La responsabilità amministrativa non si applica comunque se vi è stata fraudolenta elusione del SGSSL da parte dell'autore del reato.	X											
		<b>g</b> Solo nel caso in cui l'impresa faccia presente di aver adottato un sistema di gestione della salute e sicurezza avente i requisiti di cui parla l'articolo 30 del D.L.vo 81/2008 il Servizio potrà verificare se lo stesso è effettivamente esistente e se è adeguato ed efficacemente adottato. Tali atti sono necessari per sostenere adeguatamente l'accusa in giudizio.	X											
<b>2</b>	<b>Coordinamento Procure della Repubblica - SPSAL</b>	<b>a</b> Sui singoli procedimenti dovrà crearsi uno stabile rapporto di collaborazione tra Pubblici Ministeri ed UPG incaricati dai Responsabili delle Unità Funzionali (RUF) di condurre le indagini. Il RUF del PISLL garantisce il corretto espletamento e i risultati delle indagini curandone la tempestività ed il rapido invio alla Procura; gli operatori a cui è affidata la conduzione dell'inchiesta saranno naturalmente responsabili dei singoli atti di pg che compiono.	X											
		<b>b</b> I Pubblici Ministeri togati garantiranno la loro presenza in udienza nei casi più gravi di infortuni e malattie professionali.	X											
		<b>c</b> Le Procure della Repubblica si impegnano in accordo con i responsabili dei settori Pisll a convocare periodicamente riunioni con una rappresentanza degli UPG delle UU.FF. P.I.S.L.L. per garantire la puntuale applicazione dei criteri definiti nel presente protocollo.	X											
		<b>d</b> I Pubblici Ministeri saranno tempestivamente informati dai Servizi nei casi di infortuni e malattie professionali con esito mortale ed in quelli che determinano lesioni di particolare gravità.	X											

		e	I Pubblici Ministeri si asterranno dal delegare indagini per situazioni diverse da quelle previste nel presente protocollo salvo che la persona offesa abbia presentato querela.	X										
		f	Le Procure si impegnano a designare almeno due Pubblici Ministeri togati per occuparsi di infortuni e malattie professionali ai quali saranno comunque assegnati o riassegnati tutti gli affari riguardanti la materia relativa ad infortuni e malattie professionali .	X					X					
		g	Alla fine delle indagini preliminari le Procure della Repubblica si impegnano a fornire a Inail e Pisl le informazioni relative allo stato di avanzamento delle indagini relative ad infortuni e malattie professionali trasmesse.	X										
3	Adeguamento delle Attività SPSAL	a	Al fine di poter adempiere al maggior carico di lavoro connesso con le inchieste infortuni e con quelle relative alle malattie professionali è necessario che tutti gli operatori che hanno competenze tecniche o mediche vengano nominati ufficiali di polizia giudiziaria, qualifica necessaria per espletare tutti gli atti utili alla conduzione delle indagini.	X										
		b	Le Aziende UU.SS.LL, come già concordato con la Regione Toscana in occasione della firma di altro Protocollo, si impegnano a determinare un rafforzamento degli organici oggi presenti finalizzato a garantire, su tutto il territorio regionale, l'effettuazione delle indagini sui reati procedibili d'ufficio, secondo i criteri definiti nel presente protocollo.	X										
4	Iniziativa di formazione, informazione e sensibilizzazione	a	Al fine di una migliore attuazione del protocollo le Procure e i servizi di comune accordo organizzeranno per organizzare occasioni di formazione comune sulle attività oggetto del protocollo.	X					X					
		b	Le Ausl si attiveranno per effettuare un'opera di sensibilizzazione nei confronti di tutti i medici che sono chiamati a redigere referti (medici competenti, medici di famiglia, medici ospedalieri, medici specialisti) relativamente alla necessità di adempiere a tale obbligo, penalmente sanzionato, con tempestività ed in maniera esauriente e formulando prognosi oggettivamente congruenti con la patologia oggetto del referto.	X			X						X	
		c	Gli Istituti firmatari del protocollo si impegnano ad adottare iniziative finalizzate ad aumentare le capacità di diagnosi precoce delle malattie professionali e indurre la loro conseguente segnalazione (referto) da parte di medici competenti, medici di famiglia, reparti ospedalieri e medici specialisti (art. 334 c.p.p.).	X										
		d	La Procura si impegna a sollecitare l'organismo distrettuale di formazione decentrata del CSM per far intervenire gli UPG delle Ausl in occasione della formazione dedicata al tema degli infortuni e delle malattie professionali.	X										
		e	Le Aziende Sanitarie si impegnano, in occasione dei corsi per neoassunti per il rilascio della qualifica di UPG e in occasione delle altre iniziative destinate alla formazione degli UPG a far partecipare i magistrati specialisti in materia di infortuni e malattie professionali.	X										
5	Monitoraggio applicazione protocollo	a	Le UU.FF. PISLL si impegnano a trasmettere annualmente alla Procura della Repubblica e alla Procura Generale una relazione contenente i dati riassuntivi su referti pervenuti e accertamenti effettuati.	X	X							X		
		b	Presso la Procura generale a scadenza annuale sarà effettuata una verifica relativa al funzionamento complessivo dell'accordo evidenziando punti di debolezza ed eventuali azioni correttive necessarie.	X							X			

# Materiali vari

		Protoc ollo di intesa Toscan a	Protoc ollo di intesa P.G. C.di A. Bari	Protoc ollo di intesa Piem onte	Protoc ollo Friuli Venezi a Giulia	Protoc ollo di intesa Siracu sa	Protoc ollo Procur a Repub blica Sciacc a	Protoc ollo Liguri a	Region e liguria	Linee di indiriz zo Friuli Venezi a Giulia	
1	ALLEGATI	X		Lettera di trasmissione riepilogo denunce di infortunio mese di				Modello di comunicazione di denunce di malattie professionali da archiviare			
				Scheda riepilogativa evento infortunistico							
				Elenco riepilogativo denunce infortunio							



## **2.PARTE SECONDA**

### **2.1.INDAGINE PRESSO LE AUSL DELL'EMILIA-ROMAGNA**

#### **Nota introduttiva**

Per la realizzazione di questa ricerca è stato studiato e realizzato un apposito questionario da somministrare tramite intervista agli SPSAL dell'Emilia-Romagna.

Il questionario, composto da ventuno domande ha lo scopo di verificare se, pur non codificate e anche realizzate con modalità differenti, esistessero in Emilia-Romagna modalità di regolamentazione del rapporto tra ciascun singolo Servizio PSAL e la Procura della Repubblica di riferimento.

Nella ideazione del questionario è stata usata come schema di riferimento la Circolare 10.

Di seguito, seguendo la progressione delle domande presenti nel menzionato questionario, vengono analizzate le risposte fornite da dieci Servizi operanti in Regione Emilia-Romagna.

Il capitolo affronta quindi sette aree denominate

- A. Procedure
- B. Rapporti con la Procura della Repubblica
- C. Caso che ha dato particolari problemi
- D. Circolare 10
- E. Rapporti/modulistica
- F. Regolamentazione interna dei Servizi
- G. Dati statistici

ed ogni paragrafo accorpa schede riepilogative delle risposte date ad ogni domanda.

La scheda/paragrafo è composta idealmente da tre parti:

- la domanda con gli eventuali approfondimenti previsti nel questionario;
- l'analisi delle risposte;
- la mappatura grafica di quanto emerso dalle risposte ricevute: nel grafico, oltre evidenziare le varie opzioni di risposta viene sottolineato il loro peso percentuale attraverso una sezione quadrata, composta da dieci quadrati corrispondenti ciascuno al 10% delle possibili risposte totali. Ciò in quanto i Servizi che hanno aderito sono stati, appunto, dieci.

Nel corso dell'intervista sono stati chiesti anche dati statistici e la possibilità di avere copia della documentazione eventualmente citata.

Tale documentazione, consistente in materiali quali

- procedure realizzate,
- testi di accordi con la Procura della Repubblica di riferimento
- quanto altro i direttori ritenessero opportuno fornirci per approfondire l'argomento

costituisce una apposita sezione degli allegati del presente rapporto.

## A.PROCEDURE

### 1.Il servizio ha adottato una procedura per le indagini di iniziativa?

*In particolare come ci si comporta in riferimento all'iscrizione nel registro degli indagati ed i relativi termini per l'azione penale ( quando e come si notizia la Procura)?*

*In particolare questa procedura cosa prevede in merito alla modalità di coordinamento con la Procura della Repubblica?*

*In particolare questa procedura cosa prevede in merito ai criteri di selezione dei casi da indagare in modo prioritario?*

*Ed in merito alle modalità di attivazione delle indagini?*

*Ed in merito alle modalità di conduzione delle indagini?*

La domanda si riferisce ad una precisa previsione della circolare 10: al punto 4.1.2. (Le indagini di PG per infortuni sul lavoro di iniziativa) ed al punto 4.2.2. (Le indagini di PG per malattie professionali di iniziativa) si legge: "I servizi adottano una procedura ....." "

A questo quesito la maggioranza degli intervistati – sei su dieci- ha dato risposta affermativa.

Alle risposte negative sono state date le seguenti giustificazioni:

- non vi è una procedura scritta;
- comunque esistono delle prassi consolidate;
- non è stata adottata alcuna procedura per vincoli di accreditamento;
- esiste una "Istruzione operativa" che rimanda ad una procedura.

Tabella 1

SI	60%		E' stata adottata una procedura per indagini di iniziativa
			E' stata adottata una procedura per indagini di iniziativa
			E' stata adottata una procedura per indagini di iniziativa
			E' stata adottata una procedura per indagini di iniziativa
			E' stata adottata una procedura per indagini di iniziativa
			E' stata adottata una procedura per indagini di iniziativa
NO		40%	Non vi è procedura scritta
			Non vi è procedura scritta ma esistono prassi consolidate
			Non è stata adottata alcuna procedura causa vincoli di accreditamento
			Esiste una "Istruzione Operativa" che rimanda ad una procedura

## **2.Quando si ritiene che “gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio”?**

Dalle risposte emerge che prima di attivare le indagini, le notizie di reato vengono selezionate attraverso criteri che vanno oltre il mero ordine di arrivo. Un intervistato ha precisato che solo i casi più datati vengono trattati per ordine di arrivo per evitare che cadano in prescrizione.

Un altro ha precisato che l’ordine di arrivo viene tenuto come secondo, o ulteriore, livello di valutazione.

Un ulteriore criterio di discriminare consiste nella verifica del raggiungimento o meno dei termini di prescrizione: in un caso è stato precisato che non si procede ad indagini quando il reato risulta essere già caduto in prescrizione in relazione all’epoca della diagnosi/aggravamento della malattia professionale.

Per l’attivazione o meno dell’indagine può essere effettuata anche la valutazione del pregresso lavorativo: in due casi si precisa che viene esclusa l’indagine quando il lavoratore ha svolto la propria attività in diverse aziende in quanto diventa difficile capire a chi possa essere attribuita la responsabilità.

Per quanto riguarda invece soggetti e modalità di infortunio o eziologia della malattia, le indagini vengono effettuate senza distinguere tra casi che riguardano persone in vita o persone decedute: in una AUSL vengono comunque privilegiate situazioni dove è possibile intervenire effettuando prevenzione. Inoltre, nella maggior parte dei casi, l’indagine prevede la raccolta di testimonianze anche da familiari, colleghi e persone residenti nei pressi dello stabilimento.

In due casi viene riferito che non vengono effettuate indagini di iniziativa nei casi che riguardano i datori di lavoro; in altri tre casi si precisa che si attivano sulla base di specifiche indicazioni della PR. La stessa ultima considerazione vale anche per i lavoratori autonomi: in quattro casi (contro tre di esclusione) si indaga.

Un servizio ha ulteriormente specificato di attivarsi anche nel caso l’indagine riguardi i soci dell’azienda.

Un solo intervistato parla di infortunio in itinere escludendo, in tal caso, di attivare una indagine di iniziativa.

Un altro criterio emerso consiste nella valutazione di tutte le denunce ma nell’attivazione dell’inchiesta soprattutto per le malattie riconosciute dall’INAIL.

Le procedure per l’attività di iniziativa adottate a seguito dell’emanazione della circolare 10 (ma anche quelle già esistenti riviste ed aggiornate all’atto amministrativo), sebbene spessissimo non concordate formalmente né con la PR né con gli altri Enti svolgenti attività di UPG in materia di sicurezza del lavoro, ricalcano i criteri di priorità/esclusione indicati nella circolare 10.

Tali criteri sono:

- gravità delle lesioni;
- patologie particolarmente importanti (es. tumori);
- numerosità di casi nello stesso ambiente di lavoro;
- casi analoghi di un comparto particolare.

Due intervistati hanno precisato che viene data priorità ai casi di mesotelioma ed un altro ha sottolineato che alla base della loro azione investigativa aggiungono una ricaduta di tipo preventivo.

In un caso la procedura per le malattie professionali prevede che le denunce di malattia professionale debbano essere prioritariamente classificate in base ad una valutazione interna al servizio che prevede la classificazione delle stesse in tre classi (A, B, C).

In un ulteriore caso è stata creata una griglia di valutazione grazie alla quale viene data priorità alle malattie professionali che hanno una frazione eziologica attribuibile ed una gravità maggiore; in questo modo, quanto più una malattia ha probabilità di essere correlata al lavoro in base ai dati di letteratura scientifica, tanto più viene scelta come prioritaria per svolgere l’indagine. A questo si aggiunge anche la conoscenza diretta del servizio per le situazioni di esposizione negli ambienti di lavoro del territorio.

In un ulteriore caso , oltre agli infortuni con prognosi riservata o morte , l'indagine di iniziativa riguarda infortuni con prima prognosi  $\geq 40$  giorni, perdita anatomica (es. amputazione dita anche con prima prognosi  $< 40$  giorni), particolare modalità di accadimento (es. caduta dall'alto anche con prima prognosi  $< 40$  giorni). Si procede con una prima informativa seguita da richieste di integrazioni/precisazioni. I criteri di priorità se indagare i casi di sospetta malattia professionale o infortunio sul lavoro sono rappresentate da indicazioni generiche che indicano di procedere all'indagine di iniziativa nei casi in cui vi è evidenza di omissioni/violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro e nei casi gravi mortali di malattie professionali e infortuni.

Rispetto ai criteri adottati sono molteplici e che l'uno non elide l'altro, anzi i criteri adottati sono spesso molteplici .

Si evince che la maggioranza si basa

- su pubblicazioni scientifiche/letteratura scientifica provata e consolidata.
- sulla valutazione dell'esposizione professionale (negativa, possibile, probabile)
- su criteri tabellari (monofattoriali certamente professionali, non professionali, multicausa)

circa l'indagine sulle modalità evolutive della malattia si seguono:

- contemporaneamente i modelli multistadio della cancerogenesi e la teoria della “dose/risposta” (soprattutto per i tumori) e “teoria dose-correlata”.
- Solo la “dose/risposta” (in due casi)
- Solo la “teoria dose-correlata” (in un solo caso).

Inoltre tutti confermano che le indagini possono trarre impulso da

- segnalazioni ex art.139 TU INAIL (DPR 1124/1965) effettuati da medici;
- referti medici ex art.334 c.p.p.

in due casi la Procura della repubblica ha delegato il servizio alla ricezione di tutti i referti di sospetta malattia professionale che non vengono più inviati alla Procura stessa.

- Deleghe da parte del Pubblico Ministero;

Nella maggioranza dei casi le indagini derivano

- Dalla propria attività di vigilanza;
- Dalle segnalazioni di medici del lavoro, medici legali, medici di famiglia, altre categorie di medici;
- Da altri Enti/Forze dell'ordine, INAIL, DTL ed altri.

In questo ultimo caso è stato precisato che:

- In due casi l'INAIL referta allo SPSAL qualora abbia preso in carico la patologia.
- Un intervistato precisa che, in quanto considerati Polizia Giudiziaria “specializzata” sono diventati collettore delle segnalazioni provenienti da forze dell'ordine ed altre entità che possono venire a conoscenza di malattie professionali.
- In un caso viene precisato che, su espressa indicazione della Procura della Repubblica, viene inviato un rapporto informativo all'INAIL. Nello stesso Servizio, a seguito di segnalazione, questa volta da parte della DTL, il servizio si attiva operando congiuntamente.
- In un altro caso si precisa che, tra gli altri “colleghi” UPG i soli ad inviare notizie di reato sono quelli dell'INAIL.
- Un altro caso isolato precisa che la DTL non invia mai segnalazioni.

Alcuni SPSAL riferiscono ulteriori fonti.

- In un caso le indagini originano da segnalazioni/lamentele da parte dei lavoratori sul suo stato di salute, su problematiche col medico competente e su problematiche che possono avere anche altri lavoratori. Questo servizio svolge anche una attività di assistenza ed accoglienza nei confronti di alcune tipologie di lavoratori fragili.
- Un altro servizio riferisce di trarre impulso dalle informazioni acquisite nelle attività correlate ai registri ReNaM, ReNATuns ed INForMO.

Per quanto riguarda la comunicazione della notizia criminis alla Procura della Repubblica le risposte sono state le seguenti:

- Viene comunicata alla Procura della Repubblica al termine delle indagini (in cinque casi);
- Non è stata definita con la Procura della Repubblica una tempistica precisa (in due casi);
- Viene comunicata appena si ha notizia del reato e nel più breve tempo possibile (in un caso).
- E' stata definita una tempistica precisa. Viene precisato:
  - per gli infortuni più gravi, mortali, entro tempo stretto e comunque al massimo 1-2 giorni.
  - Per le tecnopatie viene svolta l'inchiesta e, dopo circa quattro mesi al massimo, si invia la notizia criminis.
  - La notizia criminis viene comunicata alla Procura della Repubblica qualora al termine dell'indagine, o comunque durante lo svolgimento della stessa, se si riscontra l'ipotesi di reato. Viene precisato ulteriormente che per gli infortuni viene inviato alla Procura della Repubblica il verbale di primo accesso il giorno successivo allo svolgimento dell'indagine da parte del Tecnico della Prevenzione.
- La notizia criminis viene comunicata alla Procura della Repubblica entro sei mesi dall'inizio delle indagini di iniziativa (così come riportato dalla procedura), in quanto si è verificato che la maggior parte delle indagini necessita della suddetta tempistica. Rimane inteso che se l'indagine viene conclusa in tempi più brevi, la stessa viene comunicata prima dei sei mesi.

Per quanto riguarda le indagini per delega un servizio specifica che se l'indagine si prolunga eccessivamente inviano alla Procura della Repubblica una relazione sullo stato delle indagini.

Ad ulteriore precisazione un intervistato specifica che vengono comunicati solo i casi di sospetta malattia professionale la cui indagine ha portato alla evidenziazione di un reato.

In un solo caso ci è stato riferito che all'inizio delle attività di indagine provvedono a contattare, tramite mail o telefono, la Procura della Repubblica per comunicare l'avvio dell'indagine; ciò anche se non vi sono procedure.

Sebbene la notizia criminis in formato cartaceo venga inviata alla Procura della Repubblica al termine delle indagini, nei casi più gravi e/o mortali, sia per le malattie professionali che per gli infortuni, viene inviata alla Procura della Repubblica una preinformativa. Inoltre viene inviato qualsiasi atto di Polizia Giudiziaria (anche solo le Sommarie Informazioni Testimoniali-SIT).

Da sistema formalizzato con la Procura della Repubblica le indagini su malattie professionali (casi di patologia amianto correlata relativa a grandi realtà aziendali con passata esposizione ad amianto) vengono condotte su delega della Procura che, di fatto, guida l'indagine; nei soli casi di emergenza si agisce di iniziativa e, entro 48 ore, vengono inviate alla Procura della Repubblica le prime risultanze delle indagini eseguite.

Per quanto riguarda gli infortuni la notizia di reato viene trasmessa subito, nei casi vi sia una prognosi riservata o infortunio mortale, negli altri casi, invece, viene inviata al termine dell'indagine se vi è riscontro reato; non viene inviata alcuna notizia di reato contro ignoti all'inizio. Per quanto riguarda le denunce di malattie professionali che pervengono all'ufficio, vengono inviati alla Procura della Repubblica dei "rapporti" nei quali sono indicati i casi per i quali non si intende procedere; per le denunce, invece, per le quali si decide di indagare, la notizia di reato viene inviata o al termine dell'inchiesta o anche prima, se necessario. Non viene inviata la notizia di reato contro ignoti.

**3. Viene effettuata una valutazione della responsabilità amministrativa dell'azienda ex D.Lgs. 231/2001?**

Il tema della responsabilità amministrativa degli enti, innestata nel nostro sistema giuridico nell'anno 2001 attraverso il decreto legislativo n.231, è espressamente trattato dall'art.300 del T.U.

Sempre nel Testo Unico, all'art.30, viene fatto riferimento all'efficacia esimente dei sistemi di gestione (SGSL) o dei Modelli Organizzativi (MOG) previsti dal decreto legislativo 231

L'accertamento dell'esistenza o meno di tale nuova forma di responsabilità spetta, nel corso delle indagini preliminari del procedimento penale, al Pubblico Ministero.

L'azienda nel caso, venga accertata tale responsabilità, può essere sottoposta ad una pena pecuniaria piuttosto onerosa ed a misure interdittive assai limitative dell'attività di impresa.

Le risposte a tale domanda, sebbene suddivise nei due consueti blocchi "si/no", appaiono abbastanza articolate a causa delle precisazioni che sono state fornite. Anche in questo caso la realtà della prassi quotidiana si manifesta con diverse sfaccettature.

Tabella 2

SI	70%		Viene effettuata sempre
			Viene effettuata sempre
			Viene effettuata solo se espressamente richiesta dalla PR
			Viene effettuata solo se espressamente richiesta dalla PR
			Viene effettuata solo in caso di infortunio
			Viene effettuata perché richiesto dalla PR
NO		30%	Non viene effettuata
			Non viene effettuata
			Non viene effettuata
			Viene effettuata solo per grandi aziende, diversamente su richiesta della PR

In cinque casi le precisazioni evidenziano sia il diverso approccio in caso di infortunio o di malattia professionale, sia la dipendenza funzionale che lega i servizi PSAL alla Procura della Repubblica nell'espletamento delle funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria. In quest'ultimo caso le indicazioni provenienti dalla Procura della Repubblica devono essere poste comunque avanti ad ogni altra disposizione di tipo organizzativo.

Due intervistati hanno precisato che, di norma, la valutazione non viene effettuata e che si procede in tal senso solo se richiesta espressamente dalla Procura della Repubblica. Un altro precisa che la verifica viene effettuata solo in caso di indagini delegate.

In un altro caso è stato specificato che non si effettua la valutazione perché non lo ha richiesto la Procura

In un ulteriore caso viene specificato che la verifica viene fatta un caso di infortunio e non fatta in caso di Malattia professionale.

Uno SPSAL effettua automaticamente la verifica solo in caso di grandi aziende; negli altri casi agisce solo su indicazioni specifiche del Pubblico Ministero.

Dalla somministrazione di questa domanda emerge anche che in un servizio verrà effettuato un apposito corso di formazione in materia.

## B.RAPPORTI CON PROCURA DELLA REPUBBLICA

### 4. I rapporti tra Procura e Servizio PSAL sono regolati da accordi tra le parti o da Circolari (atti emanati di imperio) dal Procuratore Capo?

*Se sì: nel tempo sono state effettuate revisioni/implementazioni degli accordi? Per quale motivo? Sono emerse criticità nel corso di riunioni? Sono stati meri adeguamenti all'evoluzione delle norme di riferimento (processuali e/o sostanziali)? Per altri motivi?*

Una serie di domande del questionario è diretta alla evidenziazione di come vengono regolamentati i rapporti tra Procura della Repubblica e SPSAL in funzione di UPG

Solo in quattro AUSL i rapporti non sono mai stati formalmente regolati; invece, dove si è addivenuti ad una formalizzazione, questa basata su circolari (tre casi), accordi (due casi) e ordini di servizio (un caso).

Nei casi in cui non viene dichiarata una forma di regolamentazione (in due casi su quattro) viene specificato che vengono conferiti mandati specifici volta per volta e che, comunque, vi è una condivisione informale di procedure.

### 5. A quando risale la regolamentazione dei rapporti di cui sopra.

*E' possibile avere copia dell'atto che regola i rapporti e dei verbali degli incontri?*

Indipendentemente dalla modalità formale o non formale della regolamentazione dei rapporti tra Enti con questa domanda si è cercato di capire a quando risalga la regolamentazione dei rapporti.

A parte i due casi in cui non vi è mai stata regolamentazione, ed eccettuato il caso in cui si risale ai primi anni 90, tra le altre AUSL la regolamentazione più risalente nel tempo è dell'anno 2000.

Tabella 3

SI	60%		procedura definita con circolare	dal 2000 circa
			procedura definita con circolare	dal 2005
			procedura definita con circolare	dal 2006-2007
			procedura definita attraverso accordi	da primi anni '90
			procedura definita attraverso accordi	dal 2001-2002
			procedura definita con Ordine di Servizio	dal 2015
NO		40%	Non vi è procedura	
			Non vi è procedura	
			Vi è comunque condivisione di procedure non scritte	
			Vengono conferiti mandati specifici	

**6. Esiste, nell’ambito della Procura della Repubblica un gruppo di magistrati specializzato delegato dal Procuratore Capo in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro?**

*quando vengono posti dei quesiti le risposte sono formali o informali?  
 In quanto tempo si ha risposta?  
 Risponde il PM di riferimento o il Procuratore Capo?*

Presso sei Procure della Repubblica le notizie di reato che riguardano infortuni sul lavoro e tecnopatie vengono trattate da un gruppo di magistrati che si occupa solo o prevalentemente di tale materia. E’ stato creato un vero e proprio pool o un gruppo che si occupa di materie affini (vedi il “Gruppo fasce deboli” della Procura della Repubblica di Bologna)

Per quanto riguarda la domanda avente ad oggetto il tema della disponibilità dei magistrati della pubblica accusa a dare risposta ai quesiti o ai dubbi sorti agli UPG in sede di indagine, da quanto riferito da otto intervistati su dieci, emerge che nella maggioranza dei casi i rapporti sono di tipo informale e che i tempi per ricevere un riscontro sono, quando non immediati, comunque ragionevoli.

Nella maggioranza dei casi il chiarimento richiesto viene fornito da un Sostituto Procuratore della Repubblica, preferibilmente dal titolare dell’indagine.

Quando l’organizzazione dell’ufficio requirente prevede che le domande devono essere indirizzate al Procuratore Capo i tempi di risposta sono mediamente più lunghi; in un caso la prassi prevede che l’UPG stesso telefoni al Procuratore Capo che gli risponderà direttamente ed informalmente.

I rapporti che se ne ricavano appaiono essere piuttosto rapido se di tipo informale; se si richiede il formalismo i tempi diventano lunghi e a volte incerti.

Tabella 4

Risposta formale	20%		Risposta formale a quesiti formali via fax in 30 gg. Da titolare indagine
			Risposta in 7-10 gg. via email del Procuratore Capo
Risposta Informale		60%	Quesiti informali con risposta informale da Procuratore Capo
			Quesiti informali con risposte non sempre immediate del PM di riferimento
			Risposte informali e tempistiche variabili a seconda della complessità del caso
			Risposte informali in tempi brevi per quesiti riguardanti un procedimento in corso
			Risposte in tempi brevi sia in forma scritta che non a seconda della forma della richiesta
			Risposta telefonica immediata dal PM di turno o del PM delegante. A quesiti scritti risposte formali lente
N.D.		20%	

Nel caso venga richiesto un appuntamento invece, in un caso i tempi di attesa risultano, in altri due casi si rilevano tempi brevi per la fissazione di un incontro con il Procuratore Aggiunto che verrà formalizzato con relativa verbalizzazione di quanto trattato. Ciò emerge dall’analisi delle risposte fornite da tre intervistati.

**7. Vengono effettuate riunioni periodiche tra UPG SPSAL e Procuratore Capo e/o Pool di magistrati specializzati delegati nella materia?**

*A tali riunioni partecipano anche altri soggetti deputati alla vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro?*

Le risposte alla domanda evidenziano che nessuno calendarizza sistematicamente degli incontri di verifica.

In un caso si precisa che le riunioni effettuate sono a richiesta specifica, in un altro caso si specifica che vengono effettuati 1-2 incontri all'anno tra direttore del servizio e coordinatore del pool di magistrati, sempre senza una precisa programmazione.

A tali riunioni non partecipano altri soggetti deputati alla vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

## C. CASO CHE HA DATO PARTICOLARI PROBLEMI

### 8. Mi esponga un caso di indagine su malattia professionale che, indipendentemente dalla gravità del fatto stesso, le ha generato più problematicità nel rapporto con la Procura della Repubblica di riferimento

*Questa domanda, da farsi necessariamente per prima, è quella che indirizzerà l'evoluzione di tutta l'intervista.*

*E' una domanda necessariamente aperta destrutturata la cui risposta presuppone che l'intervistato faccia emergere tutte le criticità rilevate nel caso concreto.*

*Servirà per capire quali siano le priorità e le aspettative di risoluzione delle problematiche emerse.*

A questa domanda hanno risposto cinque intervistati riferendo ciascuno un caso.

Di seguito le casistiche.

- 1) Si tratta di una discopatia in cui il servizio aveva posto il dubbio sull'origine professionale della stessa. Il Procuratore aveva richiesto ulteriori accertamenti (aveva chiesto di ascoltare un numero consistente di persone) in quanto riteneva che l'origine professionale della patologia fosse evidente.
- 2) Il Procuratore Capo ha richiesto una indagine ambientale all'ARPA per un caso di sospetto tumore professionale in una grande azienda, invece di richiederlo direttamente allo SPSAL. In effetti è un problema più di tipo procedurale che di merito.
- 3) In un paio di infortuni sono emerse delle problematiche con la PR dovute a visioni differenti tra PR e SPSAL, richieste pressanti di indagare su questioni dove non si riteneva necessario procedere.
- 4) Si tratta di un caso di un gruppo di malattie professionali da sovraccarico biomeccanico AASS. Le comunicazioni alla Procura della Repubblica hanno riguardato 23 casi (15+9) inviati in due comunicazioni distanziate da circa un anno. A conclusione del primo rapporto, per entrare nel merito delle patologie e delle finalità dell'indagine, è stato chiesto un incontro con il PM cui erano stati affidati i casi. Sebbene il PM abbia esortato gli operatori a proseguire il lavoro di indagine per evidenziare la finalità preventiva del lavoro e sia stata trasmessa la seconda trince dell'indagine, ad oggi non si hanno notizie del procedimento. Sembra che sia stato archiviato tutto il lavoro.
- 5) In un caso di mesotelioma: l'allora procuratore capo chiese di indagare sulla possibile presenza di colpe generiche (imprudenza, imperizia, ecc.) in quanto non vi erano violazioni specifiche delle norme. Queste richieste generarono alcune tensioni tra la PR e lo SPSAL

## D. CIRCOLARE 10

### 9. Vengono applicate le indicazioni della circolare 10 della RER?

*E' stato preso in considerazione di formalizzare l'applicazione di quanto previsto dalla circolare 10?*

Una sola AUSL ha dichiarato di non aver ancora applicato le indicazioni della circolare 10 ma ha anche precisato che, a livello di area vasta stanno studiando il metodo per adottarla; attualmente applicano delle procedure precedenti l'emanazione della circolare 10.

Tuttavia, se a fronte di quattro intervistati che hanno dichiarato di aver applicato integralmente la circolare 10, altri cinque hanno risposto segnalando una applicazione ancora da perfezionare. Questo terzo tipo di risposta rappresenta la maggioranza delle risposte fornite.

Le ragioni che motivano incompletezza sono le seguenti:

- non viene rispettata l'indicazione di comunicare tutte le denunce alla PR, viene fatto solo nei casi in cui vi è l'ipotesi di reato
- la circolare non si applica tale e quale.
- le indicazioni non vengono applicate nella loro totalità, si valuta caso per caso (ad esempio il criterio del 6% INAIL non viene sempre adottato).
- In un caso viene specificato che “vengono applicate le indicazioni della circolare soprattutto per le malattie professionali anche se non vi è stata una vera e propria formalizzazione. Si segue la circolare e le indicazioni della Procura della Repubblica.”
- Un altro intervistato precisa che le indicazioni vengono applicate ad eccezione della mancata elaborazione di procedure. La direzione DSP aveva, di concerto con le Direzioni, nell'ambito del percorso finalizzato all'accreditamento, data indicazione di limitare il numero delle procedure che governano le attività.

Tabella 5

SI	90%	Vengono applicate le indicazioni della circolare 10
		Vengono applicate le indicazioni della circolare 10
		Vengono applicate le indicazioni della circolare 10
		Vengono applicate le indicazioni della circolare 10
		MA non viene rispettata l'indicazione di comunicare tutte le denunce
		MA la circolare non si applica tale e quale
		MA si valuta caso per caso (non si applica sempre il criterio del 6% INAIL)
		Ma non sono state elaborate procedure
		Ma viene rispettata principalmente per indagini riguardanti tecnopatie
NO	10%	Non vengono applicate le indicazioni della circolare 10

## 10. La Procura della Repubblica si è espressa nei confronti della Circolare 10?

*Ha espresso considerazioni favorevoli, negative o dubbiose sulla concreta applicabilità concordata?*

Anche in questo caso l'analisi delle risposte non si può fermare ad un mero censimento di sì e di no.

Quattro sono le risposte incontrovertibili: da tre di queste apprendiamo che la Procura non si è espressa nei confronti della circolare, dalla restante che non si è a conoscenza di tale dato..

Per due volte, invece, la risposta negativa è accompagnata dalla considerazione che, forse, la Procura della Repubblica non è nemmeno a conoscenza dell'esistenza della circolare. Una risposta è stata ancora più precisa: "Non lo sappiamo, noi non l'abbiamo inviata alla PR".

Nei casi in cui la risposta è stata affermativa (4) rispetto alla conoscenza della circolare, solo in un caso si apprende che ne ha contestato alcuni punti. Nei restanti tre casi affermativi è stata accolta favorevolmente tanto da (in un caso) citarla in un Ordine di servizio<sup>6</sup>.

Nella tabella che segue vengono indicate le casistiche riscontrate

## 11. Gli altri soggetti che normalmente intervengono nelle indagini (DTL, PS, VVF, Polizia Municipale ecc.) sono al corrente dell'esistenza della circolare 10?

*Vi sono state espressi pareri, dubbi, rimostranze?*

Solo due intervistati sono certi che altri soggetti della vigilanza siano al corrente dell'esistenza della Circolare 10: uno precisa che la DTL ne è a conoscenza e che non ha posto problemi. In sei casi non si è al corrente, altri due intervistati ritengono che la circolare non sia conosciuta mentre un ulteriore precisa che non ci si è preoccupati di diffondere la Circolare 10.

Per quanto riguarda gli eventuali pareri, dubbi, rimostranze nei confronti di tale documento l'unica risposta data riguarda la DTL che non avrebbe posto alcun problema in proposito.

Tabella 6

SI	40%		La PR ne ha ricevuto copia ed ha contestato alcuni punti	Gli altri soggetti la conoscono
			La PR ne è a conoscenza e si è espressa durante una riunione	La DTL la conosce
			Alla PR è stata presentata e ne ha preso atto	Gli altri soggetti non la conoscono
			Alla PR è stata inviata e l'ha trasfusa negli ODS	Gli altri soggetti non la conoscono
NO		40%	La PR non la conosce	Non so se altri soggetti la conoscono
			La PR non la conosce	Non so se altri soggetti la conoscono
			La PR non la conosce	Non so se altri soggetti la conoscono
			Forse non ne conosce nemmeno l'esistenza	Non so se altri soggetti la conoscono
Non so		20%	Noi non l'abbiamo inviata alla PR	Non so se altri soggetti la conoscono
			Non ho alcuna notizia in proposito	Non so se altri soggetti la conoscono

<sup>6</sup> "I criteri di priorità indicati nella circolare sono stati citati anche nell'ODS e adottati dalla stessa PR. Nell'ODS viene anche specificato che quando intervengono più UPG nelle indagini, l'informativa deve essere unica e congiunta."

## E. RAPPORTI / MODULISTICA

### 12. Vengono redatti atti, effettuate rendicontazioni o rapporti sull'attività?

*Gli atti compiuti nel corso dell'indagine sono redatti seguendo modulistica/modelli di stile concordati con la Procura della Repubblica (magari quelli allegati alla Circolare 10)?*  
*Il modello di informativa è stato concordato con la Procura della Repubblica?*  
*Con quale cadenza viene inviata la rendicontazione?*

Dalle risposte date a questa domanda si evince che solo in tre PSAL su dieci viene utilizzata, per differenti motivi, la modulistica allegata alla circolare 10.

I motivi, raccolti nella tabella che segue, comunque non devono essere ritenuti dettati dalla volontà di disobbedire ad un atto amministrativo; ogni procura (così come ogni altro ufficio giudiziari) con il limite del rispetto delle leggi specificamente dal codice di procedura, adotta una modulistica che può essere difforme da quella utilizzata in altri luoghi.

Inoltre bisogna tenere conto che la modulistica è soggetta ad una rapida obsolescenza data dal susseguirsi di norme che possono portare alla necessaria modifica anche delle modulistiche. Non a caso codici e formulari sono pubblicazioni che gli operatori del diritto, acquistano annualmente.

Tabella 7

SI	60%		La modulistica è conforme a quella allegata alla circolare 10
			La modulistica è conforme a quella allegata alla circolare 10
			La modulistica è armonizzata rispetto a quella allegata alla circolare 10
			la modulistica allegata alla circolare 10 viene solo in parte utilizzata
			La PR ha visionato la modulistica allegata alla circolare 10 e ne ha aggiunta
Lo PSAL ha modificato la modulistica allegata alla circolare 10 per inserirla nelle sue procedure			
NO		40%	La notizia di reato viene trasmessa su modulistica indicata dalla PR
			La notizia di reato viene trasmessa su modulistica indicata dalla PR
			L'informativa è stata concordata con la PR
			Non è stato concordato un modello di informativa ma una copertina di trasmissione

Tutti i servizi PSAL inviano rendicontazioni annuali alla direzione aziendale USL ed alla regione mentre solo tre ricapitolano periodicamente alla Procura della Repubblica l'attività svolta in occasione dell'espletamento delle loro funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

Di queste tre:

- una invia semestralmente un elenco dei casi che devono essere presumibilmente archiviati (così come previsto dall'ODS)
- una effettua un ricapitolo annuale della gestione totale delle denunce di malattie professionali pervenute alla UO PSAL redigendolo su modulistica non concordata
- una, senza cadenza prefissata, invia i rapporti relativi a quelle malattie professionali per le quali non si procede ad indagine; tutto ciò sulla base di criteri concordati con la Procura della Repubblica anche se non formalmente.

## F. REGOLAMENTAZIONE INTERNA DEI SERVIZI

### 13. Ci sono referenti e/o coordinatori?

*Quali sono i loro ruoli/ compiti.*

*Si possono avvalere di propri consulenti tecnici sia interni che esterni.*

*Quali devono essere (e come sono regolati) i rapporti con gli ulteriori attori del procedimento (parti private, consulenti del PM, ecc.)?*

Dalle risposte emerge che, a parte i due casi in cui tutti gli operatori vengono coinvolti egual misura, l'organizzazione può essere così rappresentata:

- Il direttore è supervisore per malattie professionali sia per infortuni.
- Il direttore per tecnopatie ed un coordinatore Tecnici della prevenzione per infortuni.
- Un medico per tecnopatie ed un Tecnico della prevenzione per gli infortuni.
- Due medici ed un tecnico della prevenzione per gli infortuni.
- Il direttore , due medici per tecnopatie ed un tecnico della prevenzione per gli infortuni.
- Due medici ed un laureato in chimica referente dei Tecnici della prevenzione per gli infortuni.

Tabella 8

SI	10%	direttore e TdP
	30%	medico e TdP
		medico e TdP
		medico e TdP
	10%	due medici e dirigente chimico referente TdP
10%	due medici e TdP coordinatore	
NO	10%	direttore, due medici e TdP
	30%	Non vi sono referenti
		Non vi sono referenti
		Non vi sono referenti

Per quanto riguarda invece il ricorso a consulenze specialistiche, tutti i servizi PSAL fanno capo alle risorse interne del DPS (ad esempio alle UOIA).

Ove non presenti nell'AUSL di riferimento, vengono contattati mediatori culturali di associazioni o agenzie.

Il ricorso a consulenti tecnici esterni è sempre più raro così come è rarissimo il ricorso a i cosiddetti ausiliari; un intervistato ha riportato il caso di ricorso ad un ausiliario nominato dagli UPG per estrarre immagini da una telecamera.

#### **14. I servizi hanno riscontro del proseguo dei procedimenti originati dalle loro indagini?**

*Si conosce l'epilogo della procedura?*

*Nel senso di conoscerne l'esito sino al passaggio in giudicato dell'ultimo grado di giudizio.*

*In quanti casi vengono chiamati a testimoniare?*

A questa domanda la quasi totalità degli intervistati ha dato risposta negativa.

Di questi uno ha precisato che il suo servizio ha espressamente richiesto di essere notiziato in merito agli eventuali procedimenti originati dalle loro attività di indagine.

L'unica risposta affermativa contiene un distinguo: l'intervistato precisa che hanno riscontro del proseguo dei procedimenti originati dalle indagini delle malattie professionali, mentre nel caso di infortuni non vi è riscontro. Inoltre precisa che il servizio è coinvolto nella sperimentazione del "Portale NDR" che dovrebbe condurre nel tempo a conoscere l'esito delle indagini.

Per quanto riguarda la chiamata in udienza come testimoni d'accusa, anche in questo caso deve essere fatto un distinguo tra malattie professionali ed infortuni.

La maggior parte degli intervistati concordano nell'affermare che la gran parte di chiamate per testimoniare riguarda casi di infortuni.

Sebbene due intervistati dichiarino che vengono chiamati "in tutti i casi di malattia professionale e in gran parte degli infortuni" nonché "per quasi tutti i casi a processo", complessivamente le chiamate sono comunque rare.

### 15. In quanti casi il Pubblico Ministero in udienza coincide con il titolare dell'indagine?

*Se non era lo stesso (o se era un VPO) l'accusa in udienza era efficace?*

Questa domanda è volta a capire se si conosce un ulteriore aspetto del proseguo dell'attività di indagine svolta.

La domanda si occupa della prosecuzione dell'attività accusatoria in sede di giudizio.

Il fatto che l'accusa sia proseguita anche in udienza dallo stesso pubblico ministero titolare dell'indagine potrebbe sicuramente fare la differenza rispetto ad una accusa portata avanti da un collega (togato o meno) che abbia ricevuto il fascicolo in prossimità dell'udienza.

Rispetto a questa considerazione un solo intervistato ha precisato che il pubblico ministero non coincide mai e che, per questo motivo, l'accusa non risulta efficace.

Complessivamente, comunque, il Pubblico Ministero presente in udienza non risulta essere lo stesso che ha materialmente condotto le indagini preliminari.

Questo tema è uno di quelli che vengono affrontati dai protocolli "nazionali": in questi viene addirittura fatta una distinzione tra attività svolta da Pubblici ministeri di carriera "Togati" e Vice Procuratori Onorari.

Tabella 9

SI	100%	Vengono chiamati a testimoniare	Il PM quasi sempre non coincide
		raramente per tecnopatie, più frequentemente per infortuni	Il PM quasi sempre non coincide
		raramente per tecnopatie, più frequentemente per infortuni	Il PM quasi sempre non coincide
		raramente per tecnopatie, più frequentemente per infortuni	Il PM quasi sempre non coincide
		raramente per tecnopatie, più frequentemente per infortuni	Il PM non coincide mai
		raramente per tecnopatie, più frequentemente per infortuni	Il PM non coincide mai
		raramente per tecnopatie, più frequentemente per infortuni	Il PM non sempre coincide
		raramente per tecnopatie, più frequentemente per infortuni	Il PM coincide
		per tutte le indagini che proseguono in dibattimento	Il PM coincide
		per tutte le malattie professionali, per gran parte degli infortuni	Non lo sa

## G. DATI STATISTICI

### 16. Quante indagini di Polizia Giudiziaria su delega del P.M. vengono effettuate ogni anno?

*Se possibile farsi dettagliare quante per malattie e quante per infortunio.*

*Nell'ambito delle malattie sarebbe opportuno distinguere tra malattie certamente professionali, non professionali e multicausa.*

*Chiedere quante sono state le proposte di archiviazione e quante eventuali opposizioni (con supplemento di indagine) all'archiviazione sono state presentate.*

Tutti gli intervistati hanno fatto riferimento ai dati sulle inchieste relative ad infortuni e alle malattie professionali raccolti ogni anno attraverso le cosiddette schede SIRAS.

Di seguito si riportano i dati che fanno riferimento a tutte le inchieste condotte e concluse nell'anno, sia di iniziativa che su delega della magistratura e a prescindere dall'invio della documentazione in Procura.

**Tabella 10**

**Inchieste di iniziativa e delegate per infortuni e malattie concluse. Triennio 2012-2014<sup>7</sup>**

anno	inchieste					
	infortuni			malattie		
	di iniziativa	delegate	totale	di iniziativa	delegate	totale
2012	504	285	789	158	155	313
2013	487	214	701	159	157	316
2014	544	206	750	184	181	365
<b>totale</b>	<b>1535</b>	<b>705</b>	<b>2240</b>	<b>501</b>	<b>493</b>	<b>994</b>

<sup>7</sup> Cfr. Regione Emilia-Romagna – Assessorato Politiche per la Salute, Attività delle aziende USL in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, edizioni anni 2013-2014 e 2015. Per **Inchieste infortuni e malattie concluse**: raccolta di atti testimoniali, documentali, eventuale sopralluogo e atti conseguenti che abbiano comportato atti di polizia giudiziaria. La variabile si riferisce a tutte le inchieste per infortunio eseguite sia di iniziativa che su delega della magistratura concluse. Non sono inclusi gli accertamenti infortuni, intendendo per essi attività finalizzate alla maggiore conoscenza delle cause di un infortunio per aumentare la specificità nella selezione degli eventi da sottoporre poi ad inchiesta. (definizione dei LEA nazionali)

**17. E' disponibile una serie storica? E' possibile averne copia?**

*Valgono le considerazioni di cui sopra.*

Cinque intervistati su 10 dichiarano di avere la disponibilità di serie storiche.

Dei restanti due hanno dichiarato che non hanno la disponibilità di tale dato

**18. Specificamente relativamente a proposte di archiviazione vi sono state richieste (e quante) di ulteriore approfondimento da parte del PM.?**

*Se vi sono state tali richieste, quale è stata la motivazione per tale supplemento di indagine?*

Le risposte a questa domanda, schematizzate nella tabella n.10, fanno evincere che le informative inviate ai Pubblici Ministeri vengono considerate esaustive nella maggioranza dei casi e che comunque sono infrequenti le richieste di approfondimento.

In due casi la risposta è assolutamente negativa mentre in altre quattro, dal tenore delle precisazioni, si trae la conclusione che le richieste di approfondimento sono assai rare.

Tali risposte sono le seguenti:

- Raramente, a detta di due intervistati.
- In un caso, a detta di un intervistato
- Per malattie professionali mai e per infortuni forse un solo caso, a detta di un intervistato.

I rappresentanti dei restanti tre servizi hanno risposto nei seguenti modi:

- Vengono richiesti 20/25 approfondimenti all'anno.
- Vengono richiesti approfondimenti nel 10% delle archiviazioni.
- Vengono richiesti approfondimenti nel 10% delle inchieste.

Questo denota come la magistratura, nello specifico quella dell'accusa, ritiene valido l'operato degli UPG delle ASL della Regione Emilia-Romagna

**19. Vi sono stati casi (e quanti) di opposizioni all’archiviazione che abbiano portato il GIP ad ordinare il proseguimento delle indagini?**

*Se vi sono state tali richieste, quale è stata la motivazione per tale supplemento di indagine?*

In questo caso, per rappresentare correttamente l’esito delle risposte, alle risposte affermative devono essere necessariamente correlate le precisazioni fornite.

In questo modo si può evincere che, sebbene accada che il Giudice per le Indagini Preliminari chieda allo SPSAL dei supplementi di indagine, questo avviene molto raramente.

Sette intervistati hanno risposto:

- “Molto raramente” (1-2 casi di proseguimento delle indagini).
- “In alcuni casi” (senza precisazione della frequenza).

In relazione alle risultanze delle risposte a questa domanda si può affermare che la magistratura, e non solo quella dell’accusa, ritiene valido l’operato degli UPG delle ASL della Regione Emilia-Romagna

Tabella 11

<b>SI</b>	<b>70%</b>		Richiesta di approfondimenti da parte del PM	Richiesta di approfondimenti da parte del GIP
			Richiesta di approfondimenti da parte del PM	Richiesta di approfondimenti da parte del GIP
			Richiesta di approfondimenti da parte del PM	Richiesta di approfondimenti da parte del GIP
			Richiesta di approfondimenti da parte del PM	Richiesta di approfondimenti da parte del GIP
			Richiesta di approfondimenti da parte del PM	Richiesta di approfondimenti da parte del GIP
			Richiesta di approfondimenti da parte del PM	Richiesta di approfondimenti da parte del GIP
			Richiesta di approfondimenti da parte del PM	Richiesta di approfondimenti da parte del GIP
<b>NO</b>		<b>30%</b>	Il PM non ha mai richiesto approfondimenti	Richiesta di approfondimenti da parte del GIP
			Il PM non ha mai richiesto approfondimenti	Il GIP non ha mai richiesto approfondimenti
			Il PM non ha mai richiesto approfondimenti	N.D.

## 20. Il servizio mette a disposizione della Procura del personale?

*Questo personale viene distaccato? Per quante ore settimanali? Con quali mansioni?*

In un solo caso vengono messi a disposizione della Procura della Repubblica due tecnici della prevenzione per un totale di 20 ore settimanali

## 21. Le modalità di indagine sono state oggetto di incontri, corsi, progetti (Regionali, su proposta delle Sezioni Permanenti, delle singole AUSL ecc.), ai quali hanno partecipato tutti i soggetti/attori interessati?

*Se sì: sarebbe opportuno coinvolgere anche i GIP? In particolare non si ritiene che sarebbe opportuno far conoscere le modalità di effettuazione delle indagini? Il contenuto degli accordi?*

A questa domanda tutti gli intervistati hanno risposto facendo riferimento al corso per UPG organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e tenutosi nel corso dell'anno 2012.

Le singole AUSL, inoltre, hanno organizzato incontri di aggiornamento

- In quattro SPSAL sono stati invitati a relazionare dei magistrati
- In tre sono stati effettuati incontri specifici con la Procura della Repubblica
- In una è stato effettuato un corso con i carabinieri del RIS
- In tre casi sono stati organizzati corsi aziendali
  - Uno relativo ad infortuni complessi.
  - Uno generico

Un intervistato riferisce che è in programmazione un corso in materia di responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. 231/2001).

Tabella 12

SI	100%	Corso aggiornamento UPG	ulteriori incontri formativi
		Corso aggiornamento UPG	ulteriori incontri formativi
		Corso aggiornamento UPG	ulteriori incontri formativi
		Corso aggiornamento UPG	ulteriori incontri formativi
		Corso aggiornamento UPG	ulteriori incontri formativi
		Corso aggiornamento UPG	ulteriori incontri formativi
		Corso aggiornamento UPG	ulteriori incontri formativi
		Corso aggiornamento UPG	ulteriori incontri formativi
		Corso aggiornamento UPG	ulteriori incontri formativi
		Corso aggiornamento UPG	personale a disposizione della PR

## Indagini di P.G. per malattie professionali ed infortuni sul lavoro

*Obiettivo dell'indagine è l'approfondimento delle attività che gli operatori del Servizio PSAL dell'AUSL effettuano quali Ufficiale di Polizia Giudiziaria nonché delle relazioni che si instaurano con la Procura della Repubblica esclusivamente in materia di malattie professionali ed infortuni sul lavoro.*

id	DOMANDA	APPROFONDIMENTO	ANNOTAZIONI INTERVISTATORE
A	PROCEDURE		
1)	Il servizio ha adottato una procedura per le indagini di iniziativa?	<p>In particolare come ci si comporta in riferimento all'iscrizione nel registro degli indagati ed i relativi termini per l'azione penale ( quando e come si notizia la Procura)?</p> <p>In particolare questa procedura cosa prevede in merito alla modalità di coordinamento con la Procura della Repubblica?</p> <p>In particolare questa procedura cosa prevede in merito ai criteri di selezione dei casi da indagare in modo prioritario?</p> <p>Ed in merito alle modalità di attivazione delle indagini?</p> <p>Ed in merito alle modalità di</p>	

		conduzione delle indagini?	
2)	Quando si ritiene che “gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio”?		
3)	Viene effettuata una valutazione della responsabilità amministrativa dell'azienda ex D.Lgs. 231/2001?		
<b>B</b>	<b>RAPPORTI CON PROCURA DELLA REPUBBLICA</b>		
4)	I rapporti tra Procura e Servizio PSAL sono regolati da accordi tra le parti o da Circolari (atti emanati di imperio) dal Procuratore Capo?	Se si: nel tempo sono state effettuate revisioni/implementazioni degli accordi? Per quale motivo? Sono emerse criticità nel corso di riunioni? Sono stati meri adeguamenti all'evoluzione delle norme di riferimento (processuali e/o sostanziali)? Per altri motivi?	
5)	A quando risale la regolamentazione dei rapporti di cui sopra.	E' possibile avere copia dell'atto che regola i rapporti e dei verbali degli incontri?	
6)	Esiste, nell'ambito della Procura della Repubblica un gruppo di magistrati specializzato delegato dal Procuratore Capo in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro?	quando vengono posti dei quesiti le risposte sono formali o informali? In quanto tempo si ha risposta?. Risponde il PM di riferimento o il Procuratore Capo?	
7)	Vengono effettuate riunioni periodiche tra UPG SPSAL e Procuratore Capo e/o Pool di magistrati specializzati delegati nella materia?	A tali riunioni partecipano anche altri soggetti deputati alla vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro?	
<b>C</b>	<b>CASO CHE HA DATO PARTICOLARI PROBLEMI</b>		
8)	Mi esponga un caso di indagine su malattia professionale che, indipendentemente dalla gravità del fatto stesso, le ha	<i>Questa domanda, da farsi necessariamente per prima, è quella che</i>	

	generato più problematicità nel rapporto con la Procura della Repubblica di riferimento	<i>indirizzerà l'evoluzione di tutta l'intervista. E' una domanda necessariamente aperta destrutturata la cui risposta presuppone che l'intervistato faccia emergere tutte le criticità rilevate nel caso concreto. Servirà per capire quali siano le priorità e le aspettative di risoluzione delle problematiche emerse.</i>	
<b>D</b>	<b>CIRCOLARE 10</b>		
9)	Vengono applicate le indicazioni della circolare 10 della RER?	E' stato preso in considerazione di formalizzare l'applicazione di quanto previsto dalla circolare 10?	
10)	La Procura della Repubblica si è espressa nei confronti della Circolare 10?	Ha espresso considerazioni favorevoli, negative o dubbiose sulla concreta applicabilità concordata?	
11)	Gli altri soggetti che normalmente intervengono nelle indagini (DTL, PS, VVF, Polizia Municipale ecc.) sono al corrente dell'esistenza della circolare 10?	Vi sono state espressi pareri, dubbi, rimostranze?	
<b>E</b>	<b>RAPPORTI/MODULISTICA</b>		
12)	Vengono redatti atti, effettuate rendicontazioni o rapporti sull'attività?	Gli atti compiuti nel corso dell'indagine sono redatti seguendo modulistica/modelli di stile concordati con la Procura della Repubblica (magari quelli allegati alla Circolare 10)? Il modello di informativa è stato concordato con la Procura della Repubblica? Con quale cadenza viene inviata la	

		rendicontazione?	
<b>F</b>	<b>REGOLAMENTAZIONE INTERNA DEI SERVIZI</b>		
13)	Ci sono referenti e/o coordinatori?	Quali sono i loro ruoli/ compiti. Si possono avvalere di propri consulenti tecnici sia interni che esterni. Quali devono essere (e come sono regolati) i rapporti con gli ulteriori attori del procedimento (parti private, consulenti del PM, ecc.)?	
14)	I servizi hanno riscontro del proseguo dei procedimenti originati dalle loro indagini?	Si conosce l'epilogo della procedura? Nel senso di conoscerne l'esito sino al passaggio in giudicato dell'ultimo grado di giudizio. In quanti casi vengono chiamati a testimoniare?	
15)	In quanti casi il Pubblico Ministero in udienza coincide con il titolare dell'indagine?	Se non era lo stesso (o se era un VPO) l'accusa in udienza era efficace?	
<b>G</b>	<b>DATI STATISTICI</b>		
16)	Quante indagini di Polizia Giudiziaria su delega del P.M. vengono effettuate ogni anno?	Se possibile farsi dettagliare quante per malattie e quante per infortunio. Nell'ambito delle malattie sarebbe opportuno distinguere tra malattie certamente professionali, non professionali e multicausa. Chiedere quante sono state le proposte di archiviazione e quante eventuali opposizioni (con supplemento di indagine) all'archiviazione sono state	

		presentate.	
17)	E' disponibile una serie storica? E' possibile averne copia?	Valgono le considerazioni di cui sopra.	
18)	Specificamente relativamente a proposte di archiviazione vi sono state richieste (e quante) di ulteriore approfondimento da parte del PM.?	Se vi sono state tali richieste, quale è stata la motivazione per tale supplemento di indagine?	
19)	Vi sono stati casi (e quanti) di opposizioni all'archiviazione che abbiano portato il GIP ad ordinare il proseguimento delle indagini?	Se vi sono state tali richieste, quale è stata la motivazione per tale supplemento di indagine?	
20)	Il servizio mette a disposizione della Procura del personale?	Questo personale viene distaccato? Per quante ore settimanali? Con quali mansioni?	
21)	Le modalità di indagine sono state oggetto di incontri, corsi, progetti (Regionali, su proposta delle Sezioni Permanenti, delle singole AUSL ecc.), ai quali hanno partecipato tutti i soggetti/attori interessati?	Se si: sarebbe opportuno coinvolgere anche i GIP? In particolare non si ritiene che sarebbe opportuno far conoscere le modalità di effettuazione delle indagini? Il contenuto degli accordi?	

### 3.PARTE TERZA

#### 3.1.RIEPILOGO

##### **Organizzazione e gestione sistemica del flusso informativo**

Da quanto esaminato nei precedenti capitoli emerge la rilevanza del rapporto, non gerarchico, esistente tra Procura della Repubblica ed i servizi delle Aziende Sanitarie Locali che si occupano di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso operatori nominati Ufficiali di Polizia Giudiziaria dal Prefetto.

Rilevanza che ha stimolato più di un soggetto a coordinare e regolare tale rapporto, specie quando i servizi PSAL svolgono attività di propria iniziativa, ad esempio dando una formalizzazione allo scambio documentale tra i vari soggetti facenti parte della filiera.

Questo rapporto, in prima battuta è idealmente analizzabile con riferimento a quattro fasi.

Come già evidenziato, le attività dei servizi o delle unità operative delle AUSL agiscono soprattutto nell'ambito delle cosiddette indagini preliminari e, salvo convocazione avanti al giudice (ad esempio in giudizio dibattimentale per testimonianze), le attività terminano con la chiusura definitiva delle stesse.

Le quattro fasi riguardanti le indagini preliminari sono identificate in:

1. fase ante indagine preliminare ed in itinere
2. fase delle indagini preliminari in senso stretto
3. fase di chiusura delle indagini
4. attività di coordinamento extra indagini

e sostanzialmente corrispondono alle attività regolamentate dai documenti considerati.

1		Organizzazione e gestione sistemica del Flusso informativo	Fase ante indagine preliminare ed in itinere
2	a	Selezione casi da indagare	Fase delle indagini preliminari in senso stretto
	b	Assegnazione della priorità ai casi da indagare	
	c	Effettuazione indagini con relativi atti e redazione verbali	
	d	Atti irripetibili: incidenti probatori	
	e	Sequestri	
	f	Indagini 231	
3		Trasmissione informativa al P.M.	Fase della chiusura indagini
4	a	Rendicontazione periodica alla Procura della Repubblica dell'attività di PG effettuata dalle AUSL	Attività di coordinamento extra indagini
	b	Comunicazioni (feedback) da Procura della Repubblica su proseguo e/o esito indagini	
	c	Riunioni periodiche a cadenza regolare e prefissata	
	d	Formazione ed informazione comune	

##### **Gestori e destinatari del flusso informativo**

La definizione di chi -e come- debba gestire il flusso delle notizie aventi ad oggetto infortuni e malattie professionali che potenzialmente possono rivestire una rilevanza di tipo penale è fondamentale e rappresenta anche un elemento determinante, ovvero in grado di fare la "differenza" rispetto alle esigenze di efficacia dell'attività investigativa.

Di pari importanza è la precisa individuazione di quanti e quali siano i destinatari del flusso informativo delle potenziali notizie di reato.

<b>Selezione dei casi da indagare</b>	Successivamente alla individuazione dei soggetti preventivamente delegati delle indagini, è anche opportuno definire se tutte, o solo particolari fattispecie di notizie, debbono considerarsi delegate: come si è potuto constatare vengono pressoché sempre effettuate delle ben precise distinzioni (ad esempio si escludono gli infortuni e le malattie per le quali tutti i soggetti che possono avere responsabilità siano deceduti).
<b>Assegnazione della priorità ai casi da indagare</b>	Con riferimento, invece, delle attività durante le indagini preliminari assume grande rilievo la specifica di criteri utili alla gradazione delle priorità di trattazione delle indagini: il criterio dell'ordine di protocollazione viene affiancato, o talvolta superato, da altri criteri individuati sempre col fine di rendere più efficace l'attività investigativa. La preventiva definizione di modalità di effettuazione degli atti di indagine nonché delle forme di verbalizzazione di tali atti, irripetibili e non, costituisce un aiuto concreto per chi opera ed una modalità per agire in perfetta trasparenza, cosa che rappresenta di per sé un valore aggiunto.
<b>Trasmissione dell'informativa al P.M.</b>	Al termine delle indagini, senza differenze tra indagini di iniziativa o delegate, la predisposizione di una relazione di servizio corredata da documenti rientranti in una lista predefinita rende più agevoli le fasi successive del procedimento.
<b>Coordinamento extra indagini</b>	A queste prime tre fasi, che si compiono di pari passo con l'indagine, se ne aggiunge una ulteriore assai importante che consiste nel coordinamento extra indagini. In queste attività fase, necessariamente slegate dalle singole indagini, si pongono le fondamenta per la costante realizzazione di una azione efficiente ed incisiva. Si tratta di una fase composita che prevede la definizione di modalità (modulistica compresa), scadenziari, tempistiche e contenuti di rendicontazioni statistiche periodiche che l'AUSL dovrà inviare alla Procura della Repubblica.
<b>Da SPSAL verso Procura della Repubblica</b>	Si ritiene che, sempre nell'ottica di un corretto e proficuo scambio di informazioni, la fornitura di informazioni di ritorno relative all'esito dell'attività effettuata consente sia una valutazione di efficacia sia un potenziale miglioramento.
<b>Da Procura della Repubblica verso SPSAL</b>	In questo senso ai servizi PSAL dovrebbero pervenire dalla Procura dati circa le archiviazioni e le risultanze delle fasi predibattimentale e dibattimentale (se vi sono stati patteggiamenti, giudizi abbreviati, se i procedimenti si sono conclusi con condanne e/o con assoluzioni, se vi sono stati appelli ed eventuali ricorsi in cassazione).
<b>Forme di regolamentazione</b>	La regolamentazione di un iter così complesso può concretizzarsi amministrativamente secondo due modalità: un atto amministrativo unilaterale emesso dal Procuratore della Repubblica in quanto "capo" della Polizia Giudiziaria, oppure una macro-procedura concertata tra Procura della Repubblica ed Enti addetti alla vigilanza, eventualmente formalizzata attraverso la sottoscrizione di un accordo.
<b>Scelta ed ordine di citazione dei documenti analizzati</b>	I documenti che sono stati considerati più significativi fra quelli individuati nella presente ricerca, anche assumendo un taglio di rappresentatività delle diverse aree geografiche del paese, riguardano le regioni Piemonte, Toscana, Puglia ed Emilia-Romagna. L'ordine di citazione segue peraltro una sequenzialità logica e cronologica, partendo dall'origine della riflessione e procedendo verso una regolamentazione formale ed articolata, passando poi ad una proposta di implementazione ed infine ad una autoregolamentazione regionale di rapporti regolati a livello locale in maniere differenti ma non necessariamente discordanti. Quest'ultimo documento può offrire un terreno di riflessione per un approccio condivisibile con altri soggetti istituzionali.

	<b>Elementi</b>	<b>Piemonte</b>	<b>Toscana</b>	<b>Puglia</b>	<b>Emilia-Romagna</b>
	Data di redazione atto (se più di uno del più risalente)	2003	2011		2014
	Tipologia Atto (se più di uno del più risalente)	Circolare P.G. TO	Protocollo tra P. G. FI ed altri Enti		Circolare Assessorato Regionale
1	Uniformità di azione sul territorio	SI	SI		SI
2	Coordinamento con la Procura della Repubblica	SI	SI		SI*
3	Collaborazione con altri enti		SI	SI	
4	Governo flussi informativi	SI	SI		
5	Infortuni	SI	SI	SI	SI
6	Malattie professionali	SI	SI	SI	SI
7	Sensibilizzazione dei medici		SI		SI**
8	Scelta di criteri per la selezione dei casi da indagare	SI	SI		SI
9	Scelta dei criteri di priorità per l'effettuazione delle indagini	SI	SI		SI
10	Indicazione "lista" degli atti tipici da compiere		SI		SI
11	Indicazione "lista" dei documenti tipici da ricercare ai fini probatori		SI		SI
12	Rendicontazione puntuale alla Procura della Repubblica delle attività svolte	SI			
13	Previsione di un sistema informatizzato/ data base per archiviare quanto emerso durante le indagini e da condividere	SI			
14	Modulistica comune	SI	SI		***
15	Indagini ex 231		SI		SI
16	Formazione comune di tutti gli operatori	SI	SI		****
17	Evidenziazione valenza preventiva dell'attività		SI		SI
18	Evidenziazione/tesaurizzazione del contesto epidemiologico		SI		SI

(\*) Previsto anche se non ancora realizzato

(\*\*) Previsto da PRP

(\*\*\*) Prevista e realizzata ma non concordata formalmente con la Procura della Repubblica

(\*\*\*\*) In alcune AUSL i magistrati hanno tenuto corsi di aggiornamento.

**I diciotto punti salienti dei documenti analizzati**

Nella tabella che precede sono stati evidenziati diciotto punti salienti e ricorrenti individuati nella Circolare a firma dell'allora Procuratore Generale di Torino Gian Carlo Caselli, nei protocolli Toscano e Barese e nella circolare 10 dell'Emilia Romagna; le finalità dichiarate dei documenti sono, in via principale, l'uniformità di azione sul territorio, lo stretto coordinamento con la Procura della Repubblica e la collaborazione tra Enti, volta alla non sovrapposizione e moltiplicazione delle indagini sulla stessa notizia criminis. Proprio a tal fine viene dettagliatamente precisato come deve essere regolamentato il flusso delle notizie riguardanti infortuni e/o malattie professionali.

**INAIL come soggetto terzo "tipico" firmatario degli accordi**

A proposito dei soggetti firmatari dell'eventuale protocollo vi è da evidenziare come il soggetto "terzo" maggiormente coinvolto sia l'INAIL regionale: tale coinvolgimento è dato sia dalla volontà di rendere più fluido il passaggio di notizie tra soggetti destinatari di comunicazioni afferenti la materia indagata e per condividere anche dati che assieme possono fornire una visione più precisa, oltre che più ampia, del fenomeno indagato.

	<b>ENTI formalmente coinvolti e/o firmatari</b>	<b>Piemonte</b>	<b>Toscana</b>	<b>Puglia</b>	<b>Emilia-Romagna</b>
1	Procura Generale	SI	SI		
2	Procura della Repubblica	SI	SI	SI	
3	AUSL		SI	SI	SI
4	Assessorato regionale	SI			SI
5	INAIL regionale		SI	SI	

**Altri Enti eventualmente coinvolti**

A seconda delle varie realtà territoriali vengono inoltre coinvolte sia le Forze dell'Ordine diffuse capillarmente su tutto il territorio nazionale sia Enti che hanno una presenza condizionata dalla particolarità del territorio o dalle particolarità lavorative ivi svolte. Nella tabella che segue sono evidenziati i soggetti appunto citati nei documenti analizzati durante la ricerca. Tra i soggetti legati alla tipicità territoriale sono ad esempio da segnalare Enti come il Distretto Minerario se la Capitaneria di Porto.

**Istituti Ospedalieri**

In alcune realtà territoriali, inoltre, sono stati coinvolti Istituti Ospedalieri sia pubblici che privati, pronto soccorso, 118 e, in un caso, l'Istituto Nazionale per la ricerca sul cancro. Ciò è da correlarsi alla sempre più sentita necessità di sensibilizzare al problema infortuni e malattie professionali i medici ospedalieri, di famiglia, specialisti, legali e del lavoro che, sebbene obbligati dall'obbligo di referto e denuncia, talvolta dimenticano questo obbligo peraltro penalmente sanzionato. A riprova di quanto affermato vi è da segnalare come sia il piano nazionale della prevenzione, sia il piano regionale Emiliano romagnolo della prevenzione prevedano, per il periodo 2014-2018 una attività di sensibilizzazione di tali categorie professionali.

**Obblighi dei professionisti esercenti una professione sanitaria**

A tal proposito si segnala come, dal 15 settembre 2015, il professionista esercente una professione sanitaria che abbia conoscenza di una malattia professionale (patologia contenuta nell'elenco pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12.9.2014 il D.M. 10 giugno 2014 che aggiorna l'elenco delle malattie di cui al D.M. 11 dicembre 2009, patologie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi dell'articolo 139 del D.P.R.1124/1965 in presenza del fattore di rischio lavorativo), debba provvedere alla denuncia/referto alle autorità giudiziaria con modalità differenti rispetto al passato. La nuova normativa dispone che "Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia

professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore." Viene in pratica previsto l'invio telematico da parte dello stesso medico che viene a conoscenza della malattia professionale.

Per la formalizzazione e la diffusione a livello regionale si constata il coinvolgimento sia dell'Assessorato alla Sanità sia del Comitato Regionale di Coordinamento della regione di riferimento.

	<b>ENTI formalmente coinvolti e/o firmatari</b>	<b>SI/NO</b>
1	Comitato Regionale di Coordinamento	SI
2	INAIL provinciale	
3	INPS	SI
4	Direzione Territoriale del Lavoro	SI
5	Direzione Regionale del Lavoro	
6	Polizia di Stato	SI
7	Carabinieri	SI
8	Polizia locale/Polizia Municipale	SI
9	Vigili del Fuoco	SI
10	Guardia di Finanza	
11	Polizia Provinciale	
12	Istituti Ospedalieri/Istituti di ricovero e cura privati	SI
13	Istituti Ospedalieri facenti capo all' AUSL	SI
14	Istituti Ospedalieri Universitari	SI
15	Istituto Nazionale per la ricerca sul cancro	SI
16	Pronto soccorso	SI
17	118	
18	Distretto Minerario	
19	Capitaneria di porto	SI

### 3.2. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Come si è visto, in Italia i rapporti tra Procure della Repubblica e Servizi ispettivi AUSL, in assenza di specifiche previsioni di legge, vengono regolati in modi diversi. In Emilia-Romagna, in particolare, non esiste oggi una regolamentazione concordata ma esistono, in ogni sede di Procura della Repubblica, delle disposizioni operative che per contenuti di base non paiono discostarsi in modo significativo.

#### La Regione Emilia-Romagna e la "Circolare 10"

Data questa situazione, l'assessorato Sanità e Politiche sociali della Regione Emilia-Romagna, con l'obiettivo generale di promuovere una maggiore uniformità sull'applicazione delle norme sia sotto il profilo metodologico, sia sotto quello degli strumenti giuridici da adottare, nel 2014 ha adottato uno strumento amministrativo che si preoccupa di garantire in tutto il territorio regionale eguali procedure nello svolgimento delle attività di polizia amministrativa e giudiziaria svolta dagli operatori dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (SPSAL) e dei Servizi Impiantistici Antinfortunistici (UOIA) del dipartimento di Sanità Pubblica delle Aziende USL, sia durante l'ordinaria attività di vigilanza che durante quella svolta in corso di indagini per infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Nella presentazione delle "Indicazioni ai dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL in tema di vigilanza nei luoghi di lavoro - "Linee di indirizzo in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro, indagini per infortuni sul lavoro e per malattie professionali" meglio conosciute come "circolare 10" 8 il Direttore Generale Sanità e Politiche sociali specificava che

*"La regione, tra i propri obiettivi, si è infatti posta la finalità di garantire l'equità e la qualità della vigilanza, assicurando:*

*-una **programmazione coerente alle indicazioni nazionali** ed alle caratteristiche del territorio, declinata sulla base della rilevanza dei rischi, improntata a criteri di appropriatezza ed efficacia degli interventi;*

*-la **formazione e l'aggiornamento periodico** di tutti gli operatori delle Aziende USL impegnati nell'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro;*

*L'elaborazione di **linee guida procedurali atte a garantire la correttezza delle procedure** di polizia amministrativa e di polizia giudiziaria, **l'uniformità di applicazione delle norme e di comportamento procedurale** degli operatori addetti;*

*-il **coordinamento e l'integrazione** con gli altri organismi di controllo al fine di evitare **uplicazioni e sovrapposizioni** attraverso il puntuale funzionamento del Comitato Regionale di coordinamento della Pubblica amministrazione;*

*-la **verifica dei provvedimenti adottati in termini di guadagno di salute, la registrazione, rintracciabilità e reportistica dell'attività realizzata e dei relativi esiti.**"*

Tutto ciò nella consapevolezza che

*-"Nell'ambito della vigilanza vanno inserite le funzioni di Polizia Giudiziaria che collocano i Servizi nel complesso sistema di relazioni con l'Autorità Giudiziaria dettato dalle norme di procedura penale."*

*-"Fin dai primi atti di indagine, ed anche durante tutto il corso delle stesse, l'Organo*

---

<sup>8</sup> Regione Emilia Romagna, il direttore Generale Sanità e Politiche Sociali, circolare n.10 P.G.2014.0228589 del 5.06.2014, "Indicazioni ai dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL in tema di vigilanza nei luoghi di lavoro - "Linee di indirizzo in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro, indagini per infortuni sul lavoro e per malattie professionali"

*di P.G. si rapporta con la Procura per coordinamento delle attività di indagine e per valutare specifiche necessità, accertamenti o opportuni indirizzi operativi”*

*-“La vigilanza è uno strumento complesso di prevenzione, che integra in sé funzioni ed attività coordinate che richiedono competenze tecniche ampie e multidisciplinari; di particolare rilievo sono le **attività di conoscenza e di controllo sul territorio, di mappatura degli infortuni e delle malattie professionali**, le funzioni di polizia amministrativa, di polizia giudiziaria ed il coordinamento con l'autorità Giudiziaria.”*

**Affinità fra  
“Circolare 10” e gli  
altri documenti  
analizzati**

In affinità con quanto previsto dai documenti analizzati le linee di indirizzo prevedono tre delle fasi indicate nella tabella del paragrafo precedente, manca ovviamente la fase definita “Ante indagine preliminare ed in itinere” perché, trattandosi di atto unilaterale non avrebbe mai potuto prevedere la gestione di flusso informativo proveniente da soggetti terzi.

Per la fase delle indagini preliminari in relazione alla selezione casi da indagare, alla assegnazione della priorità ai casi da indagare, alla effettuazione indagini con relativi atti e redazione verbali, agli atti irripetibili/incidenti probatori, ai sequestri ed alle indagini 231, la circolare prevede che i Servizi adottino una procedura per le indagini di iniziativa che prenda in esame:

- fonti informative sugli eventi infortunistici il più possibile prossime all’infortunio;
- criteri di selezione degli infortuni e delle malattie da indagare in modo prioritario Nel caso delle tecnopatie uno deve essere fondato sul -contesto epidemiologico: situazioni caratterizzate da numerosi casi di patologie analoghe (correlate allo stesso agente causale) nella stessa azienda o, in subordine, dalla presenza di numerosi casi di patologie analoghe che si manifestino in lavorazioni simili, anche se in aziende diverse.
- modalità di attivazione delle indagini
- modalità di conduzione delle indagini;
- modalità di coordinamento con la Procura”

Inoltre, per un efficace esito del procedimento penale, la circolare stabilisce che il Servizio che sta agendo tramite i suoi operatori UPG come organo di PG, documenti dettagliatamente gli atti compiuti e redatti sulla base di un formulario allegato alla circolare e poi posti a disposizione del Pubblico Ministero.

Alla chiusura delle indagini l’attivazione ed i relativi atti saranno comunicati alla Procura della Repubblica anche se, all’esito degli accertamenti, non emergesse alcun reato.

Rispetto ai singoli contenuti della circolare ed al loro grado di applicazione da parte delle singole AUSL, si rimanda al capitolo nel quale è stato analizzato l’esito delle risposte ad un apposito questionario.

**Conclusioni**

Concludendo, in Emilia-Romagna ogni AUSL già da prima del 2014, anno di emanazione della circolare, aveva in essere modalità operative più o meno complesse per le relazioni e le attività aventi destinataria finale la Procura della Repubblica.

Nei gruppi tematici (agricoltura, edilizia, ecc.) costituiti a livello regionale dai servizi PSAL sono stati ad esempio affrontati i temi dell’uniformità, della correttezza e della trasparenza organizzando incontri di aggiornamento con esperti e magistrati, creando liste di controllo da usare nel corso delle visite ispettive nonché dandosi dei criteri quali quello del minimo etico a suo tempo elaborato dal gruppo edilizia.

Con l’emanazione della circolare ciò che era, in alcuni casi, basato su regole non scritte ed elaborato anche grazie alla particolare attenzione dei soggetti, ha cominciato ad essere proceduralizzato.

Questo nuovo modo di gestione dei rapporti si innesta in un contesto che, al di là delle normali differenze di sensibilità di operatori che hanno formazioni diverse, è

caratterizzato da una riconosciuta competenza professionale e la pone in valore. Se qualche distinzione è emersa riguarda la priorità assegnata ad obiettivi di prevenzione piuttosto che di repressione dei diversi soggetti coinvolti e le prassi e competenze a questi obiettivi correlate.

Questa definizione di metodi di selezione delle denunce, modulistiche comuni è un elemento di forza rispetto ad obiettivi di miglioramento continuo e ad una maggiore efficacia dell'attività investigativa che come più volte emerso contiene, oltre all'aspetto repressivo immediato, possiede una spiccata valenza preventiva.

**La “Circolare 10”  
come inizio di un  
percorso condiviso  
fra Enti**

Infine non pare azzardato affermare che la circolare possa essere appunto vista come una concreta opportunità per una più ampia condivisione di criteri, metodi ed elementi operativi rispetto ai temi trattati dai protocolli.

Per poter procedere verso ulteriori livelli di collaborazione ed integrazione, potrebbero essere focalizzate e sviluppate azioni relative a:

-strumenti e regole per la gestione dei flussi informativi;

-coinvolgimento di altri Enti facenti parte del Comitato Regionale di Coordinamento alla formalizzazione di quanto previsto da quella che abbiamo definito essere la fase "Attività di coordinamento extra indagini" con particolare riferimento alla formazione ed informazione reciproca e condivisa fra operatori del settore.

Tutto ciò potrebbe portare ad una migliore conoscenza delle dinamiche degli infortuni, dei determinanti infortunistici e delle esposizioni a fattori di rischio per la salute; conoscenza necessaria per produrre cambiamenti tecnici e organizzativi sul lavoro, idonei ad evitare il ripetersi di infortuni o malattie professionali analoghi

### 3.3.ANNOTAZIONI FINALI

**Proposte organizzative e operative della Procura Generale di Torino**

A supporto del riepilogo e delle considerazioni sopra esposte appare utile riportare alcuni passi di una circolare emanata subito dopo la pubblicazione del Testo unico dal dott. Gian Carlo Caselli Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino; queste proposte, sebbene risalenti nel tempo, appaiono tuttavia sempre attuali.<sup>9</sup>

**Monitoraggio dei procedimenti e del loro stato**

Nell'ottica di un sempre più efficace coordinamento tra enti, si auspicava che, alla luce del nuovo Testo Unico fosse possibile *“consentire alla Procura generale, con adeguata documentazione, un **monitoraggio aggiornato sulle pendenze e sullo stato dei procedimenti** in corso, con indicazione della rispettiva data di commissione del reato, di notizia criminis, di emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, di richiesta di rinvio a giudizio o di emissione del decreto che dispone il giudizio, oppure con indicazione della data della richiesta definitiva qualora sia di altro tipo (archiviazione, decreto penale, patteggiamento in indagini, oblazione.”*

**Monitoraggio delle comunicazioni provenienti da personale sanitario**

In particolare in materia di malattie professionali veniva segnalata *“l'opportunità di conoscere quante comunicazioni pervengano dal personale sanitario (medici competenti, medici ospedalieri, medici di famiglia), quante dall'INAIL e quante da privati. In proposito si precisa che i dati sono disponibili, per assicurare un'osservazione costantemente aggiornata: onde, ove non siano disponibili allo stato, è utile che gli uffici in indirizzo si attivino per procurarli in futuro.*

**“L'osservatorio sui tumori e sulle malattie professionali” di Torino**

*(Il punto forte dell'attività della procura di Torino nel settore delle malattie professionali è rappresentato dall'osservatorio sui tumori e sulle malattie professionali il quale attraverso un'attività di censimento e di monitoraggio delle patologie da lavoro correlate manifestatesi nel territorio del circondario, ha consentito di individuare specificamente le aziende e le lavorazioni a maggior rischio per determinate patologie ed ha permesso alla Procura di Torino di indirizzare le indagini nelle giuste direzioni e di riunire i casi simili verificatisi nelle stesse aziende (con un duplice effetto: preventivo, per l'eliminazione o la riduzione dei rischi nelle predette aziende, e repressivo, per la celebrazione dei processi con un elevato numero di persone offese e con maggiori probabilità di successo). Poiché la struttura e l'organizzazione dell'osservatorio non paiono facilmente riproducibili a livello locale (e comunque non brevi), l'unica soluzione per migliorare la tutela delle malattie professionali nel distretto appare allo stato quella che la procura generale utilizzi il materiale raccolto nell'attività della procura torinese e lo diffonda presso le procure distrettuali nelle cui rispettive circoscrizioni operino sedi distaccate delle imprese già oggetto di monitoraggio da parte dell'osservatorio torinese).*

**Gestione telematica dei dati relativi a fasi ed esiti dei procedimenti**

*Anche con riferimento ai procedimenti relativi alle malattie professionali, la Procura Generale rappresenta l'opportunità di acquisire, con mezzi telematici dati sul lavoro svolto nel primo grado del processo dalle procure distrettuali, quali gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari emessi nei casi di omicidio colposo, unitamente all'annotazione conclusiva della polizia giudiziaria e dell'eventuale consulenza tecnica effettuata, trasmessi anch'essi per via email o comunque su altro supporto informatico;”*

Nell'ottica di una efficace ottimizzazione dei rapporti con gli organi di vigilanza

---

<sup>9</sup> Procura Generale di Torino, “Proposte organizzative ed operative in materia di diritto penale del lavoro, in osservanza del T.U. 81/08”, “Il Foro Italiano” fascicolo di ottobre 2008, V, 277.

(Asl-Spresal, servizi ispettivi dell'INAIL, Direzione Provinciale del Lavoro) viene specificato che *"sarebbe interessante sapere quante volte gli organi di vigilanza abbiano segnalato, in sede di seconda visita, la persistenza delle violazioni antinfortunistiche accertate e quanti processi ex art.437 c.p. si siano celebrati a seguito delle seconde visite negative degli organi di vigilanza (dati ricavabili dal monitoraggio di cui al punto 1). In particolare si evidenzia la necessità di promuovere (d'intesa con le direzioni degli organi di vigilanza), momenti di formazione congiunta tra magistrati ed organi di vigilanza, anche al fine di consentire un proficuo scambio di esperienze, frutto della specificità dei ruoli rivestiti, nonché per una migliore formazione comune, mediante l'organizzazione di corsi di base e di aggiornamento, con frequenza obbligatoria, che tocchino non soltanto gli argomenti c.d. "tecnici" ma anche (ed in particolare) i profili connessi all'attività di polizia giudiziaria demandata agli ispettori.( In particolare, è necessario che gli ispettori (dipendenti dell'AUSL o delle Direzioni provinciali del lavoro), posti i poteri connessi alla loro funzione di ufficiali di polizia giudiziaria, affinino le nozioni base di diritto e procedura penale che consentano loro di redigere al meglio gli atti (verbali di ispezione, ma anche di sommarie informazioni, di elezione di domicilio, di nomina di difensore, ecc.) e di utilizzare al meglio gli strumenti del sequestro, (probatorio ma soprattutto preventivo) e della sospensione dell'attività imprenditoriale (ex art.14 D.lgs. 81/08).*

**Spunti per  
formazione ed  
aggiornamento**

*Saranno poi di evidente utilità le proposte e gli spunti operativi che perverranno in ordine all'opportunità di organizzare corsi di formazione mirati all'individuazione, all'analisi e valutazione dei rischi ed al correlato tema dei costi della sicurezza del lavoro, .....*"

**Archivio tematico  
informatizzato**

*Si ravvisava anche " la complementare esigenza d'implementare l'archivio tematico informatizzato coi dati relativi alle impugnazioni ed ai loro esiti e di assicurare che la raccolta dei precedenti di diritto applicato nel distretto sia consultabile da tutti gli operatori del settore." (In tal modo l'uso degli strumenti informatici si evolverà dalla attuale "informatizzazione dei soli fascicoli", ossia dei meri contenitori, a quella dei "procedimenti", ossia del cuore dei processi celebrati, garantendo la conservazione di un inestimabile patrimonio di professionalità spesa in questi anni dai magistrati esperti nel settore che hanno onorato la giustizia in materia.)*

**Formazione  
congiunta tra  
Magistrati ed Organi  
di Vigilanza**

*Con grande lungimiranza, nel 2008, veniva evidenziata anche "la necessità di promuovere (d'intesa con le direzioni degli organi di vigilanza), momenti di formazione congiunta tra magistrati ed organi di vigilanza, anche al fine di consentire un proficuo scambio di esperienze, frutto della specificità dei ruoli rivestiti, nonché per una migliore formazione comune, mediante l'organizzazione di corsi di base e di aggiornamento, con frequenza obbligatoria, che tocchino non soltanto gli argomenti c.d. "tecnici" ma anche (ed in particolare) i profili connessi all'attività di polizia giudiziaria demandata agli ispettori.( In particolare, è necessario che gli ispettori (dipendenti dell'AUSL o delle Direzioni provinciali del lavoro), posti i poteri connessi alla loro funzione di ufficiali di polizia giudiziaria, affinino le nozioni base di diritto e procedura penale che consentano loro di redigere al meglio gli atti (verbali di ispezione, ma anche di sommarie informazioni, di elezione di domicilio, di nomina di difensore, ecc.) e di utilizzare al meglio gli strumenti del sequestro, (probatorio ma soprattutto preventivo) e della sospensione dell'attività imprenditoriale (ex art.14 D.lgs. 81/08)".*

Quest'ultimo auspicio è ancora attuale almeno per due ordini di motivi. Il primo perché la materia della sicurezza del lavoro è una materia nella quale la giurisprudenza della Cassazione, oltre ad essere fortemente influenzata dall'evoluzione tecnica, risulta in continua evoluzione interpretativa.

Il secondo perché, nonostante l'attribuzione delle funzioni di Ufficiale di Polizia Progetto C AUSL Ferrara - **Pag. 82** – Versione a cura di ERVET

Giudiziaria, il personale delle AUSL è personale tecnico (medici, tecnici della prevenzione, ecc.) che sebbene svolga una attività di alto livello (come esplicitamente confermato dai magistrati contattati nel corso della ricerca) non essendo personale di polizia, a maggior ragione necessita di essere aggiornato rispetto alle modifiche di legge ed ai tecnicismi della professione confrontandosi con altri soggetti operanti nel settore.

**L'importanza della  
valorizzazione del  
dato epidemiologico**

Da ultimo una considerazione in merito alla necessità di creare e/o implementare banche dati già esistenti ai fini della Evidenziazione e tesaurizzazione del contesto epidemiologico; nel corso degli anni le AUSL hanno messo a punto dei sistemi informatizzati evoluti dai quali è possibile reperire informazioni sulle aziende che operano nel loro territorio con riferimento a gli eventi infortunistici, dei soggetti aziendali sanzionati e non, delle malattie professionali segnalate, delle prescrizioni emanate, ecc..

**Interconnessione  
delle varie banche  
dati esistenti**

*“Tale sistema permette alla ASL di disporre di una banca dati, in materia di igiene e sicurezza del lavoro, estremamente sofisticata ed utile ai fini delle indagini su nuovi casi: e ciò sia per la facilità di individuazione dei soggetti responsabili, sia per conoscere in tempo reale tutte le informazioni necessarie su di una azienda, quali ad es. quante e quali malattie professionali o infortuni siano stati segnalati nell’ambito di quella unità produttiva.....E’ auspicabile che il **“sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro”** di cui all’art.8 del Dlgs 9 aprile 2008 n.81 realizzi l’interconnessione di più utenti tra i quali l’autorità giudiziaria. Allo stesso modo qualora l’Autorità Giudiziaria preveda l’adozione di un sistema informativo in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro, sarà auspicabile l’interconnessione con i servizi degli S.Pre.S.A.L..”<sup>10</sup>*

---

<sup>10</sup> Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alba, punto 10 “sistema informatizzato banca dati ASL” del documento “Infortuni-Malattie professionali-Prescrizioni- Indicazioni operative” del 10 settembre 2007 con aggiornamento del gennaio 2010.

# **PROPOSTA DI PROCEDURALIZZAZIONE DELLE INDAGINI DI PG SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA CIRCOLARE N.10 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA.**

## **Indice**

2. Obiettivo e campo di applicazione.
3. Diagramma di flusso (flow-chart) indagini di Polizia Giudiziaria.
4. Matrice di correlazione attività/ruoli e responsabilità INDAGINI UPG AUSL su iniziativa.
5. Matrice di correlazione attività/ruoli e responsabilità INDAGINI UPG AUSL su delega del Pubblico Ministero.
6. Tipologia di indagini effettuate dagli UPG SPSAL.
7. Eventuali flussi informativi per tipologia di indagini effettuate dagli UPG SPSAL.
8. Verifica delle condizioni di cui alla Circolare n.10. Attivazione o meno delle indagini in base alle cause degli infortuni.
9. Verifica delle condizioni di cui alla Circolare n.10. Attivazione o meno delle indagini in base alle cause degli infortuni.
10. Verifica delle condizioni di cui alla Circolare n.10. Malattie professionali.
11. Atti di indagine.
12. Informativa da inviare al Pubblico Ministero al termine delle indagini: contenuti.
13. Esempio di Procedura per indagini di iniziativa realizzato dal Servizio PSAL dell'AUSL di Ferrara per indagini relative a casi di malattia professionale.
14. Criteri alla base delle procedure previste dai punti 4.1.2. e 4.2.2. della Circolare 10.

## **1.Obiettivo e campo d'applicazione**


Obiettivo della presente procedura è la gestione delle indagini aventi ad oggetto eventi che abbiano provocato infortuni e/o malattie professionali a lavoratori, effettuate sia su delega sia –principalmente- di iniziativa dei Servizi PSAL delle AUSL della regione Emilia-Romagna.

Il campo d'applicazione concerne:

- Gli infortuni sul lavoro definiti dal D.Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000 “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144” come l’evento, che avviene per la c.d. causa violenta, in occasione di lavoro (quindi ricollegabile allo svolgimento dell’attività lavorativa) dal quale deriva una lesione o una malattia del corpo che rende necessaria l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.
- Le malattie professionali, per le quali la lesione della salute avviene per una c.d. causa lenta, cioè un fattore di rischio per il quale il lavoratore resta esposto per un lungo periodo di tempo.

Di seguito

## **2.Diagramma di flusso indagini di Polizia Giudiziaria.**



### 3. Matrice di correlazione attività/ruoli e responsabilità INDAGINI UPG AUSL su iniziativa <sup>11</sup>

Rif. N°	Attività	Ruoli e responsabilità				
		SPSAL	PM	P.O.	Medici	Altri Enti
1a	Delega da parte del Pubblico Ministero		X			
1b	Notizia di reato pervenuta direttamente al Servizio PSAL	X			X	X
2	Verifica della tipologia di fattispecie penali violate	X				
3	Verifica della condizione di procedibilità	X				
3a	Presentazione querela			X		
3b	Procedibilità d'ufficio	X				
4	Discrimine fra fattispecie da indagare e fattispecie da non indagare	X				
5	Verifica delle priorità di trattazione	X				
6	Effettuazione delle indagini con documentazione dei relativi atti	X				
7	Trasmissione dell'informativa di fine indagini al Pubblico Ministero	X				

<sup>11</sup> La matrice individua delle relazioni, in fase successiva verranno specificate le responsabilità ed i ruoli che ogni soggetto sarà chiamato a svolgere in base ai compiti assegnati.

#### Legenda:

N°                    *referimento fase indicata nel diagramma di flusso (flow-chart)*

X                     *soggetto competente per l'attività indicata*

**SPSAL**            *UPG SPSAL*

**PM**                *Pubblico Ministero*

**GIP**               *Giudice per le Indagini Preliminari*

**GUP**               *Giudice per l'udienza preliminare*

**P.O.**               *Persona offesa/Infortunato*

**Medico**           *Medico che viene a conoscenza di un fatto/reato*

<sup>11</sup> In verde è evidenziata la fase dei "Flussi Informativi".

In blu è evidenziata la fase eventuale determinata dalle clausole di protocolli o circolari della Procuratore Capo della Procura della Repubblica di riferimento.

## **4.Modalità esecutive**

### **Fase 1**

#### **Impulso all'indagine**

##### **1a Conferimento di delega da parte del Pubblico Ministero (indagini delegate)**

Le indagini su delega del P.M. seguono le modalità di attivazione e conduzione previste dal PM nella specifica delega, tipicamente ai sensi dell'art.370 c.p.p.; l'Organo di PG si attiene al contenuto, ai quesiti specifici ed ai tempi previsti nella delega.

##### **1b Ricezione e protocollazione della notizia di infortunio o di malattia aventi origine lavorativa.**

Le notizie di eventi/infortunio/malattie aventi origine lavorativa che pervengono all'AUSL di competenza vengono protocollate e trasmesse per competenza al responsabile dell'Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro che attiverà l'attività di indagine assicurando fonti di prova e di responsabilità.

Tutto ciò operando con la consapevolezza che la tempestività di attivazione rispetto al momento di conoscenza dell'evento infortunistico è requisito fondamentale per assicurare efficaci fonti di prova e per assumere informazioni utili alle indagini.

Ciascun Servizio PSAL, salvo principi di ordine generale definiti a livello regionale dalla "Circolare 10" definirà nel dettaglio le modalità di realizzazione delle indagini mediante una apposita procedura.

### **Fase 2**

#### **Verifica della tipologia di fattispecie penali violate**

I servizi valutano i casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale al fine di rilevare o meno la configurabilità della violazione delle fattispecie previste dagli articoli 589, 590, 582 e 583 del codice penale.

### **Fase 3**

#### **Verifica delle condizioni di procedibilità**

I Servizi, nel caso si ravvisasse una delle fattispecie di reato verificate nel corso della "Fase2", devono verificare se questa sia perseguibile d'ufficio o a querela di parte. Ciò sia in caso di infortunio che di malattia professionale.

### **Fase 4**

#### **Violazioni penalmente rilevanti. Discrimine fra fattispecie da indagare e fattispecie da non indagare**

Le indagini dovranno essere effettuate quando si verificano le condizioni di seguito indicate.

#### **Nel caso di Infortunio**

- Morte
- Prognosi complessiva superiore a 40 giorni.

- Indebolimento permanente oppure perdita di un senso o di un organo.
- Persona offesa che sia una lavoratrice incinta se dal fatto deriva l'acceleramento del parto.
- Perdita di un arto o mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare ovvero permanente grave difficoltà di parola.
- Deformazione ovvero sfregio permanente del viso.
- Aborto della persona.

Per quanto attiene ai criteri di selezione da meglio definirsi nella procedura<sup>12</sup> che ogni servizio adotterà<sup>13</sup>, gli eventi infortunistici per i quali, di norma, non è necessario condurre indagini di PG sono

- Infortuni su datori di lavoro e lavoratori autonomi, fatti salvi i casi nei quali siano ipotizzabili responsabilità di terzi.
- Infortuni occorsi durante la conduzione di mezzi su strada, fatti salvi i casi nei quali, tramite flussi informativi definito localmente con Organi di PG specialisti (ad esempio Polizia Stradale, Polizia Locale), siano Ipotizzabili violazioni del D.Lgs. 81/2008.
- Infortuni occorsi a scuola durante la normale attività didattica, fatti salvi gli infortuni occorsi in laboratori scolastici.
- Infortuni riconducibili a cause accidentali, ad esempio:
  - Urti contro arredi presenti sul luogo di lavoro durante il normale transito.
  - Lesioni muscolo tendinee dovute a movimenti non coordinati oppure a piede in fallo in assenza di anomalie della superficie di transito.
  - Ferite da urto con utensili manuali per i quali non si è prevista specifica protezione o l'uso di DPI.
- Raggiunta prescrizione dei reati.
- Infortuni per i quali tutti i soggetti che possono avere responsabilità siano deceduti.

### **Nel caso di Malattia**

Le malattie verranno valutate in dettaglio nel caso di

- Morte
- Prognosi complessiva superiore ai 40 giorni
- Malattia certamente o probabilmente insanabile, ovvero malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa
- Indebolimento permanente di un senso o di un organo
- Perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero permanente e grave difficoltà di parola
- Aborto della persona offesa.

---

<sup>12</sup>Cfr. punto 4.1.2. Circolare 10

"I Servizi adottano una procedura per le indagini di iniziativa per infortuni sul lavoro che prenda in esame:

- Fonti informative sugli eventi infortunistici il più possibile prossime all'infortunio.
- Criteri di selezione.
- Modalità di attivazione delle indagini.
- Modalità di conduzione delle indagini
- Modalità di coordinamento con la Procura."

....."La procedura di indagine per infortuni sul lavoro di iniziativa definisce altresì la tempestività di attivazione rispetto al momento di conoscenza dell'evento infortunistico".

<sup>13</sup> Per tutte vedi l'esempio di procedura per le indagini afferenti malattie professionali, riportata al termine del presente capitolo.

In via generale, le malattie professionali per le quali non è necessario condurre una indagine di PG, sono<sup>14</sup>:

- Patologie contratte da Datori di Lavoro e Lavoratori Autonomi, fatti salvi i casi nei quali siano ipotizzabili responsabilità di terzi.
- Patologie riconducibili ad esposizioni professionali presso aziende non più esistenti , verificabili e per le quali non è acquisibile alcuna documentazione.
- Patologie riconducibili ad esposizioni professionali presso più aziende con rischi ed esposizioni similari.
- Patologie rispetto alle quali tutti i soggetti che possono avere responsabilità siano deceduti.
- Raggiunta prescrizione dei reati.

Tali fattispecie sono definite da una istruttoria preliminare, della quale si invia una informativa al PM.

## Fase 5

### Verifica delle priorità di trattazione

#### Nel caso di Infortunio

Infortuni per i quali, di norma, è prioritario condurre indagine di PG, sono quelli relativi a

- Caduta dall'alto o in profondità.
- Seppellimento.
- Folgorazione.
- Caduta materiali.
- Investimento mezzi.
- Esplosioni ed incendi.
- Asfissia.

---

<sup>14</sup> Cfr. punto 4.2.2. Circolare 10.

“ .....

Per quanto attiene ai criteri di selezione da meglio definirsi nella procedura che ogni servizio adotterà, gli eventi infortunistici per i quali, di norma, non è necessario condurre indagini di PG sono

- Fonti informative sulle malattie professionali il più possibile prossime alle indagini.
- Criteri di selezione delle malattie professionali da indagare in modo prioritario
- Modalità di attivazione delle indagini
- Modalità di conduzione delle indagini.
- Modalità di coordinamento con la Procura della Repubblica.

La procedura deve altresì definire i criteri di selezione delle malattie professionali da indagare in modo prioritario; questi sono fondati almeno su tre essenziali fattori, anche non concomitanti (di seguito esplicitati):

- Gravità delle lesioni (nel rispetto del criterio di procedibilità previsto dal codice penale).
- Contesto epidemiologico: situazioni caratterizzate da numerosi casi di patologie analoghe (correlate allo stesso agente causale) nella stessa azienda o, in subordine, dalla presenza in numerosi casi di patologie analoghe che si manifestino in lavorazioni similari, anche se in aziende diverse.
- Valenza preventiva dell'intervento di indagine: luoghi di lavoro e lavorazioni ancora esistenti e verificabili, ovvero situazioni di possibile persistenza dei fattori di rischio che hanno determinato la patologia in quel contesto produttivo e possibilità di avviare, a partire dall'indagine di PG, interventi mirati di prevenzione”.

- Intossicazione acuta.
- Ustioni.
- Amputazioni.
- Eventi che coinvolgono più lavoratori

### **Nel caso di Malattia**

Malattie professionali per le quali, di norma, è prioritario attivare una indagine di PG, sono:

- Patologie con esito mortale.
- Patologie certamente o probabilmente insanabili (ad esempio tumori).
- Patologie comportanti invalidità permanente (valutazione di invalidità INAIL +6%).

## **Fase 6**

### **Effettuazione delle indagini con documentazione dei relativi atti**

Nel contesto dell'attività di indagine di PG per malattie professionali, assume particolare importanza la documentazione dell'attività di PG ai sensi dell'art.357 c.p.p. in quanto, sulla disponibilità e sulla correttezza di tale documentazione si supporta l'indagine con le connesse valutazioni di responsabilità per violazione degli articoli 589 e 590 del codice penale.

Nel caso si rendano necessarie indagini o accertamenti con specifiche competenze tecniche (consulenze sanitarie specialistiche, analisi di laboratorio, etc.) l'Organo di PG, anche di propria iniziativa o a seguito di delega del Pubblico Ministero, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera, ai sensi dell'art.348 c.p.p..

E' quindi indispensabile, per l'efficacia dell'indagine e delle fonti di prova, documentare con verbali di PG:

### **Nel caso di Infortunio**

- Denunce, querele e istanze presentate oralmente.
- Sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte indagini.
- Informazioni assunte da persone informate sui fatti a norma dell'articolo 351 c.p.p..
- Sequestri.
- Operazioni e accertamenti previsti dall'art.349 c.p.p. (identificazione delle persone nei confronti della quale sono svolte indagini e di altre persone).
- Operazioni e accertamenti previsti dall'art.354 c.p.p. (accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose, sulle persone: verbale di rilievi fotografici)

Requisito essenziale è l'attivazione tempestiva delle indagini, in quanto alcuni accertamenti (ad es. fotografie, schizzi, etc.) sono atti di PG non ripetibili compiuti nelle immediatezze dell'evento; tali atti, opportunamente qualificati come atti di PG non ripetibili (art.354 c.p.p.), confluiscono direttamente nel fascicolo del dibattimento (e non solamente nel fascicolo del PM), e saranno quindi utilizzabili in sede dibattimentale, potendo contribuire in modo spesso determinante all'esito positivo delle indagini effettuate.

Nel caso si tratti di accertamenti tecnici caratterizzati da non ripetibilità così come previsti all'art. 360 c.p.p. (incidente probatorio), l'Organo di PG riferisce al PM che valuta se procedere disponendo le eventuali modalità di esecuzione.

### **Nel caso di Malattia**

- Acquisizione di cartelle sanitarie di documentazione sanitaria.
- Sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte indagini.
- Informazioni assunte da persone informate sui fatti a norma dell'articolo 351 c.p.p..
- Sequestri.
- Operazioni e accertamenti previsti dall'art.349 c.p.p. (identificazione delle persone nei confronti della quale sono svolte indagini e di altre persone).

Fin dai primi atti di indagine, se anche durante tutto il corso delle stesse , l'Organo di PG si rapporta con la Procura per il coordinamento delle attività di indagine e per valutare specifiche necessità, accertamenti o opportuni indirizzi operativi .

L'indagine di PG per malattia professionale ha come referente un medico specialista in medicina del lavoro UPG, eventualmente supportato da altre figure professionali.

L'indagine di PG per malattia professionale è costituita dalle seguenti fasi (*la sequenza potrà essere interrotta quando gli elementi raccolti evidenzino una eziologia non professionale o comunque non correlabile al lavoro*):

- Assunzione di sommarie informazioni ai sensi dell'art.351 c.p.p. dal lavoratore, quando possibile.
- Raccolta dell'anamnesi patologica e lavorativa del lavoratore: è fondamentale raccogliere queste informazioni direttamente dal lavoratore quando possibile.
- Raccolta di documentazione sanitaria , cartella sanitarie e di rischio, documentazione medico-legale INAIL, referti di visite specialistiche e di esami strumentali, etc..
- Raccolta di documentazione aziendale (organigramma aziendale, DVR, schede di sicurezza, documentazione storica, etc.)
- Sopralluoghi nei luoghi di lavoro, se ancora esistenti.
- Assunzione di sommarie informazioni ai sensi dell'art.351 c.p.p. da coloro che possono fornire informazioni utili (colleghi, familiari, altri).
- Valutazione delle adozioni adottate dall'azienda per la prevenzione del rischio che sia correlabile con la patologia di interesse (DVR, misure di prevenzione collettive, DPI, formazione e addestramento, sorveglianza sanitaria, etc.)

### **Fase 7**

#### **Trasmissione dell'informativa di fine indagini al Pubblico Ministero**

L'informativa è l'atto conclusivo dell'indagine di PG ed è trasmessa alla Procura della Repubblica; l'atto è firmato dagli Operatori UPG che hanno condotto l'indagine ed è accompagnato con nota di trasmissione a firma del Direttore/responsabile del Servizio.

L'informativa, costituita da una relazione con allegati (annotazioni di P.G., ex art.357 c.p.p. ed altri atti), deve contenere tutte le informazioni utili al PM per esercitare efficacemente l'azione penale.

#### **Nel caso di Infortunio**

L'informativa, in ogni caso, è costituita dai seguenti contenuti essenziali:

- Generalità.

- Data e ora di acquisizione della notizia di reato e del soggetto segnalante oppure data della delega del PM.
- Luogo e data dell'evento infortunistico e della commissione del reato.
- Nominativo della persona offesa e lesioni subite.
- Reati per i quali si procede.
- Nominativo degli UPG che hanno svolto le indagini.
- Evento infortunistico.
  - Ricostruzione dinamica dell'evento.
  - Rapporto di causa con l'evento: ricostruzione ed analisi del nesso causale ai fini degli articoli 40, 41 3 43 codice penale, utilizzando anche l'analisi controfattuale.
  - Eventuali motivazioni dell'impossibilità a ricostruire l'evento.
- Responsabilità.
  - Valutazione dei reati commessi in violazione di norme sulla salute e sicurezza del lavoro.
  - Analisi dei singoli nessi causali quale fonte essenziale del riconoscimento del reato colposo.
  - Valutazione del contesto generale di rischio, nel quale si inseriscono i nessi causali, per rafforzare la loro eventuale causalità all'evento.
  - Analisi delle responsabilità individuali.
  - Eventuali motivazioni dell'impossibilità ad individuare responsabilità penali.
- Eventuale valutazione della responsabilità amministrativa dell'azienda ex D.Lgs.231/2001 (sono di interesse gli infortuni sul lavoro occorsi dopo il 25.06.2007).
  - Valutazione di applicabilità del D.Lgs.231/2001.
  - Acquisizione di documentazione utile alla ricerca della colpa di organizzazione dell'Azienda ex D.Lgs.231/2001, ovvero, per la mancata prevenzione del reato di lesioni colpose o omicidio colposo commesso con violazione di norme sulla salute e sicurezza sul lavoro; richiesta di Modello Organizzativo di gestione ai sensi dell'art. 30 D.Lgs.81/2008 o di documentazione correlabile allo stesso.
  - Identificazione dei soggetti dell'Azienda (apicali o subordinati) che hanno commesso violazioni in rapporto causale con l'infortunio.
  - Valutazione della sussistenza del requisito dell'interesse o vantaggio ex D.Lgs.231/2001.
  - Valutazione delle deleghe di responsabilità ex art.16 D.Lgs.81/2008 alla luce della presenza o meno del Modello Organizzativo di gestione ai sensi dell'art.30 D.Lgs.81/2008.
- Allegati all'indagine.
  - Atti di PG qualificati come non ripetibili ai sensi dell'art.348 c.p.p..
  - Atti di PG relativi all'indagine.
  - Riferimento ad altri atti comunicati separatamente (verbali 758, sequestri, etc.).
  - Verbali di rilievi fotografici.
  - Documentazione acquisita utile alla comprensione dell'informativa (documenti tecnici quali DVR, POS etc.).
  - Documentazione sanitaria sulle lesioni subite.
  - Documentazione amministrativa (visure, contratti, etc.)


### Nel caso di Malattia

L'informativa, in ogni caso, è costituita dai seguenti contenuti essenziali:


- Generalità.
  - Data di acquisizione della segnalazione/certificazione/referto della malattia professionale e del soggetto segnalante oppure data della delega del PM.

- Data della insorgenza della malattia professionale.
- Data degli eventuali successivi aggravamenti della malattia professionale.
- Nominativo della persona offesa e lesioni subite.
- Reati per i quali si procede.
- Nominativo degli operatori che hanno svolto le indagini.
- Malattia professionale.
  - Descrizione della malattia professionale.
  - Attribuzione dell'insorgenza o aggravamento della patologia al lavoro all'attività lavorativa svolta presso una o più aziende.
  - Individuazione degli agenti causali e concausali.
  - Individuazione di possibili agenti interferenti ambientali non lavorativi.
- Responsabilità.
  - Valutazione dei reati commessi in violazione di norme sulla salute e sicurezza del lavoro.
  - Analisi dei singoli nessi causali tra le esposizioni correlabili ai reati commessi e la malattia accertata, quale fonte essenziale del riconoscimento del reato colposo, ai sensi degli articoli 40, 41 e 43 codice penale.
  - Analisi delle responsabilità individuali.
  - Eventuali motivazioni dell'impossibilità a ricostruire la storia della malattia e le eventuali responsabilità.
- Eventuale valutazione della responsabilità amministrativa dell'azienda ex D.Lgs.231/2001 (sono di interesse le malattie professionali riconducibili a condotte omissive e/o commissive tenute in tutto o in parte in epoca successiva al 25.06.2007 che abbiano causato l'insorgenza della malattia o che abbiano aggravato la stessa).
  - Valutazione di applicabilità del D.Lgs.231/2001.
  - Acquisizione di documentazione utile alla ricerca della colpa di organizzazione dell'Azienda ex D.Lgs.231/2001, ovvero, per la mancata prevenzione del reato di lesioni colpose o omicidio colposo commesso con violazione di norme sulla salute e sicurezza sul lavoro; richiesta di Modello Organizzativo di gestione ai sensi dell'art. 30 D.Lgs.81/2008 o di documentazione correlabile allo stesso.
  - Identificazione dei soggetti dell'Azienda (apicali o subordinati) che hanno commesso violazioni in rapporto causale con l'insorgenza o l'aggravamento della malattia professionale.
  - Valutazione della sussistenza del requisito dell'interesse o vantaggio ex D.Lgs.231/2001.
  - Valutazione delle deleghe di responsabilità ex art.16 D.Lgs.81/2008 alla luce della presenza o meno del Modello Organizzativo di gestione ai sensi dell'art.30 D.Lgs.81/2008.
- Allegati all'indagine.
  - Atti qualificati come non ripetibili ai sensi dell'art.348 c.p.p..
  - Atti di PG relativi all'indagine.
  - Riferimento ad altri atti comunicati separatamente (verbali 758, sequestri, etc.).
  - Verbali di rilievi fotografici.
  - Documentazione sanitaria del lavoratore.
  - Documentazione sanitaria sulle lesioni subite.
  - Documentazione acquisita utile alla comprensione dell'informativa (documenti tecnici quali DVR, registro esposizione cancerogeni, etc.).
  - Documentazione amministrativa (visure, contratti, etc.)

**5.Procedura adottata dallo SPSAL di Ferrara per le indagini afferenti malattie professionali <sup>15</sup>**



<sup>15</sup> La procedura cui si riferisce il diagramma di flusso, adottata dallo SPSAL di Ferrara per le indagini afferenti le malattie professionali, si trova in appendice.



**6. Matrice di correlazione attività/ruoli e responsabilità INDAGINI UPG AUSL su delega del Pubblico Ministero<sup>16</sup>**

Rif. N°	Attività	Ruoli e responsabilità	
		SPSAL	PM
1a	Conferimento di delega allo SPSAL. <sup>(17)</sup>		X
6	Conduzione delle indagini con documentazione dei relativi atti	X	
7	Trasmissione dell'informativa di fine indagini al Pubblico Ministero	X	

**7. Tipologia di indagini effettuate dagli UPG SPSAL**

Tipologia di indagine	PM	SPSAL	Eventuali altri soggetti che possono ricevere comunicazione di infortunio o di tecnopatia					
			FORZE DI POLIZIA	DTL	118	VVF	Vigili Urbani	ALTRI
Indagini dello SPSAL <u>su delega</u> del PM	X							
Indagini dello SPSAL <u>di iniziativa</u>		X						
Indagini <u>ex provvedimenti</u> del Procuratore Capo e/o del Procuratore Generale			X	X	X	X	X	X

**8. Eventuali flussi informativi suddivisi per tipologia di indagini effettuate dagli UPG SPSAL**

Flusso informativo	Articolo e norma di riferimento
Denuncia di malattia professionale	art. 139 DPR 1124/65
Referto Medico	Art.365 c.p.
Primo certificato medico di malattia professionale	Artt.52 e 53 DPR 1124/65
Delega da parte del Pubblico ministero	Artt.370 e 371 c.p.p.
Flusso informativo proveniente da altri Enti	

<sup>16</sup> In blu è evidenziata la fase eventuale determinata dalle clausole di protocolli o circolari della Procuratore Capo della Procura della Repubblica di riferimento.

### **9a. Verifica delle condizioni di cui alla Circolare n.10. Infortuni da non indagare**

<b>Infortuni da NON INDAGARE</b>	Infortuni occorsi a datori di lavoro ed a lavoratori autonomi.	Salvo le ipotesi in cui possa ravvisarsi una responsabilità di terzi (es. in edilizia, negli appalti, responsabilità del costruttore, ecc.)
	Infortuni stradali.	Fatti salvi i casi nei quali, tramite flussi informativi definiti localmente con Organi di PG specialisti, sono ipotizzabili violazioni del testo unico
	Infortuni in ambito scolastico avvenuti durante la normale attività didattica	Ad eccezione di quelli avvenuti nei laboratori
	Infortuni riconducibili a cause accidentali, ad esempio <ul style="list-style-type: none"><li>• Urti contro arredi presenti sul luogo di lavoro durante il normale transito</li><li>• Lesioni muscolo tendinee dovute a movimenti non coordinati oppure a piede in fallo in assenza di anomalie della superficie di transito</li><li>• Ferite da urto con utensili manuali per i quali non sia prevista specifica protezione o l'uso di DPI</li></ul>	
	Raggiunta prescrizione dei reati	
	Infortuni per i quali tutti i soggetti che possono avere responsabilità siano deceduti	

### **9b. Verifica delle condizioni di cui alla Circolare n.10. Malattie professionali da non indagare**

<b>Malattie professionali da NON INDAGARE</b>	Patologie contratte da Datori di Lavoro e lavoratori Autonomi	Fatti salvi i casi nei quali siano ipotizzabili responsabilità di terzi
	Patologie riconducibili ad esposizioni professionali presso aziende non più esistenti, verificabili e per le quali non è acquisibile alcuna documentazione.	
	Patologie riconducibili ad esposizioni professionali presso più aziende o rischi ed esposizioni similari	
	Patologie rispetto alle quali tutti i soggetti che possono avere responsabilità siano deceduti	
	Raggiunta prescrizione dei reati	

**10.Verifica delle condizioni di cui alla Circolare 10. Casi in cui è prioritario condurre indagini di PG:**

**Infortuni**

<b>Cause di infortunio che rendono PRIORITARIA l'indagine</b>	Caduta dall'alto o in profondità
	Seppellimento
	Folgorazione
	Caduta di materiali
	Investimento mezzi
	Esplosioni ed incendi
	Asfissia
	Intossicazione acuta
	Ustioni
	Amputazioni
	Eventi che coinvolgono più lavoratori
<b>Cause di malattia professionale che rendono PRIORITARIA l'indagine</b>	Patologie con esito mortale
	Patologie certamente o probabilmente insanabili (ad esempio tumori)
	Patologie comportanti invalidità permanente (valutazione di invalidità INAIL +6%)

**11.Verifica delle condizioni di cui alla Circolare 10. Casi in cui si devono attivare le indagini**

<b>Casi in cui SI DEVONO attivare le indagini</b>	<b>Infortuni</b>	Morte
		Prognosi complessiva superiore ai 40 giorni
		Indebolimento permanente oppure perdita di un senso o di un organo
		Persona offesa che sia una lavoratrice incinta se dal fatto deriva l'acceleramento del parto
		Perdita di un arto o mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare ovvero permanente grave difficoltà di parola
		Deformazione ovvero sfregio permanente del viso
		Aborto della persona offesa
	<b>Malattie professionali</b>	Morte
		Prognosi complessiva superiore ai 40 giorni
		Malattia certamente o probabilmente insanabile, ovvero malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa
		Indebolimento permanente di un senso o di un organo
		Perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero permanente e grave difficoltà di parola
		Aborto della persona offesa

## 12. Atti di indagine

<b>ID</b>	<b>Tipo di atto</b>	<b>Riferimento CP o CPP</b>	<b>Modello contenuto negli allegati della Circolare RER n.10</b>	<b>Note</b>
1	Assunzione di sommarie informazioni testimoniali (SIT)	art.351, c.1 c.p.p.		
2	Verbale di identificazione dei soggetti sottoposti ad indagine acquisendo copia dei seguenti eventuali documenti	art.349 c.p.p.		
3	Dichiarazione od elezione di domicilio	art.161 c.p.p.		Vedi BOX
4	Modello verbale di sopralluogo per azienda unità locale controllata		SI	Nonché di chiusura di intervento
5	Modello verbale per cantiere controllato		SI	Nonché di chiusura di intervento
6	Modello verbale di richiesta/esame documentazione		SI	
17	Modello verbale di prescrizione	ex Dlgs 758/94	SI	
11	Modello verbale di "misure urgenti"	art.20 Dlgs758/94	SI	
12	Modello verbale di disposizione	art.10 DPR 520/55	SI	
13	Modello verbale primo accesso ispettivo/contestazione di illecito amministrativo	art.301 bis T.U. e art.16 L.689/1981	SI	
14	Modello verbale di sospensione dell'attività di impresa	art.14 T.U.	SI	
15	Modello verbale di sequestro preventivo	art.321c.p.p.	SI	
16	Modello di verbale di sequestro probatorio	art.253 c.p.p.	SI	
17	Dichiarazioni spontanee ricevute da persona nei cui confronti vengono svolte le indagini	Art.350, c.7, c.p.p.		
18	Informazioni assunte da persone informate sui fatti	751 c.p.p.		
19	Modello verbale di accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone – sequestri.	354 c.p.p.		

Art.431 c.p.p.:

Fascicolo per il dibattimento

1. ....Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:
  - a) Gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;
  - b) I verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria ;
  - c) I verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore,
  - d) ...
  - e) I verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;
  - f) I verbali
  - g) Il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'art.236;
  - h) Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato qualora non debbano essere custodito altrove.
2. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.

Vedi anche gli articoli da 511 a 515 codice di procedura penale aventi ad oggetto la lettura di atti, verbali e dichiarazioni rese durante fasi precedenti a quella del dibattimento.

La legge 28.04.2014 n.67, entrata in vigore il 17 maggio 2014, ha sostanzialmente cancellato l'istituto della contumacia. Con la nuova normativa, quando la notificazione all'imputato della prima udienza non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (quando manca una condizione di procedibilità o il giudice ritenga di dover emettere sentenza di proscioglimento, ovvero il reato sia estinto), il Giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato irreperibile. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, il Giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso, provvedendo ad ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso. Con l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, il Giudice fissa la data per la nuova udienza. Solo per l'imputato assente, e cioè colui che nonostante abbia avuto notizia del processo a suo carico decida di non presenziarvi, è previsto che il processo continui e si concluda ordinariamente. Per quanto riguarda la decorrenza dei termini di prescrizione, essa è sospesa fino al momento in cui l'avviso non sia validamente notificato all'imputato.

L'art. 9 della legge n. 67/2014, in primo luogo, ha sostituito il testo dell'art. **420-bis c.p.p.**, ora rubricato "**Assenza dell'imputato**", il quale elenca **le** ipotesi tassative in cui il giudice può procedere in assenza dell'imputato:

- quando l'imputato, libero o detenuto, non sia presente all'udienza e, anche se impedito, abbia espressamente rinunciato ad assistervi;
- salvo il disposto dell'art. 420-ter, quando sussistano determinate condizioni dalle quali possa desumersi la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, individuate dal legislatore nella pregressa elezione o dichiarazione di domicilio, nella sottoposizione dell'imputato nel corso del procedimento ad arresto, fermo o a una misura cautelare, nella nomina di un difensore di fiducia e nella notifica a mani dell'imputato medesimo dell'avviso dell'udienza;
- nel caso in cui la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato risulti comunque "con certezza";
- e, infine, quando sia accertata la volontaria sottrazione – a opera dell'imputato – alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.

**13a.Informativa da inviare al Pubblico Ministero al termine delle indagini: contenuti.**

	<b>OGGETTO</b>	<b>CONTENUTO</b>
<b><u>NEL CASO DI INDAGINI AFFERENTI INFORTUNI SUL LAVORO</u></b>	<b>Generalità</b>	Data e ora di acquisizione della notizia di reato e del soggetto segnalante oppure data della delega del PM.
		Luogo e data dell'evento infortunistico e della commissione del reato.
		Nominativo della persona offesa e lesioni subite.
		Reati per i quali si procede.
		Nominativo degli UPG che hanno svolto le indagini.
	<b>Evento infortunistico</b>	Ricostruzione dinamica dell'evento.
		Rapporto di causa con l'evento: ricostruzione ed analisi del nesso causale ai fini degli articoli 40, 41 3 43 codice penale, utilizzando anche l'analisi controfattuale.
		Eventuali motivazioni dell'impossibilità a ricostruire l'evento.
	<b>Responsabilità</b>	Valutazione dei reati commessi in violazione di norme sulla salute e sicurezza del lavoro.
		Analisi dei singoli nessi causali quale fonte essenziale del riconoscimento del reato colposo.
		Valutazione del contesto generale di rischio, nel quale si inseriscono i nessi causali, per rafforzare la loro eventuale causalità all'evento.
		Analisi delle responsabilità individuali.
		Eventuali motivazioni dell'impossibilità ad individuare responsabilità penali.
	<b>Eventuale valutazione della responsabilità amministrativa dell'azienda ex D.Lgs.231/2001.</b>	Valutazione di applicabilità del D.Lgs.231/2001.
		Acquisizione di documentazione utile alla ricerca della colpa di organizzazione dell'Azienda ex D.Lgs.231/2001, ovvero, per la mancata prevenzione del reato di lesioni colpose o omicidio colposo commesso con violazione di norme sulla salute e sicurezza sul lavoro; richiesta di Modello Organizzativo di gestione ai sensi dell'art. 30 D.Lgs.81/2008 o di documentazione correlabile allo stesso.
		Identificazione dei soggetti dell'Azienda (apicali o subordinati) che hanno commesso violazioni in rapporto causale con l'infortunio.
		Valutazione della sussistenza del requisito dell'interesse o vantaggio ex D.Lgs.231/2001.
		Valutazione delle deleghe di responsabilità ex art.16 D.Lgs.81/2008 alla luce della presenza o meno del Modello Organizzativo di gestione ai sensi dell'art.30 D.Lgs.81/2008.
		<b>Allegati all'indagine</b>
	Atti di PG relativi all'indagine.	
	Riferimento ad altri atti comunicati separatamente (verbali 758, sequestri, etc.).	
	Verbali di rilievi fotografici.	
	Documentazione acquisita utile alla comprensione dell'informativa (documenti tecnici quali DVR, POS etc.).	
Documentazione sanitaria sulle lesioni subite.		
Documentazione amministrativa (visure, contratti, etc.)		

**13b. Informativa da inviare al Pubblico Ministero al termine delle indagini: contenuti.**

	OGGETTO	CONTENUTO
<p><b><u>NEL CASO DI INDAGINI AFFERENTI MALATTIE PROFESSIONALI</u></b></p>	<p><b>Generalità</b></p>	Data di acquisizione della segnalazione/certificazione/referto della malattia professionale e del soggetto segnalante oppure data della delega del PM.
		Data della insorgenza della malattia professionale.
		Data degli eventuali successivi aggravamenti della malattia professionale.
		Nominativo della persona offesa e lesioni subite.
		Reati per i quali si procede.
		Nominativo degli operatori che hanno svolto le indagini.
	<p><b>Malattia professionale</b></p>	Descrizione della malattia professionale.
		Attribuzione dell'insorgenza o aggravamento della patologia al lavoro all'attività lavorativa svolta presso una o più aziende.
		Individuazione degli agenti causali e concausali.
		Individuazione di possibili agenti interferenti ambientali non lavorativi.
		Descrizione della malattia professionale.
	<p><b>Responsabilità</b></p>	Valutazione dei reati commessi in violazione di norme sulla salute e sicurezza del lavoro.
		Analisi dei singoli nessi causali tra le esposizioni correlabili ai reati commessi e la malattia accertata, quale fonte essenziale del riconoscimento del reato colposo, ai sensi degli articoli 40, 41 e 43 codice penale.
		Analisi delle responsabilità individuali.
		Eventuali motivazioni dell'impossibilità a ricostruire la storia della malattia e le eventuali responsabilità.
	<p><b>Eventuale valutazione della responsabilità amministrativa dell'azienda ex D.Lgs.231/2001.</b></p>	Valutazione di applicabilità del D.Lgs.231/2001.
		Acquisizione di documentazione utile alla ricerca della colpa di organizzazione dell'Azienda ex D.Lgs.231/2001, ovvero, per la mancata prevenzione del reato di lesioni colpose o omicidio colposo commesso con violazione di norme sulla salute e sicurezza sul lavoro; richiesta di Modello Organizzativo di gestione ai sensi dell'art. 30 D.Lgs.81/2008 o di documentazione correlabile allo stesso.
		Identificazione dei soggetti dell'Azienda (apicali o subordinati) che hanno commesso violazioni in rapporto causale con l'insorgenza o l'aggravamento della malattia professionale.
		Valutazione della sussistenza del requisito dell'interesse o vantaggio ex D.Lgs.231/2001.
		Valutazione delle deleghe di responsabilità ex art.16 D.Lgs.81/2008 alla luce della presenza o meno del Modello Organizzativo di gestione ai sensi dell'art.30 D.Lgs.81/2008.
	<p><b>Allegati all'indagine</b></p>	Atti qualificati come non ripetibili ai sensi dell'art.348 c.p.p..
		Atti di PG relativi all'indagine.
		Riferimento ad altri atti comunicati separatamente (verbali 758, sequestri, etc.).
Verbali di rilievi fotografici.		
Documentazione sanitaria del lavoratore.		
Documentazione sanitaria sulle lesioni subite.		
Documentazione acquisita utile alla comprensione dell'informativa (documenti tecnici quali DVR, registro esposizione cancerogeni, etc.).		
Documentazione amministrativa (visure, contratti, etc.)		

**14.Criteri alla base delle procedure previste dai punti 4.1.2. e 4.2.2. della Circolare 10.**

<p align="center"><b>CRITERI DI SELEZIONE DA MEGLIO DEFINIRSI NELLA PROCEDURA PREVISTA DAI PUNTI 4.1.2. E 4.2.2 E DELLA CIRCOLARE 10</b></p>	<p align="center"><b>Infortuni</b></p>	<p align="center"><b>Oltre a definire la tempestività di attivazione rispetto al momento di conoscenza dell'evento infortunistico</b></p>	<p>Fonti informative sugli eventi infortunistici il più possibile prossime all'infortunio.</p>
			<p>Criteri di selezione.</p>
			<p>Modalità di attivazione delle indagini.</p>
			<p>Modalità di conduzione delle indagini</p>
			<p>Modalità di coordinamento con la Procura.</p>
	<p align="center"><b>Malattie professionali</b></p>	<p align="center"><b>Eventi infortunistici per i quali, di norma, non è necessario condurre indagini di PG</b></p>	<p>Fonti informative sulle malattie professionali il più possibile prossime alle indagini.</p>
			<p>Criteri di selezione delle malattie professionali da indagare in modo prioritario</p>
			<p>Modalità di attivazione delle indagini</p>
			<p>Modalità di conduzione delle indagini.</p>
		<p>Modalità di coordinamento con la Procura della Repubblica.</p>	
		<p align="center"><b>Criteri di selezione delle malattie professionali da indagare in modo prioritario; questi sono fondati almeno su tre essenziali fattori, anche non concomitanti</b></p>	<p>Gravità delle lesioni (nel rispetto del criterio di procedibilità previsto dal codice penale).</p>
			<p>Contesto epidemiologico: situazioni caratterizzate da numerosi casi di patologie analoghe (correlate allo stesso agente causale) nella stessa azienda o, in subordine, dalla presenza in numerosi casi di patologie analoghe che si manifestino in lavorazioni simili, anche se in aziende diverse.</p>
<p>Valenza preventiva dell'intervento di indagine: luoghi di lavoro e lavorazioni ancora esistenti e verificabili, ovvero situazioni di possibile persistenza dei fattori di rischio che hanno determinato la patologia in quel contesto produttivo e possibilità di avviare, a partire dall'indagine di PG, interventi mirati di prevenzione".</p>			

## GLOSSARIO

### Accertamenti e rilievi

*Rif. art.354 c.p.p. (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro) e art.113 disp.att.coord. c.p.p. (Accertamenti urgenti della Polizia Giudiziaria).*

Rappresentano atti tipici d'indagine di iniziativa della polizia giudiziaria. Presupposto degli accertamenti è il pericolo che, nell'attesa, le cose, le tracce, ed i luoghi pertinenti al reato vengano ad alterarsi, a disperdersi o a modificarsi e dalla circostanza che il Pubblico Ministero non abbia ancora assunto la direzione delle indagini oppure che non possa materialmente intervenire con tempestività.

Così come i rilievi urgenti, possono essere compiuti anche sulle persone ma non possono consistere in ispezioni personali; devono concretizzarsi in rilievi di natura meramente descrittiva e a immediata percezione visiva (si pensi alle lesioni o ferite riportate da un infortunato su parti del corpo esposte alla vista). A tali attività **può assistere il difensore** e, di quanto effettuato, **deve essere redatto apposito verbale** nel quale verrà effettuata l'identificazione dei luoghi e delle cose pertinenti al reato o ai reati in materia prevenzionistica riscontrati. Tale verbale dovrà anche contenere la descrizione dettagliata dello stato dei luoghi (impalcati, impianti) dove si è verificato il fatto/reato, oltre che delle caratteristiche delle cose (macchine, attrezzature, protezioni, dispositivi), con allegazione dei rilievi tecnici effettuati (schizzi, misurazioni) e di quelli fotografici eseguiti.

### Annotazioni

*Rif. art.373 c.p.p. (Documentazione degli atti) e art.115 disp.att.coord. c.p.p. (Annotazioni e verbali della Polizia Giudiziaria).*

Tutta l'attività che gli Organismi di Vigilanza sono chiamati a svolgere in veste di Ufficiale di Polizia Giudiziaria deve essere, salvo casi eccezionali, **contestualmente documentata in forma scritta**. Le annotazioni rappresentano la forma più semplice; sono appunti scritti che vengono **redatti senza formalità** e sono chiamati a documentare atti ed operazioni strumentali e comunque non tipizzate, utili alla prosecuzione o all'avvio delle indagini ispettive. Devono contenere:

- L'esatta indicazione dell'ufficiale di polizia giudiziaria procedente che le ha redatte.
- Le generalità complete delle persone che hanno preso parte alle operazioni.
- L'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui gli atti di indagine annotati sono stati svolti.
- L'enunciazione sintetica di quanto emerso e rilevato a seguito degli atti di indagine che si annotano.

### Archiviazione

*Rif. artt. 408 (Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato) e segg. c.p.p.*

Si tratta del provvedimento che il Pubblico Ministero richiede al Giudice per le indagini preliminari entro i termini di durata massima previsti dalla legge per il compimento delle indagini preliminari, allorché la notizia di reato si appalesa infondata (poiché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari

non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio) trasmettendo con la richiesta il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al Giudice per le Indagini Preliminari.

L'avviso della richiesta è notificato, a cura del Pubblico Ministero, alla Persona Offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione: nell'avviso è precisato che la persona offesa può, entro dieci giorni, prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.

Fuori dai casi in cui sia stata presentata opposizione dalla persona offesa, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al Pubblico Ministero. Se, invece, non accoglie la richiesta, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio.

A seguito dell'udienza, il giudice se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il loro compimento. Se, invece, non ritiene necessarie le suddette indagini e persiste nel mancato accoglimento della richiesta di archiviazione, dispone, con ordinanza, che entro dieci giorni il Pubblico Ministero formuli l'imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice, il giudice fissa con decreto l'udienza preliminare. L'udienza fissata per decidere sulla richiesta di archiviazione può anche chiudersi con una ordinanza di archiviazione, la quale è ricorribile per cassazione solo nei casi nullità previsti dall'art.127 c.5 c.p.p..

Nei casi di opposizione alla richiesta di archiviazione, la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari, indicando a pena di inammissibilità, l'oggetto della investigazione suppletiva ed i relativi elementi di prova. Se l'opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice dispone l'archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al Pubblico Ministero (art.410, c2, c.p.p.), altrimenti fissa la data dell'udienza in camera di consiglio.

Il Pubblico Ministero può richiedere l'archiviazione anche quando risulta che **manchi una condizione di procedibilità o che il reato sia estinto o che il fatto non sia previsto dalla legge come reato**. Il provvedimento di archiviazione non preclude la riapertura delle indagini. E' però necessaria l'autorizzazione con decreto motivato del giudice su richiesta del Pubblico Ministero prospettante l'esigenza di ulteriori investigazioni. **Quando la riapertura viene autorizzata, il Pubblico Ministero procede a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato e i termini di durata delle indagini preliminari cominciano a decorrere ex novo.**

Quando è ignoto l'autore del reato, il Pubblico Ministero, entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice o la richiesta di archiviazione o la richiesta di autorizzazione a proseguire le indagini. Se ritiene di accogliere la richiesta, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al Pubblico Ministero. Se, viceversa ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata, ordina l'iscrizione del nome di tale persona nel registro delle notizie di reato.

## Arresto

*Cfr. Art.25 c.p. (Arresto)*

*Cfr. Titolo VI cpp. (art.379-391 Arresto in flagranza e fermo)*

*Cfr. Art. 284 c.p.p. (Arresti domiciliari)*

**Nel diritto penale** è la pena detentiva prevista per le contravvenzioni; di regola si estende da cinque giorni a tre anni (art.25 c.p.). Quando non supera sei mesi, l'arresto può essere scontato in regime di semilibertà.

**Nel diritto processuale penale** è il provvedimento con cui gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria e della forza pubblica (e in alcuni casi anche il comune cittadino) privano della libertà una persona colta nell'atto di commettere un delitto. Si parla di arresto in flagranza con riferimento al provvedimento con cui è privato della libertà personale chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone, ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima (art.382 c.1. cpp).

Quando si parla di arresti domiciliari ci si riferisce, invece ad una **misura alternativa alla custodia in carcere**.

## **Denuncia**

*Rif. art. 139 del D.P.R. 1124/65 nonché Art. 21 Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. G.U. 23 settembre 2015, n. 221 - S.O. n. 53 c.d. "decreto semplificazioni".*

Dal 15 settembre 2015 il professionista esercente una professione sanitaria che abbia conoscenza di una malattia professionale (patologia contenuta nell'elenco pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12.9.2014 il D.M. 10 giugno 2014 che aggiorna l'elenco delle malattie di cui al D.M. 11 dicembre 2009, patologie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi dell'articolo 139 del D.P.R.1124/1965 in presenza del fattore di rischio lavorativo), deve provvedere alla denuncia/referto alle autorità giudiziaria con modalità differenti rispetto al passato.

Prima dei tale disposizione lo stesso medico effettuava anche la denuncia di malattia professionale ai registri INAIL ai fini statistici-epidemiologici. A partire dal 180° dalla pubblicazione del D.Lvo 151/2015 (e quindi dal 15 marzo 2016), tale obbligo si intende assolto con la trasmissione telematica del suddetto certificato. Così come si intende assolto l'obbligatorio invio all'INAIL della denuncia nei casi di malattia professionale che produca astensione dal lavoro superiore a 3 giorni.

## **Diritti della persona offesa**

*Rif. art.61 D.Lgs. n.81/2008 (Esercizio dei diritti della persona offesa).*

La norma fissa l'obbligo per il Pubblico Ministero di **dare immediata notizia all'INAIL**, in tutti i casi in cui si provveda ad esercitare l'azione penale per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose quando si appura che il fatto è stato commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ovvero di quelle relative all'igiene del lavoro o, infine, ha determinato l'insorgenza di una malattia professionale. Con tale comunicazione l'INAIL **ha la possibilità di costituirsi parte civile nei processi a carico del datore di lavoro inadempiente rispetto alle norme di prevenzione e di esercitare più celermente l'azione di regresso** attribuitagli dall'art.11 del DPR 30giugno 1965 n.1124 in combinato disposto

con l'art.10 del medesimo T.U.

## **Incidente probatorio**

*Cfr. Titolo VII c.p.p. (art.392-404 Incidente probatorio)*

Questo istituto consente di anticipare rispetto al dibattimento la fase di formazione della prova e di collocarla durante le indagini preliminari. La tipologia di prove da assumere e le situazioni che permettono di ricorrere a tale strumento, tassativamente elencate dall'art. 392 c.p.p., sono:

- a) la testimonianza, quando vi è fondato motivo di ritenere che un testimone non potrà essere esaminato nel dibattimento per infermità/altro grave impedimento o che lo stesso sia esposto "a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso";
- b) l'esame dell'indagato su fatti concernenti la responsabilità di altri;
- c) l'esame delle persone indagate di un reato connesso o collegato;
- d) il confronto, quando vi sono persone che in altro incidente probatorio o al P.M. hanno reso dichiarazioni discordanti;
- e) la perizia o l'esperimento giudiziale, quando la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;
- f) la ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.

La **richiesta di incidente probatorio** può essere formulata dal **P.M.**, anche sollecitato dalla persona offesa, o dall'**indagato** al **G.I.P.** o al **G.U.P.** e deve contenere a pena di inammissibilità:

- la prova di cui si chiede l'assunzione, i fatti che ne costituiscono l'oggetto e le ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale;
- le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova;
- le circostanze che rendono la prova non rinviabile al dibattimento.

La richiesta deve essere depositata nella cancelleria del G.I.P., unitamente a eventuali cose o documenti, e notificata a cura di chi l'ha proposta al P.M. e alle persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova i quali, entro 2 giorni, possono "presentare deduzioni sull'ammissibilità e sulla fondatezza della richiesta, depositare cose, produrre documenti nonché indicare altri fatti che debbano costituire oggetto della prova e altre persone interessate" (art. 396 c.p.p.).

Successivamente il giudice può pronunciare:

- **ordinanza di accoglimento** che deve indicare "a) l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni; b) le persone interessate all'assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni; c) la data dell'udienza" (art. 398 c.p.p.) che andrà comunicata insieme all'ora e al luogo in cui si procederà all'incidente probatorio al P.M. e notificata all'indagato, alla persona offesa e ai difensori almeno 2 giorni prima della data fissata;
- **ordinanza di inammissibilità** da comunicare immediatamente al P.M. e notificare alle persone interessate;
- **ordinanza di rigetto** da comunicare immediatamente al P.M. e notificare alle persone interessate.

L'udienza per l'incidente probatorio (art. 401 c.p.p.) si svolge in **camera di consiglio** con la partecipazione necessaria del P.M. e del difensore dell'indagato. **Ha altresì diritto di parteciparvi il difensore della persona offesa.** L'indagato e la persona offesa hanno diritto di assistere all'incidente probatorio quando si deve esaminare un testimone o un'altra persona. Negli altri casi possono assistere previa autorizzazione del giudice. "Le prove sono assunte con le forme stabilite per il dibattimento. Il difensore della persona offesa può chiedere al giudice di rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame. (...) Se l'assunzione della prova non si conclude nella medesima udienza, il giudice ne dispone il rinvio al giorno successivo non festivo, salvo che lo svolgimento delle attività di prova richieda un termine maggiore". Una volta che le prove siano state assunte sono utilizzabili in dibattimento ma solo nei confronti degli imputati i cui difensori abbiano partecipato alla loro assunzione (art. 403 c.p.p.).

## Indagine penale

*Rif. Art.55 c.p.p. (Funzioni della Polizia Giudiziaria) e Art.347 c.p.p. (Obbligo di riferire la notizia di reato).*

Nella loro qualifica di Ufficiali di polizia Giudiziaria gli ispettori delle AUSL devono svolgere qualsiasi indagine e attività disposta e/o delegata dall'autorità giudiziaria nonché, anche di propria iniziativa, attività rivolte alla prevenzione e repressione dei reati. Gli UPG degli SPSAL, quando accertano la violazione di specifici obblighi o divieti penalmente sanzionati, hanno l'obbligo di riferire immediatamente al PM con riferimento alle indagini preliminari dagli stessi svolte, al fine di acquisire le fonti di prova del reato.

L'informativa al PM deve essere in forma scritta e contenere:

- gli elementi essenziali del fatto di reato;
- gli altri elementi comunque rilevati;
- l'indicazione delle fonti di prova esaminate ed acquisite;
- la documentazione raccolta in sede di attività di indagine.

Tutti gli atti svolti in tale fase dagli UPG, di norma non costituiscono prova; la giurisprudenza, tuttavia, ha riconosciuto che **il verbale degli ispettori del lavoro nelle ipotesi in cui contenga la descrizione di cose, tracce o di luoghi, suscettibili di modifica nel tempo per eventi naturali o per comportamenti umani costituisce documentazione di attività irripetibile perché descrittiva di una situazione accertata in un determinato momento storico** (Cass. Pen, sez. III, 29 maggio 1992 n.6547)

## Informativa all'Autorità giudiziaria

*Rif. Art.347 c.p.p. (Obbligo di riferire la notizia di reato)*

Nella loro qualità di Ufficiali di Polizia Giudiziaria, il personale di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali ed il personale ispettivo delle Direzioni Territoriali del Ministero del Lavoro, quando accertano la violazione di specifici obblighi o divieti posti dalle leggi di tutela della sicurezza sul lavoro penalmente sanzionate, hanno l'obbligo di riferire immediatamente al Pubblico Ministero, ai sensi dell'art.347 c.p.p., con riferimento alle indagini preliminari dagli stessi svolte, al fine di acquisire le fonti di prova del reato rilevato ed accertato in sede di ispezione sul lavoro.

L'informativa al P.M. deve essere in forma scritta e deve contenere elementi comunque raccolti, l'indicazione delle fonti di prova esaminate e acquisite,

l'indicazione delle attività di indagine compiute e la relativa documentazione raccolta. Tutti gli atti che il personale ispettivo ha svolto in questa fase, peraltro, di norma non costituiscono prova, sebbene la giurisprudenza abbia riconosciuto al verbale degli ispettori del lavoro, nelle ipotesi in cui contenga "la descrizione di cose, di tracce o di luoghi, suscettibili di modifica nel tempo per eventi naturali o per comportamenti umani", costituisce "documentazione di attività irripetibile perché descrittiva di una situazione accertata in un determinato momento storico" (cfr. così espressamente Cass. Pen., sez. III, 29 maggio 1992, n.6547). Anche nei casi in cui il personale ispettivo deve procedere ad impartire una prescrizione obbligatoria (ai sensi dell'art.301, D.Lgs. n.81/2008 e degli artt. 20 e segg. D.Lgs. n.758/1994), rimane fermo l'obbligo di riferire al PM la relativa notizia di reato, ai sensi del citato art.347 c.p.p., giacché la prescrizione si caratterizza comunque come atto compiuto nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria (art.55 c.p.p.), con la specifica funzione di impedire che il reato accertato venga portato a conseguenze ulteriori.

## **Informazioni dall'indagato**

*Rif. Art.350 c.p.p. (Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini) e 357 c.p.p. (Documentazione dell'attività di Polizia Giudiziaria).*

Gli UPG. degli Organi Ispettivi possono procedere ad acquisire informazioni dall'indagato di propria iniziativa oppure su iniziativa dello stesso indagato o a seguito di delega del Pubblico Ministero.

Nel primo caso si ha l'acquisizione di "sommarie informazioni" **con obbligatoria presenza del difensore e previo avvertimento all'indagato circa la facoltà riconosciutagli dalla legge di non rispondere alle domande che gli verranno rivolte sui fatti oggetto di indagine.** L'indagato sarà invitato a declinare le proprie generalità e le sommarie informazioni acquisite saranno documentate in apposito verbale da trasmettere in originale al PM.

Al di fuori della stretta e dettagliata procedura prevista per le SIT, il personale di vigilanza potrà assumere indicazioni e notizie utili per l'immediata prosecuzione delle indagini, anche in assenza del difensore, ma soltanto sul luogo del reato e nell'immediatezza dei fatti che lo hanno integrato.

**Se è l'indagato che intende rilasciare dichiarazioni spontanee, gli UPG potranno procedere anche senza l'assistenza del difensore;** anche le dichiarazioni rese spontaneamente dall'indagato devono essere documentate in apposito verbale da trasmettere al PM.

Da ultimo, se il personale ispettivo procede per delega del PM ad un interrogatorio dell'indagato, interrogano la persona sottoposta ad indagini:

- Formulando in modo chiaro, preciso e dettagliato le circostanze del fatto che gli vengono addebitate e contestate;
- riferendo le fonti di prova acquisite, ove opportuno e se ciò non reca pregiudizio alle indagini;
- contestando gli elementi di prova che sono stati rilevati contro l'indagato;
- invitando l'indagato ad esporre ogni elemento utile alla propria difesa;
- ponendo direttamente domande volte a chiarire singoli particolari o a verificare la credibilità dell'interrogato;
- anche dell'interrogatorio dovrà essere redatto apposito verbale da

trasmettere al PM.

## **Prescrizione dei reati**

*Rif. Art.157 c.p. (Prescrizione, Tempo necessario a prescrivere).*

La prescrizione **estingue il reato** decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque in un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto ed a quattro se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.

Il giorno dal quale inizia a decorrere il tempo della prescrizione varia, quindi,

-nel reato consumato, dal giorno della consumazione;

-nel reato permanente, dal giorno in cui cessa la permanenza;

-nel reato continuato, dal giorno in cui cessa la continuazione.

**La prescrizione è sempre rinunciabile dall'imputato.**

## **Primo certificato INAIL di malattia professionale**

*Rif. Art.28 D.P.R. 1124/1965 e art.21 D.Lgs. n.151/2015.*

Modificando il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, con l'art. 21 del D.Lgs. n. 151/2015 sono state introdotte diverse semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con l'intento di ridurre gli oneri amministrativi in carico ai datori di lavoro.

Con la modifica all'art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965 i datori di lavoro saranno esonerati dall'obbligo di trasmettere il certificato medico all'INAIL quando effettuano la denuncia di infortunio o di malattia professionale per via telematica. Sarà, infatti, il medico certificatore che dovrà provvedere alla trasmissione del suddetto certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica, direttamente o per il tramite della struttura sanitaria competente al rilascio, utilizzando i servizi messi a disposizione dall'Istituto assicuratore. Viene precisato, infine, che i dati delle certificazioni, utili ai fini della denuncia di infortunio e di malattia professionale, sono resi disponibili telematicamente dall'Istituto ai soggetti obbligati a effettuare tale denuncia.

Con la disposizione di cui all'art. 21, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 151/2015 il datore di lavoro viene esonerato dall'obbligo di trasmettere all'autorità di pubblica sicurezza le informazioni relative alle denunce di infortunio. Infatti, il suddetto adempimento verrà posto a carico dell'INAIL, che lo effettuerà con modalità telematica, attraverso la cooperazione applicativa di cui all'art. 72, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 82/2005. Tra l'altro la suddetta comunicazione dovrà avvenire solo quando gli infortuni

avranno per conseguenza la morte o una prognosi superiore a trenta giorni, a differenza di prima quando la trasmissione doveva avvenire anche per gli infortuni aventi prognosi superiore a soli tre giorni.

Per consentire alle Direzioni Territoriali del Lavoro o ai corrispondenti uffici della Regione Sicilia e delle Province autonome di Trento e Bolzano di poter procedere alle inchieste amministrative sugli infortuni previste dall'art. 56 del D.P.R. n. 1124/1965, l'INAIL metterà a disposizione, mediante la cooperazione applicativa di cui all'art. 72, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 82/2005, i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.

Per quanto riguarda il Registro infortuni, il suo obbligo di tenuta viene abolito a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 151/2015.

L'efficacia giuridica delle modifiche al D.P.R. n. 1124/1965 sopra descritte avverrà solo a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 151/2015. Da quella data, inoltre, con la trasmissione per via telematica del certificato di malattia professionale, ai sensi dei modificati artt. 53 e 251 del D.P.R. n. 1124/1965, per le malattie professionali indicate nell'elenco di cui all'art. 139 del citato D.P.R., si intende assolto l'obbligo di trasmissione della denuncia di cui al medesimo art. 139, ai fini dell'alimentazione del Registro Nazionale delle malattie causate dal lavoro o ad esso correlate.

## Procedimenti speciali

*Cfr. Libro VI c.p.p. (art.438-464 Procedimenti Speciali) e Capo IX disp.att.coord. c.p.p. (artt.134-140 Disposizioni relative ai procedimenti speciali)*

I procedimenti speciali, *detti anche sommari e alternativi*, **costituiscono delle eccezioni alla normale struttura del procedimento penale caratterizzato dalle indagini preliminari, dall'udienza preliminare e dal dibattimento**. Sono stati istituiti allo scopo di rendere più fluido il funzionamento della macchina giudiziaria ed evitare che l'udienza preliminare e soprattutto il dibattimento siano delle soluzioni obbligate. Posti a monte del processo sono resi particolarmente appetibili da sconti di pena e altre provvidenze.

I procedimenti speciali sono:

- il **giudizio abbreviato** (artt.438 e segg. c.p.p.);
- l'**applicazione della pena a richiesta delle parti** (artt.444 e segg. c.p.p.);
- il **giudizio direttissimo** (artt.449 e segg. c.p.p.);
- il **giudizio immediato a richiesta dell'imputato** (art 419, comma5, c.p.p.

Tali procedimenti sono particolarmente veloci in quanto in essi fanno difetto una o più fasi processuali. Sono, infatti, privi dell'udienza preliminare il giudizio immediato e quello direttissimo; privi del dibattimento il giudizio abbreviato e l'applicazione della pena a richiesta delle parti; privi dell'udienza preliminare e del dibattimento il procedimento per decreto e l'oblazione discrezionale.

Essi assolvono ad una duplice finalità:

- la prima è quella di decongestionare la giustizia penale;
- La seconda è quella di dare, nella maggior parte dei casi, una risposta immediata alla criminalità in modo che il processo costituisca anche un valido deterrente per chi si accinge a delinquere.

Nei procedimenti speciali, ad eccezione del giudizio immediato a richiesta dell'imputato e del giudizio abbreviato, l'azione penale è esercitata dal Pubblico Ministero non con la richiesta di rinvio a giudizio ma con la formulazione dell'imputazione.

## Querela

*Rif. Art. cp. (artt.120 c.p. Diritto di querela e 152 c.p. Remissione della querela),*

*Querela = condizione di procedibilità 336-340 c.p.p.*

Atto mediante il quale la persona offesa da un **reato che non sia perseguibile d'ufficio** (cioè su iniziativa del Pubblico Ministero) o previa richiesta o istanza, manifesta la volontà che si proceda penalmente nei confronti del colpevole. La querela deve essere proposta **entro tre mesi** dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato manifestando la volontà che si proceda in ordine a tale fatto, mediante dichiarazione presentata, personalmente o a mezzo procuratore speciale al pubblico ministero, ad un ufficiale di polizia giudiziaria; l'autorità che riceve la querela provvede ad attestare la data ed il luogo della presentazione, ad identificare la persona che la propone ed a trasmettere gli atti al competente ufficio del pubblico ministero.

Il diritto di querela è suscettibile di **rinuncia** prima del suo esercizio e di **remissione** una volta esercitato, con la sola eccezione dei delitti contro la libertà sessuale e della corruzione dei minorenni, per i quali è irrevocabile

## Referto

*Rif. Art. 365 c.p. (omissione di referto) e Art. 334 c.p.p. (referto = notizia di reato)*

L'articolo 365 c.p. prevede che coloro che esercitano una professione sanitaria e che prestano la propria assistenza o opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si deve procedere d'ufficio, devono riferirne all'Autorità Giudiziaria.

Lo stesso articolo, al secondo comma, stabilisce che la norma non si applica "quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale".

Tali soggetti hanno **l'obbligo di far pervenire entro 48 ore** o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al Pubblico Ministero o a qualsiasi Ufficiale di Polizia Giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'Ufficiale di Polizia Giudiziaria più vicino nei casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio.

Secondo quanto disposto dall'articolo 590 c.p., tutti i fatti che abbiano determinato una malattia professionale con lesione grave o gravissima, possono presentare il carattere di un delitto perseguibile d'ufficio. Ai sensi degli articoli 582 e 583 c.p. la lesione personale è considerata grave nei seguenti casi:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è considerata gravissima, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Il contenuto del referto è descritto dal secondo comma dell'art.334 e **l'omissione o il ritardo sono sanzionati.**

## Sequestri

*Rif. Art. 253 c.p.p. (Oggetto e formalità del sequestro)*

*Rif. Art. 316 c.p.p. (Presupposti ed effetti del provvedimento)*

*Rif. Art. 321 c.p.p. (Oggetto del sequestro preventivo)*

Sono provvedimenti previsti dal codice di procedura penale che differiscono fra di loro per la finalità cui sono rispettivamente preordinati.

-Il **sequestro penale** (artt.253-265 c.p.p.) è un mezzo di ricerca della prova, che persegue la finalità di "accertamento dei fatti".

-Il **sequestro conservativo** (316-320 c.p.p.) ed il **sequestro preventivo** (artt.321-323 c.p.p.) sono misure cautelari reali. L'uno persegue la finalità di assicurare le garanzie patrimoniali per i crediti dello stato e per le obbligazioni civili derivanti dal reato; l'altro quella di prevenire "il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati".

## Sanzioni sostitutive

*Rif. Art.302 D.Lgs. n.81/2008 (La definizione delle contravvenzioni punite con la pena dell'arresto) e art.135 c.p. (Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive)*

L'art.302 del D.lgs.81/2008 prevede una forma di estinzione agevolata del reato la cui applicazione è riservata all'Autorità giudiziaria chiamata ad occuparsi delle contravvenzioni previste dal decreto e punite con la sola pena detentiva. La norma prevede che il giudice possa, su richiesta dell'imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all'art.135 c.p., vale a dire in ragione di 250, 00 euro, o frazione di 250,00 euro, di pena pecuniaria per ciascun giorno di pena detentiva. Tale sostituzione per ragguaglio, peraltro, può avvenire soltanto quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato e, in ogni caso, la somma non può essere inferiore a 2.000,00 euro. La sostituzione di pena non è consentita se la violazione ha avuto un qualsiasi contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui è derivata la morte o una lesione personale grave. Il reato di estingue decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione, semprechè l'imputato non abbia commesso ulteriori reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra quelli previsti dal testo unico, ovvero quelli di cui agli artt.589, c.2, e 590, c.3, c.p.p. con riferimento alle ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La norma rientra nel novero delle sanzioni sostitutive, introdotte con la L.n.689/1981, che **riguardano le pene detentive brevi e non comportano**

**la detenzione del condannato**, potendo essere applicate già con la sentenza di condanna, dunque prima che inizi l'esecuzione della pena.

Il presupposto oggettivo per l'applicazione di tali sanzioni, individuato dall'art. 53 L.689/1981 è **l'entità della pena**. Il giudice, se ritiene di dover determinare la durata della pena entro:

-due anni può sostituirla con la semidetenzione;

-un anno può sostituirla anche con la libertà controllata;

-sei mesi può sostituirla anche con la pena pecuniaria della specie corrispondente.

Le condizioni soggettive, previste dall'art.59, escludono dall'applicazione delle sanzioni sostitutive coloro che avendo riportato condanna, anche con più sentenze, superiori a tre anni di reclusione, hanno commesso il reato entro cinque anni dalla condanna precedente.

Le sanzioni sostitutive sono applicate in maniera discrezionale dal giudice secondo i criteri indicati dall'art.133 c.p. in base ad una valutazione prognostica sull'adempimento, da parte del condannato, delle prescrizioni inerenti alla sanzione sostitutiva. La discrezionalità tiene inoltre conto del parametro della maggiore idoneità al reinserimento sociale del condannato delle sanzioni sostitutive rispetto alla pena della reclusione che comporta la desocializzazione del condannato.

Rientrano tra le sanzioni sostitutive:

-l'espulsione dello straniero contemplata dall'articolo 16 d.lgs.286/1998;

-il lavoro sostitutivo introdotto dall'articolo 105 l. 689/1981.

## **BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA**

## Testi Giuridici

AA.VV ( a cura di B. Deidda e Gargani A.), Reati contro la salute e la dignità del lavoratore, Torino, Giappichelli Editore, 2012.

Basenghi F., Golzio L.E. (a cura), Zini A., La prevenzione dei rischi e la tutela della salute in azienda. Il Testo Unico e il decreto correttivo 106/2009, in collaborazione con CIPRAL dell'Università di Modena e Reggio Emilia, II edizione, Milano, IPSOA, 2009.

Brignone A., Infortunio, responsabilità, regresso. Profili sostanziali e processuali dell'azione di rivalsa dell'INAIL, Milano, Giuffrè editore, 2013

Gaito A. (a cura di), Procedura penale, Milano, IPSOA, 2013

Giubboni S., Rossi A., Infortuni sul lavoro e risarcimento del danno, Milano, Giuffrè editore, 2012

Giunta F., Micheletti D. (a cura di), Il, nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro, Milano, Giuffrè editore, 2010

Iarussi D., Manuale degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, Roma, Nel diritto editore, 2011

Leaci E., Caputo L., Sicurezza sul lavoro e responsabilità penali. Evoluzione normativa e dottrina. L'azione ispettiva. Gli atti di Polizia Giudiziaria. Rassegna di giurisprudenza, Milano, Il sole24Ore, 2000

Marani S. Larussa A., Indagini preliminari ed udienza preliminare, Milano, Altalex editore, 2015

Marinucci G. Dolcini E., Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano Guffrè editore, 2012

Picozzi M., Alberto Intini A., Scienze forensi. Teoria e prassi dell'investigazione scientifica, Torino, UTET Giuridica, 2009.

Rausei P., Sicurezza sul lavoro. Responsabilità. Illeciti. Sanzioni. Norme e procedure. Tabelle di sintesi e dizionario, Milano, IPSOA, Collana Prontuari per la sicurezza

Tiraboschi M., Fantini L. (a cura), Le nuove leggi civili. Il testo unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo (D.lgs.n.106/2009). Commentario al decreto legislativo n.81/2008 come modificato e integrato dal decreto legislativo n.106/2009, Milano, Giuffrè Editore, 2009.

## Riviste Giuridiche

Ascione M. La tutela penale rispetto al rischio amianto , in Giur. Merito, 2010, pag.0900B.

Blaiotta R., Causalità e neoplasie da amianto (nota a Cass. Sez.IV 11.'7.2002 Macola), in Cassazione Penale., annata 2003, pag.3391.

Chindemi D., Rischio amianto: elemento soggettivo del reato e nesso di causalità, in Resp. Civ e pre., 2010, pag. 0200B.

Chindemi D., Rischio amianto esteso alla popolazione: e obblighi del datore di lavoro, in Resp. Civ e pre., anno 2009, pag. 2597B.

Deidda B., Norme, storia, incognite e traguardi della in-formazione.. L'evoluzione della scienza e i profili medico legali e giudiziari in Italia e in Europa. Atti del convegno Nazionale tenutosi a Firenze il 20 settembre 2012, in "Rivista Ambiente Lavoro" speciale Malattie professionali, n.29/9 PDF anno 2012.

Deidda B., Cosa possono fare i magistrati per la salute dei lavoratori. I protocolli di indagine sono uno strumento che permette di fronteggiare la piaga degli infortuni sul lavoro, coniugando efficacia e professionalità, in *Questione giustizia*, 12 marzo 2015.

Guariniello R., Tumori professionali da amianto e responsabilità penale, in *Foro Italiano* annata 2003, pag. 324.

Leaci E, Caputo L., Sicurezza sul lavoro e responsabilità penali, Evoluzione normativa e dottrina, L'azione ispettiva, Gli atti di Polizia Giudiziaria, Rassegna di giurisprudenza, Il Sole 24Ore.

Magri M., "Decreto semplificazioni": lavoro accessorio, volontari, visite mediche e formazione, in I.S.L., n.11/2015.

Magri M., Attrezzature di lavoro e generatori di vapore nel "Decreto Semplificazioni", in I.S.L., n.11/2015.

Magri M., Decreti attuativi del "Job act": semplificazioni, enti e vigilanza, in I.S.L., n.11/2015.

Mariani F. (a cura), Vigilanza e prevenzione, dal settore una richiesta di coerenza e uniformità, in *Ambiente & Sicurezza sul lavoro*, n.6/2015.

Masera L., Epidemiologia e nesso di causalità, in *Cassazione Penale*, annata 2008, pag.4415.

Masera L., Esposizione ad amianto e nesso causale, in "Il corriere del merito", anno 2006, pag. 1186.

Petringa Nicolosi R., Responsabilità penali, il ruolo e le competenze tecniche nel giudizio. Quando l'infondatezza della sentenza di condanna, per un caso di presunta violazione delle norme di sicurezza deriva dall'errore tecnico del giudice, in *Ambiente & Sicurezza sul lavoro*, n.6/2015.

Scarcella A., Infortunio e indagini: procedure, controlli e rapporti P.M./P.G., in I.S.L., n.2/2016

assessment methods, Rapporto Eu-sha pubblicato il 4 febbraio 2015 su tumori professionali, rischi, esposizione, attuali e futuri metodi di valutazione.

Bartoli R. La recente evoluzione giurisprudenziale sul nesso causale nelle malattie professionali da amianto, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it) sez. Papers.

Bonardi O., La sicurezza sul lavoro nel sistema degli appalti, in “I Working Papers di Olympus”, 26/2013, Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro, Università degli studi di Urbino Carlo Bo.

Cerbone M., Il giudice e l'INAIL nell'applicazione delle norme sulle malattie professionali, in “I Working Papers di Olympus” n.32/2014, Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro, Università degli studi di Urbino Carlo Bo.

Deidda B., Causalità e colpa nella responsabilità penale nei reati di infortunio e malattia professionale, in “I Working Papers di Olympus”, 19/2013, Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro, Università degli studi di Urbino Carlo Bo.

Lazzari C., Prime osservazioni a proposito di revisione delle forme contrattuali e sicurezza sul lavoro, in I Working Papers di Olympus, 41/2015, Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro, Università degli studi di Urbino Carlo Bo.

Masera L., Danni da amianto e diritto penale, in “Penale Contemporaneo” sezione papers anno 2010.

Natullo G., Il quadro normativo dal Codice civile al Codice della sicurezza sul lavoro. Dalla Massima sicurezza (astrattamente) possibile alla Massima sicurezza ragionevolmente (concretamente) applicata, in I Working Papers di Olympus, 39/2014, Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro, Università degli studi di Urbino Carlo Bo.

Pascucci P., Una carrellata sulle modifiche apportate nel 2013 al d.lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in I Working Papers di Olympus, 24/2013, Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro, Università degli studi di Urbino Carlo Bo.

Pascucci P., Brevi note sulle competenze delle Regioni in tema di disciplina della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, I Working Papers di Olympus n.13/2012, Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro, Università degli studi di Urbino Carlo Bo.

Zoppoli L., *Il controllo collettivo sull'efficace attuazione del modello organizzativo diretto ad assicurare la sicurezza nei luoghi di lavoro*, in I Working Papers di Olympus, 18/2012, Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro, Università degli studi di Urbino Carlo Bo.

**Protocolli , Circolari,  
Indicazioni operative  
e Direttive**

Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Venezia, *Protocollo di intesa per le indagini in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali*.

Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Sciacca, Prot. N.622/13 del 17.04.2013, *Protocollo di indagine in materia di infortuni sul lavoro*.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alba "*Infortuni-Malattie professionali-Prescrizioni- Indicazioni Operative.*" Aggiornamento del gennaio 2010.

Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Milano, *Nuove direttive in materia di diritto penale del lavoro*.

*Protocollo di intesa* tra INAIL, Procura Generale di Firenze, Procure della Repubblica della Toscana, AUSL Toscana. 13 dicembre 2011.

*Protocollo di intesa* tra INAIL direzione Regionale Puglia, Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari, Procure della Repubblica, AUSL e Regione Puglia relativo alla gestione delle notizie di reato aventi ad oggetto i delitti di cui agli artt.589 e 590 c.p. commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sull'igiene del lavoro

Regione Liguria Azienda Sanitaria Locale n.3 "Genovese" deliberazione n.117 del 27 febbraio 2013, *Approvazione di un protocollo d'Intesa con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova per l'adozione di una procedura condivisa per la gestione delle denunce di malattie professionali*.

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Gruppo di Lavoro UOPSAL delle Aziende Sanitarie Regionali, *Istituzione delle procedure su "inchieste per gli infortuni sul lavoro"*, novembre 2004.

Regione Liguria Procura Generale presso la Corte di Appello di Genova INAIL regionale Liguria, *Protocollo per la gestione delle notizie di reato concernenti gli infortuni sul lavoro*, 1 luglio 2013

Regione Emilia Romagna, il direttore Generale Sanità e Politiche Sociali, circolare n.10 P.G.2014.0228589 del 5.06.2014, "*Indicazioni ai dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL in tema di vigilanza nei luoghi di lavoro - "Linee di indirizzo in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro, indagini per infortuni sul lavoro e per malattie professionali"*.

Azienda ULSS 20 di Verona, Dipartimento di Prevenzione, *Protocollo di intesa* tra SPISAL ULSS20 e Ospedale San Bonifacio-ULSS20, Azienda Ospedaliera universitaria integrata di Verona, Servizio di Medicina del lavoro azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona e INAIL, accordo per la definizione di procedure omogenee sul territorio provinciale per l'emersione delle malattie professionali gravi e mortali attraverso il flusso informativo coordinato tra medici delle strutture ospedaliere e Servizi di Prevenzione Igiene e Sicurezza delle ULSS e INAIL.

Circolare prot. N.1889/12-Proc.Gen./03 del 4.04.2003 della Procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino "*protocollo di gestione delle denunce concernenti gli infortuni sul lavoro*".

Circolare prot. N.8976/27.02 del 11.06.2003 della Regione Piemonte direzione Sanità Pubblica "*trasmissione del protocollo di gestione delle denunce concernenti gli infortuni sul lavoro- prime applicazioni operative*".

*Linee di indirizzo in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali concordate* tra la Regione Friuli Venezia Giulia, le aziende per i servizi sanitari e le Procure della Repubblica del distretto Friuli Venezia Giulia, allegato alla Generalità n.291 del 5 febbraio 2009.

Atti di convegni ed  
altro

Comunicato stampa, *Infortuni sul lavoro, protocollo con la Procura. Le indagini a Carico dello SPRESAL dell'ASP di Siracusa.*

Puglisi M., Russo L. (dirigenti medici INAIL), *La probabilità di causa nel riconoscimento delle malattie da lavoro: aspetti medico legali*, in internet;

Riccomagno L., *Infortuni e malattie professionali tra accertamento e prevenzione*, intervento alla tavola rotonda tenutasi a Cuneo il 18 febbraio 2010.

Santoriello C., *Modesti prolegomeni per buon e prudente utilizzo della conoscenza scientifica nel processo penale*, in Internet.

Senato della Repubblica, Commissione di inchiesta sul fenomeno delle "morti bianche", seduta n.45 del 24 febbraio 2010, *Audizione del Procuratore generale di Firenze, dottor Beniamino Deidda*, in Rassegna di Informazioni ANMIL, anno V, numero 7, 26 febbraio 2010.

Senato della Repubblica, XVI Legislatura, Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle "morti bianche", sedute del 18 e 19 aprile 2011, *audizione dei Procuratori della Repubblica Gallina e Bisignano di Trento e Bolzano.*

Ufficio del Referente per la formazione decentrata magistratura ordinaria Corte di Appello di Bologna, *Indagini e giudizio in materia di malattie da amianto*, Bologna, 5 ottobre 2012.

## APPENDICE

## A) CIRCOLARE 10

Regione Emilia-Romagna

IL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

TIZIANO CARRADORI

PG.2014.0228589 del 06.05.2014  
Circolare n. 10

Ai Direttori Generali  
Ai Direttori Sanitari  
Ai Direttori dei Dipartimenti di Sanità Pubblica  
della Regione Emilia-Romagna  
LORO SEDI

**Oggetto: Indicazioni ai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL in tema di vigilanza nei luoghi di lavoro - “Linee di indirizzo in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro, indagini per infortuni sul lavoro e per malattie professionali”.**

In attuazione della DGR n. 200 del 25 febbraio 2013 recante “Approvazione delle "linee guida regionali per le Aziende USL sulle metodologie di esercizio della funzione di vigilanza/controllo da parte dei Dipartimenti di sanità pubblica", in attuazione della DGR n. 2071/2010” sono state predisposte le allegate linee di indirizzo procedurali in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro e di indagini giudiziarie per infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Il D.Lgs 81/08, coerentemente alla Legge 833/78, ha confermato la competenza preminente e nella maggior parte dei casi esclusiva in materia di vigilanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in carico alle Aziende USL.

Tale responsabilità attribuita dalla legge alle Aziende USL, ulteriormente gravata dai compiti assegnati ad esse dal D.Lgs 758/94 “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”, ha imposto alla Regione, che indirizza e coordina l’attività delle Aziende USL, un’attenta azione di programmazione e di supporto in termini di formazione degli operatori e di elaborazione di procedure operative.

La Regione, tra i propri obiettivi, si è infatti posta la finalità di garantire l’equità e la qualità della vigilanza, assicurando:

- una programmazione coerente alle indicazioni nazionali ed alle caratteristiche del territorio, declinata sulla base della rilevanza dei rischi, improntata a criteri di appropriatezza ed efficacia degli interventi;
- la formazione e l'aggiornamento periodico di tutti gli operatori delle Aziende USL impegnati nell'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro;
- l'elaborazione di linee guida procedurali atte a garantire la correttezza delle procedure di polizia amministrativa e di polizia giudiziaria, l'uniformità di applicazione delle norme e di comportamento procedurale degli operatori addetti;
- il coordinamento e l'integrazione con gli altri organismi di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni attraverso il puntuale funzionamento del Comitato regionale di coordinamento della Pubblica amministrazione;
- la verifica dei provvedimenti adottati in termini di guadagno di salute, la registrazione, rintracciabilità e reportistica dell'attività realizzata e dei relativi esiti.

Le linee di indirizzo allegate alla presente circolare si iscrivono nella complessiva azione regionale in materia e sono finalizzate, attraverso la puntuale declinazione delle diverse fattispecie procedurali, a garantire in tutto il territorio regionale eguali procedure nello svolgimento delle attività di polizia amministrativa e giudiziaria svolta dagli operatori dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e dei Servizi Impiantistici Antinfortunistici dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL, sia durante l'ordinaria attività di vigilanza che durante quella svolta in corso di indagini per infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Questa Regione, nell'assicurare, per quanto di propria competenza, e per le funzioni cui è delegata come governo decentrato, la promozione di azioni opportune e necessarie per la piena attuazione delle disposizioni sopra espresse, invita le SS.LL. a sostenere l'osservanza delle linee di indirizzo allegate e l'impiego della relativa modulistica al fine di confermar l'equità e la qualità dell'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro.

Cordiali saluti

---

Allegato: "Linee di indirizzo in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro, indagini per infortuni sul lavoro e per malattie professionali"

**LINEE DI INDIRIZZO**  
**VIGILANZA NEI LUOGHI DI LAVORO**  
**INDAGINI PER INFORTUNI SUL LAVORO**  
**INDAGINI PER MALATTIE PROFESSIONALI**

**INDICE**

PREMESSA

1. Glossario e definizioni
  - 1.1. Glossario
  - 1.2. Definizioni
2. La Vigilanza
  - 2.1. Aspetti generali
  - 2.2. Il ruolo dell'Organo di Polizia Giudiziaria
  - 2.3. Ambito della vigilanza
  - 2.4. Attivazione della vigilanza
    - 2.4.1. Vigilanza su programma
    - 2.4.2. Vigilanza su segnalazione o su richiesta
  - 2.5. L'intervento di vigilanza
    - 2.5.1. Il sopralluogo
      - 2.5.1.1. Il verbale di sopralluogo
  - 2.6. Coordinamento con altri Servizi del Dipartimento di Sanità Pubblica e con altri Enti
  - 2.7. Linee guida, istruzioni operative e check list
  - 2.8. L'emersione di violazioni ed il comportamento dell'Operatore UPG
3. Ordini impartiti
  - 3.1. La Prescrizione
  - 3.2. La Disposizione
  - 3.3. La sanzione per illecito amministrativo
  - 3.4. La sospensione dell'attività dell'impresa ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 81/2008
  - 3.5. Il sequestro preventivo
  - 3.6. Il sequestro probatorio
4. Indagini di PG per infortuni sul lavoro e per malattie professionali
  - 4.1. Le indagini di PG per infortuni sul lavoro
    - 4.1.1. Le indagini di PG per infortuni sul lavoro su delega del PM
    - 4.1.2. Le indagini di PG per infortuni sul lavoro di iniziativa

- 4.1.3. Atti di PG specifici dell'indagine per infortuni sul lavoro
- 4.1.4. L'informativa per l'indagine su infortuni sul lavoro
- 4.2 Le indagini di PG per malattie professionali
  - 4.2.1 Le indagini di PG per malattie professionali su delega del PM
  - 4.2.2. Le indagini di PG per malattie professionali di iniziativa
  - 4.2.3. Atti di PG specifici dell'indagine per malattie professionali
  - 4.2.4. Sequenza dell'indagine di PG per malattia professionale
  - 4.2.5. L'informativa per l'indagine su malattia professionale

## **ALLEGATI**

- A1 Modello verbale di sopralluogo per azienda unità locale controllata (e di chiusura intervento)
- B1 Modello verbale di sopralluogo per cantiere controllato (e di chiusura intervento)
- C1 Modello verbale di richiesta / esame documentazione
- A2 Modello verbale di prescrizione ex D.Lgs. 758/94
- A3 Modello verbale di “misure urgenti” ex art. 20 D.Lgs. 758/94
- A4 Modello verbale di disposizione ex art. 10 DPR 520/55
- A5 Modello verbale primo accesso ispettivo/contestazione di illecito amministrativo (ex art. 301 bis D.Lgs. 81/2008, ex art. 15 L 689/1981)
- A6 Modello verbale di sospensione dell'attività d'impresa ex art. 14 D.Lgs. 81/2008
- A7 Modello verbale di sequestro preventivo ex art. 321 CPP
- A8 Modello verbale di sequestro probatorio ex art. 253 CPP

---

## **PREMESSA**

I Servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (Spsal) e le Unità operative impiantistiche antinfortunistiche (Uoia) dei Dipartimenti di Sanità Pubblica (DSP) delle Aziende USL, che si occupano istituzionalmente di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, hanno condiviso ed elaborato le seguenti linee di indirizzo in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro, di indagini per infortuni sul lavoro e per malattie professionali.

Il documento è stato predisposto coerentemente alle indicazioni della delibera di Giunta regionale n. 200/2013 recante “Approvazione delle "linee guida regionali per le Aziende USL sulle metodologie di esercizio della funzione di vigilanza/controllo da parte dei dipartimenti di sanità pubblica", in attuazione della DGR n. 2071/2010”.

La DGR 200/2013 definisce la vigilanza come: “un compito istituzionale dei Dipartimenti di Sanità Pubblica (DSP) finalizzato alla prevenzione dei rischi per la salute della collettività. A tal fine la vigilanza viene mirata ai rischi più rilevanti ed è programmata in una logica di sinergia con le

funzioni di promozione della cultura della prevenzione. Il DSP assicura la trasparenza dei metodi, indipendenza di valutazione, uniformità tecnica e correttezza procedurale nell'azione di vigilanza. Persegue la massima efficacia attraverso un approccio multiprofessionale, la scelta delle prassi più efficaci, il coordinamento e l'integrazione interna e con altri Organismi di controllo, la verifica dei risultati".

Nello stesso documento si elencano gli obiettivi e gli impegni che i Dipartimenti di Sanità Pubblica si debbono porre nell'esercizio della funzione di vigilanza; di questi se ne riportano alcuni poiché particolarmente rilevanti quanto alle presenti linee guida.

- definire la politica complessiva del DSP a governo di tale attività;
- programmare la vigilanza in base alle indicazioni dei livelli nazionali e regionali ed in base a criteri di priorità di rischio;
- effettuare azioni di controllo e vigilanza efficaci e appropriate in modo da ridurre i rischi presenti sul territorio garantendo uniformità operativa su base regionale;
- selezionare le strutture oggetto degli interventi di vigilanza programmata sulla base di criteri definiti e trasparenti preventivamente dichiarati;
- assicurare una chiara comunicazione a tutti i portatori di interesse sul profilo di rischio del territorio e trasparenza sui conseguenti criteri di programmazione delle azioni di vigilanza.

A supporto di tale complessiva nuova ottica, continua il documento, è utile differenziare alcune tipologie generali di interventi, proprio sulla base dei diversi obiettivi, da cui derivano modi e strumenti diversi di conduzione dell'intervento specifico.

Nel rispetto delle diverse competenze dei Servizi che operano nell'ambito dei Dipartimenti di Sanità Pubblica si ipotizzano tre livelli di intervento nell'esercizio della vigilanza.

1. Il "controllo su requisiti specifici", che possono essere interventi di controllo a sé stanti o costituire parti dei livelli successivi;
2. Il "controllo su un insieme di requisiti specifici", riferiti a diversi aspetti del sistema produttivo nell'ambito di una Unità locale, ai fini di stabilirne le condizioni di igiene e sicurezza per i lavoratori e la conformità alla normativa;
3. Il "controllo di sistema quale strumento per la valutazione del sistema di prevenzione attuato su una intera organizzazione, sue parti ovvero suoi processi.

I Servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (Spsal) e le Unità operative impiantistiche antinfortunistiche (Uoia) operano all'interno dei Dipartimenti di Sanità Pubblica e svolgono molteplici attività, utilizzando in modo flessibile ed integrato tutti gli strumenti di prevenzione resi disponibili dalle norme di legge.

I Servizi in parola presentano una natura complessa che integra attività mirate alla prevenzione sul lavoro come promozione della salute, assistenza, formazione, con quelle più proprie della polizia giudiziaria, quali vigilanza sull'applicazione delle norme, ricerca di responsabilità in caso di infortuni e malattie professionali, sempre con l'obiettivo di salvaguardare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il D.Lgs. 81/2008, cosiddetto "Testo Unico", ha confermato le Aziende USL quali punto cardine del complessivo sistema di prevenzione sul lavoro, con la specifica attribuzione della vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nell'ambito della vigilanza vanno inserite le funzioni di Polizia Giudiziaria che collocano i Servizi nel complesso sistema di relazioni con l'Autorità Giudiziaria dettato dalle norme di procedura penale.

L'obiettivo della presente linea guida, è quello di mettere a disposizione degli Operatori dei Servizi delle Aziende USL della Regione Emilia Romagna, uno strumento semplice ma completo che analizzi tre attività essenziali: vigilanza, indagini di Polizia Giudiziaria per infortuni sul lavoro e indagini di Polizia Giudiziaria per malattie professionali.

Per ognuna delle attività sono fornite indicazioni operative sul contesto, sul campo di applicazione, sulle modalità e sui riferimenti giuridici; viene inoltre fornita la modulistica di riferimento per produrre atti omogenei sul territorio regionale.

L'obiettivo generale del documento è quello di promuovere una maggiore uniformità sull'applicazione delle norme nella materia di interesse, sia sotto il profilo metodologico, sia sotto quello degli strumenti giuridici da adottare.

## **1. Glossario e definizioni**

### **1.1 Glossario**

AG: Autorità Giudiziaria

AUSL. Azienda Unità Sanitaria Locale

CC: Carabinieri

CP: Codice Penale

CPP: Codice di Procedura Penale

DL Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008

DACPP: Disposizioni Applicative del Codice di Procedura Penale

DSP: Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL

GIP: Giudice per le Indagini Preliminari

PG: Polizia Giudiziaria

PM: Pubblico Ministero

RSPP: Responsabile servizio prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008

RLS: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008

## **1.2. Definizioni**

Incaricato di pubblico servizio: chi a qualunque titolo presta un pubblico servizio senza esercitare poteri autoritativi e certificativi

Procedimento amministrativo: concatenazione di atti e di attività, giuridicamente preordinati, legati tra loro da un nesso di causalità e destinata a concludersi con un provvedimento finale a rilevanza esterna

Pubblico ufficiale: persona che presta un pubblico servizio esercitando poteri autoritativi e certificativi, che consentono la formazione o manifestazione di volontà della pubblica amministrazione

UPG: Ufficiale di Polizia Giudiziaria, qualifica attribuita agli operatori dei servizi di prevenzione, igiene e sicurezza in conformità agli artt. 55 e 57 CPP e nei limiti della materia, così come definita dalle specifiche norme di riferimento, in cui i medesimi esercitano l'attività di vigilanza, ispezione e controllo

Polizia Amministrativa: attività della pubblica amministrazione indirizzata a garantire l'osservanza dei regolamenti, delle ordinanze e delle leggi nell'interesse superiore dello Stato, degli Enti Pubblici territoriali (Regione, Provincia, Comune) e della collettività in generale; la polizia amministrativa opera sul territorio mediante una continua attività di vigilanza al fine di impedire il verificarsi di fatti dannosi per la collettività

## **2. La vigilanza**

### **2.1. Aspetti generali**

La vigilanza è uno strumento essenziale per perseguire l'obiettivo generale della tutela della salute e sicurezza sul lavoro ed, in particolare, per contrastare efficacemente il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali o correlate al lavoro.

La vigilanza si inserisce tra altri strumenti di prevenzione (conoscenza del territorio, dei processi lavorativi, delle organizzazioni lavorative, informazione/formazione/assistenza ai soggetti del mondo del lavoro, promozione della salute e della sicurezza sul lavoro etc.) disponibili all'Organo di vigilanza istituito nelle Aziende Sanitarie Locali dalla riforma sanitaria L. 833 del 23/12/1978, con l'obiettivo del miglioramento complessivo delle condizioni lavorative e della salute dei lavoratori.

Gli effetti correttivi che la vigilanza determina nei luoghi di lavoro e nelle attività lavorative mediante le azioni impositive, sanzionatorie e repressive delle quali può disporre, hanno la peculiarità di produrre sia esiti concreti di bonifica delle situazioni di rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori, sia supporto agli altri strumenti di prevenzione sopra indicati, rendendoli mirati e maggiormente efficaci.

In tale visione integrata, i vari strumenti di prevenzione costituiscono un “insieme” completo a disposizione dell’Organo di vigilanza, modulabile e flessibile, all’interno del quale la vigilanza riveste un ruolo importante ed insostituibile.

La vigilanza è uno strumento complesso di prevenzione, che integra in sé funzioni ed attività coordinate che richiedono competenze tecniche ampie e multidisciplinari; di particolare rilievo sono le attività di conoscenza e di controllo sul territorio, di mappatura degli infortuni e delle malattie professionali, le funzioni di polizia amministrativa, di polizia giudiziaria ed il coordinamento con l’Autorità Giudiziaria.

La vigilanza non coincide con le funzioni e le attività di Polizia Giudiziaria (PG), perché, nel suo sviluppo, può produrre atti diversificati non necessariamente di PG.

La vigilanza è pertanto lo strumento che fa emergere in modo chiaro la natura duale ed integrata dei Servizi delle Aziende USL dedicati alla prevenzione sul lavoro, nel contempo Organi di Polizia Amministrativa ed Organi di Polizia Giudiziaria i quali, per esplicare l’esercizio dell’azione penale coerentemente con l’art. 112 della Costituzione e con l’art. 55 del CPP, devono, di iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercare le responsabilità connesse e compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova; tale attività di polizia giudiziaria di iniziativa si rende possibile, correntemente, proprio attraverso l’attività di vigilanza che è di per sé atto di attività amministrativa, ma che potrebbe far emergere, nel suo svolgimento, indizi di reato.

Pertanto, la mission dei Servizi delle Aziende USL dedicati alla prevenzione sul lavoro (“Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro” - “Impiantistica Antinfortunistica” di seguito detti Servizi), trova un approccio unitario alla salute ed alla sicurezza sul lavoro, proprio nella dualità degli stessi Servizi, che ad ampio spettro si occupano della materia “salute e sicurezza sul lavoro”, dalla conoscenza, all’analisi, agli accertamenti, alle sanzioni, alla repressione ed alla ricerca di prove.

L’attività di vigilanza dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro è attuata con interventi che possono prendere in esame tutti i fattori tecnici, organizzativi e gestionali delle attività lavorative, utilizzando gli strumenti di prevenzione e di polizia giudiziaria disponibili per assicurare il rispetto della legislazione in materia di salute e sicurezza del lavoro, contrastare gli

infortuni e le malattie professionali e promuovere la formazione ed informazione nella specifica materia.

L'attività di vigilanza dei Servizi Impiantistici Antinfortunistici è attuata con interventi in ambiente di lavoro, finalizzati al controllo della conformità e dell'uso in sicurezza di attrezzature di lavoro, macchine ed impianti; si tratta di attività di vigilanza tecnico/specialistica che, nel contesto della più ampia vigilanza sulle attività lavorative, utilizza gli strumenti di prevenzione e di polizia giudiziaria disponibili per assicurare il rispetto della legislazione in materia di salute e sicurezza del lavoro.

## **2.2. Il ruolo dell'organo di Polizia Giudiziaria**

La dipendenza dell'Organo di PG dall'Autorità Giudiziaria è definita nell'art. 109 della Costituzione che qualifica tale dipendenza come "diretta" dipendenza "diretta" significa "senza filtri" da parte dell'Azienda Sanitaria Locale, ovvero rapporto funzionale diretto dell'Autorità Giudiziaria con i Servizi nella loro veste di Organo di PG

La natura di tale rapporto non è gerarchica in quanto l'Autorità Giudiziaria e l'Azienda Sanitaria Locale non appartengono alla medesima amministrazione pubblica.

Il rapporto funzionale diretto non è con i singoli Operatori UPG dei Servizi ma con i Direttori/Responsabili dei Servizi stessi" sono quindi i Direttori/Responsabili dei Servizi che assicurano l'espletamento delle funzioni di PG del Servizio nel rispetto del CP e del CPP, organizzando le attività di iniziativa (art. 55 c. 1 CPP) e quelle delegate dalla Procura (art. 55 c. 2 CPP).

Gli Operatori dei Servizi che hanno la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria possono accedere a tutti i luoghi di lavoro per svolgere le attività necessarie e redigere gli eventuali atti di PG conseguenti; la qualifica di Ufficiale di PG per tali Operatori, in ragione dell'art. 21 della L. 833/78, richiede un decreto con nomina prefettizia su richiesta del Presidente della Regione.

La qualifica di PG dei singoli operatori dei Servizi è inquadrabile nell'art. 57 c 3 CPP, ovvero nei limiti del servizio esplicito e secondo le rispettive attribuzioni; pertanto, le funzioni di PG sono esplicabili nell'ambito "salute e sicurezza sul lavoro", nei limiti del territorio di competenza dell'Azienda Sanitaria Locale (salvo delega dell'Autorità Giudiziaria) e del proprio orario di lavoro.

## **2.3. Ambito della vigilanza**

L'ambito al quale si rivolge l'attività di vigilanza dei Servizi è individuato nel D.Lgs.31/2008; infatti, la lettura integrata dell'art. 3 c. 1 e dell'art. 13. c. 1 definisce il campo di applicazione del Decreto medesimo e l'Organo di vigilanza.

Pertanto possono essere oggetto di programmazione e di effettuazione di attività di vigilanza tutti i comparti produttivi, sia nelle attività lavorative pubbliche che private, nonché tutte le tipologie di rischio lavorativo a prescindere dallo specifico comparto di riferimento (salvo eccezioni esplicitamente indicate in normativa).

I criteri di programmazione dell'attività di vigilanza devono essere esplicitati ed evolvere in coerenza con il continuo sviluppo tecnologico e organizzativo delle attività lavorative.

I requisiti di qualità dell'attività di vigilanza sono definiti nel documento regionale "Linee Guida regionali sulla vigilanza per le Aziende USL" del 2013; in particolare si sottolineano i seguenti:

- uniformità di applicazione e di comportamento degli Operatori di vigilanza
- verifica dei provvedimenti adottati
- raccordo dell'attività con quella degli altri Servizi dei Dipartimenti di Sanità Pubblica in modo da produrre, quando utile e necessario, interventi coordinati o congiunti
- coordinamento ed integrazione con altri organismi di controllo in sede di Sezione Provinciale Permanente, per attività coordinate o congiunte, al fine di rendere più efficiente e efficace il sistema di vigilanza sul territorio
- registrazione, rintracciabilità e reportistica dell'attività e relativi esiti, con indicatori di attività, di efficienza e di efficacia

#### **2.4. Attivazione della vigilanza**

Affinché l'attività di vigilanza sia coerente con i requisiti sopra richiamati, è indispensabile che anche i criteri di attivazione siano trasparenti.

La vigilanza può essere attivata sia nell'ambito di uno specifico programma di lavoro (ad esempio progetto, piano mirato), sia a seguito di segnalazione o richiesta di intervento.

In ogni caso, qualunque sia l'origine, uno specifico intervento di vigilanza è organizzato ed effettuato nell'ambito delle complessive attività dei Servizi e degli obiettivi generali e specifici degli stessi e non può essere attivato a seguito di autonoma iniziativa e valutazione del singolo Operatore UPG.

#### **2.5. Vigilanza su programma**

La vigilanza su programma non è azione autonoma, ma va collocata all'interno della programmazione complessiva delle attività dei Servizi quale strumento per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione.

La vigilanza su programma è attuata con progetti e piani specifici di valenza nazionale, regionale o locale; per produrre esiti efficaci è indispensabile che, in sede di programmazione, sia fondata su

alcuni elementi cardine: analisi dei problemi, individuazione degli obiettivi, definizione delle azioni, confronto con gli interlocutori, individuazione degli Operatori partecipanti al singolo progetto con figure di riferimento, previsione dei tempi e delle risorse necessari, individuazione di indicatori per la gestione e valutazione.

La scelta degli obiettivi della vigilanza su programma è basata sulla esplicitazione di precisi criteri di selezione, quali dati infortunistici, dati sulle malattie professionali, indicatori di rischio, percezione pubblica dei rischi da lavoro, risolvibilità dei problemi; sostanzialmente la vigilanza su programma è fondata su una categorizzazione dei rischi lavorativi nel contesto territoriale e generale.

In particolare nella scelta delle singole aziende su cui operare i controlli si terrà conto anche del tempo intercorso dall'ultimo controllo e dell'evidenza di eventuali "eventi sentinella".

#### **2.4.2. Vigilanza su segnalazione o su richiesta**

Le segnalazioni o le richieste di interventi di vigilanza che giungono ai Servizi sono gestite e tracciate con idonea procedura, qualunque sia la modalità di ricevimento: telefonica, scritta, informatizzata o verbale.

Alle segnalazioni o richieste che abbiano autore identificabile e contenuti circostanziati, si dà seguito con interventi opportuni, ivi compreso un intervento di vigilanza se necessario; nei casi nei quali l'identità del segnalante, per quanto dichiarata, rimanga dubbia, si effettua una verifica preliminare per accertare il reale autore della segnalazione.

Le segnalazioni prive di uno degli elementi sopra indicati, relative a rischi gravi ed imminenti, sono comunque oggetto di una valutazione per un eventuale intervento tempestivo.

Le segnalazioni non attivate dai Servizi sono formalmente registrate con la motivazione di archiviazione e di non attivazione.

Il sopralluogo conseguente all'attivazione dell'intervento, accerta quanto segnalato e non deve consentire di identificare l'identità del segnalante; l'attivazione dell'intervento avviene prima possibile, e comunque entro massimo 30 giorni secondo un'apposita procedura che tenga conto anche della gravità dei fatti segnalati; l'attivazione dell'intervento, o l'eventuale archiviazione, sono comunicate al segnalante.

#### **2.5. L'intervento di vigilanza**

L'attivazione dell'intervento di vigilanza avviene mediante un sopralluogo in uno specifico contesto lavorativo (luogo fisico ove sono presenti attività lavorative o dove sono reperibili informazioni sulle attività lavorative di interesse) nell'ambito dello specifico mandato ricevuto dal Servizio, per

verificare il rispetto degli obblighi dettati dalle norme che tutelano la sicurezza e la salute dei lavoratori, e, pertanto, con un obiettivo mirato alla prevenzione.

Gli Operatori dei Servizi, per esplicitare l'intervento di vigilanza, possono visitare i luoghi di lavoro in virtù di un potere conferito dalla qualifica di UPG (art. 21 L.833/78); si tratta di una facoltà di accesso indispensabile che, se negata, configura commissione di reato nei confronti degli Operatori UPG dei Servizi per violazione dell'art. 340 CP.

Nel caso di diniego all'accesso, gli Operatori UPG incaricati dell'intervento di vigilanza, dopo aver esperito ogni opportuno tentativo per convincere i soggetti coinvolti a consentire l'accesso, essendo prioritaria la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, provvederanno a contattare con urgenza altro Organo di PG (Carabinieri, Polizia di Stato etc.) per ottenere immediato supporto operativo affinché sia consentito l'accesso e l'intervento necessario nei luoghi di lavoro; successivamente, messa in sicurezza la situazione lavorativa ove necessario, gli Operatori UPG dei Servizi potranno provvedere a redigere notizia di reato per violazione dell'art. 340 CP.

Nonostante l'accesso ai luoghi di lavoro avvenga in virtù della qualifica di Organo di Polizia Giudiziaria, l'approccio all'intervento di vigilanza è quello di "attività amministrativa di controllo" e, quindi, sono possibili per gli Operatori UPG dei Servizi tutti gli accertamenti e gli approfondimenti ritenuti utili per adempiere allo specifico mandato ricevuto, senza dover rispettare le garanzie ed i precetti del CPP; pertanto, è possibile prendere informazioni dai soggetti aziendali, chiedere informazioni sui processi produttivi, sulle sostanze, sulle attrezzature, sulla formazione, fotografare luoghi, effettuare misure e quant'altro necessario, senza garanzie di "difesa", ovviamente nei limiti della riservatezza e del segreto professionale connessi con il ruolo.

Unica eccezione che anticipa le garanzie di difesa del CPP, pur non essendo in presenza di ipotesi di reato, è quella prevista dall'art. 223 delle Disp. Appl. CPP (analisi di campioni) secondo il quale le garanzie di difesa si anticipano alla fase amministrativa.

Il percorso metodologico dell'Operatore UPG, durante l'intervento di vigilanza, per adempiere in modo coerente al mandato del Servizio, è un'analisi su quattro essenziali domande:

- b. emerge un'inosservanza?
- c. qual è la gravità dell'inosservanza, in relazione alla tipologia degli atti da adottare?
- d. l'inosservanza costituisce una contravvenzione (artt. 17, 39 CP)?
- e. servono ulteriori accertamenti?

L'obiettivo finale della sequenza suddetta è definire se vi siano o meno ipotesi di reato; la valutazione che esista secondo l'Operatore UPG un'ipotesi di reato, determina un cambiamento importante nella prosecuzione dell'intervento sia per le modalità, sia per gli atti conseguenti, sia per le interfacce di riferimento.

### **2.5.1. Il sopralluogo**

Al momento del sopralluogo gli operatori UPG indossano il cartellino di riconoscimento previsto dalle Linee Guida Regionali di vigilanza 2013 e si qualificano mostrando la tessera UPG a chi li accoglie; è opportuno un idoneo abbigliamento che evidenzia l'appartenenza all'Azienda USL.

Fatti salvi gli interventi di vigilanza con necessità di urgenza, gli operatori UPG chiedono di conferire con un rappresentante dell'azienda (DL, dirigente, RSPP, etc.) e con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e dichiarano le finalità del sopralluogo; al termine, è rilasciata copia del verbale di sopralluogo secondo quanto indicato al punto 2.5.1.1..

Di norma, il sopralluogo è eseguito da due operatori UPG; durante il sopralluogo gli Operatori indossano correttamente i necessari DPI prevedibili in ragione del luogo da ispezionare.

#### **2.5.1.1 Il verbale di sopralluogo**

Il verbale di sopralluogo è l'atto che viene rilasciato, contestualmente al sopralluogo stesso, ad ogni azienda/unità locale controllata (Allegato A1) e ad ogni cantiere controllato (allegato B1).

Non è rilasciato qualora si rediga contestualmente altro verbale (verbale di richiesta - esame di documentazione, allegato C1; verbale di prescrizione, disposizione, sanzione amministrativa, misure urgenti, sequestro etc.); non è altresì rilasciato in sede di verifica di atti precedenti.

Il verbale di sopralluogo è controfirmato da un soggetto di riferimento che assiste al sopralluogo (DL, dirigente, preposto, lavoratore, RSPP, RLS etc.) e contiene eventuali osservazioni/dichiarazioni da parte del medesimo; nel caso di diniego alla firma se ne darà atto nel verbale di sopralluogo.

Eventuali atti successivi sono rilasciati, di norma, entro il termine massimo di giorni 30 dalla data del sopralluogo.

I medesimi allegati A1 e B1 saranno reinviati, in assenza di altri atti, per dichiarare la chiusura dell'intervento.

### **2.6. Coordinamento con altri Servizi del Dipartimento di Sanità Pubblica e con altri Enti**

Alcuni interventi di vigilanza richiedono supporto specialistico da parte di altri Servizi del Dipartimento di Sanità Pubblica; nell'ambito del Dipartimento stesso sono previste modalità per attivare tali interventi.

E' altresì necessario definire, all'interno del DSP, la casistica di interventi di vigilanza che siano, fin da subito, programmabili congiuntamente.

I Servizi definiscono inoltre in sede di Organismo Provinciale Sezione Permanente le modalità per interventi congiunti o coordinati con altri Enti di vigilanza, nei casi di competenze multidisciplinari.

## **2.7. Linee guida, istruzioni operative e check list**

Gli interventi di vigilanza, di norma, sono supportati da linee guida di intervento a disposizione degli Operatori UPG e, nei casi possibili, da istruzioni operative da check list.

Le linee guida, le istruzioni operative e le check list definiscono indirizzi e modalità dell'intervento di vigilanza per rispondere alle finalità del mandato conferito; esse sono strumenti importanti di omogeneità e di trasparenza per perseguire gli obiettivi di qualità della vigilanza.

Le linee guida, le istruzioni operative e le check list sono strumenti di lavoro ai quali gli Operatori UPG si attengono per supportare la singola professionalità

Le linee guida, istruzioni operative e le check list relative a progetti e piani di valenza regionale devono essere condivise, diffuse e utilizzate nel territorio regionale.

## **2.8. L'emersione di violazioni ed il comportamento dell'Operatore UPG**

La valutazione che l'Operatore UPG fa in relazione all'inosservanza rilevata è di tipo tecnico, è supportata da strumenti operativi (linee guida, istruzioni operative e check list) e risponde ai requisiti di qualità della vigilanza per i Servizi già citati in precedenza.

All'esito di tale valutazione, sia essa contestuale al sopralluogo o successiva, nel caso emerga un'ipotesi di reato, fatto che costituisce il discrimine tra attività amministrativa e attività di PG, le modalità della prosecuzione dell'intervento di vigilanza rispettano il CPP e producono atti con questo coerenti.

Più precisamente, all'emergere di indizi di reato, conformemente all'art. 220 DACPP, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale, sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del CPP.

Il destinatario degli atti di PG è la Procura della Repubblica

In sintesi, all'emersione di indizi di reato, l'Operatore UPG svolge le sue attività con le competenze professionali del ruolo tecnico e contestualmente in modo conforme all'art. 55 CPP; deve quindi: acquisire notizie di reato, impedire che i reati abbiano ulteriori conseguenze, ricercare autori del reato, assicurare fonti di prova.

L'Operatore UPG si attiene al rispetto del segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 CPP nei confronti di tutti i soggetti esterni al Servizio (ad esempio sono atti sottoposti a segreto rilievi, accertamenti, fotografie, sommarie informazioni).

In tale fase della vigilanza, quindi, gli obiettivi specifici dell'Operatore UPG sono l'eliminazione delle situazioni di rischio rilevate e, contestualmente, la formazione di atti di PG utili ed efficaci per il processo penale originatosi all'emersione dell'indizio di reato.

A tal fine, è obbligatorio ai sensi dell'art. 357 CPP, ed anche indispensabile per un efficace esito del procedimento penale, che il Servizio che sta agendo tramite i suoi Operatori UPG come Organo di PG, documenti dettagliatamente gli atti di PG compiuti, compresi quelli diretti alla individuazione delle fonti di prova, a esempio:

- denunce, querele e istanze presentate oralmente
- sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
- informazioni assunte, a norma dell'articolo 351 CPP
- perquisizioni e sequestri
- operazioni e accertamenti previsti dall'art. 349 (identificazione delle persona nei confronti della quale sono svolte indagini e di altre persone)
- operazioni e accertamenti previsti dall'art. 354 (accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose, sulle persone - sequestro)
- atti, che descrivono fatti e situazioni rilevate nelle immediatezze degli eventi in esame, eventualmente compiuti sino a che il Pubblico Ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini.

La forma con la quale verbalizzare tali atti è dettagliatamente prevista all'art. 373 CPP; l'attività di PG, così documentata, è posta a disposizione del Pubblico Ministero.

### **3. Ordini impartiti**

#### **3.1. La prescrizione (Allegato A2)**

L'istituto della Prescrizione è un ordine impartito dall'Organo di PG che si applica alle contravvenzioni (art. 17 CP), definite come i reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda o con la sola pena dell'ammenda; è l'unico atto di PG comunicato al contravventore. L'iter giuridico della prescrizione nella materia di interesse è definito in dettaglio nel D.Lgs.758/94 secondo il quale, allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 55 del CPP, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine temporale non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. La figura intorno alla quale è incentrato il D.Lgs.758/94 è l'Organo di PG che, in quanto Organo tecnico specialistico con funzioni di PG, è l'unico deputato a valutare le risultanze della vigilanza, fermo l'obbligo di riferire al Pubblico Ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del CPP. Al fine di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di PG, impartisce al contravventore una prescrizione, che la norma definisce “apposita”, ovvero mirata,

diretta e idonea ad eliminare la contravvenzione accertata, ripristinando in tal modo la sicurezza per i lavoratori e la conformità giuridica nella situazione riscontrata. La prescrizione può essere “specificata” (situazione preferibile quando concretamente possibile), ovvero indicare in modo preciso la misura specifica che il contravventore deve adottare per eliminare la contravvenzione; la prescrizione potrà essere, in subordine, “generica”, ovvero indicare, esprimendosi in termini di risultato di sicurezza e di salute atteso, le azioni che il contravventore deve intraprendere.

Il termine per la regolarizzazione è fissato a discrezione dell’Organo di PG, in ragione della valutazione tecnica, avendo come limite il “tempo tecnicamente necessario”.

Sono possibili proroghe motivate al termine dell’adempimento, concedibili, con modalità indicate dal D.Lgs.758/94, esclusivamente dall’Organo di PG per un massimo di 6 mesi anche in più soluzioni ed un’unica eventuale ulteriore proroga di massimo 6 mesi con immediata comunicazione della concessione anche al PM; pertanto il limite di proroghe concedibili, oltre al primo termine fissato in occasione della prescrizione, può arrivare a massimo mesi 12.

L’imposizione di eventuali specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro, è adottata con un atto integrato con la prescrizione qualora la prescrizione sia emessa contestualmente al sopralluogo.

Qualora invece il verbale di prescrizione sia emesso, nel più breve tempo possibile, ma successivamente al sopralluogo, le misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro (verbale di “misure urgenti” Allegato A3), sono adottate con atto autonomo e distinto dal verbale di prescrizione stesso con il quale devono risultare coerenti.

Il verbale di “misure urgenti” è rilasciato a persona con potere/capacità di attuare gli interventi indicati.

La non ottemperanza alle misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro ex art. 20 c. 3 D.Lgs 758/94, configura violazione all’art. 650 CP.

La verifica delle prescrizioni impartite è effettuata dall’Organo di PG secondo la tempistica prevista dal D.Lgs 758/94; è l’Organo di PG che, all’esito della verifica, valuta se vi sia stato o meno adempimento alle prescrizioni impartite, anche nel caso di adempimento parzialmente o totalmente difforme dalle modalità impartite, esaminando la concreta e inequivocabile eliminazione del rischio specifico (e quindi del reato contravvenzionale connesso).

L’iter della prescrizione si conclude con gli atti previsti dall’art. 21 del D.Lgs. 758/94.

### **3.2. La disposizione (Allegato A4)**

La disposizione ex art. 10 DPR 520/55, quantunque sia un atto amministrativo, nella materia di interesse è emesso dall'Organo di PG; esso rispetta i requisiti generali di un atto amministrativo (rif. L. 241/90), ed, in particolare:

- documentabilità dell'istruttoria
- motivazione per l'emissione della disposizione

I Servizi non possono adottare il provvedimento della disposizione ex art. 10 DPR 520/55 nei casi di contestazione di contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda oppure punite con la sola ammenda, in quanto tale utilizzo è esplicitamente inibito all'art. 25 D.Lgs. 758/94.

I Servizi adottano il provvedimento della disposizione ex art. 10 DPR 520/55 in tutti i casi esplicitamente previsti nel D.Lgs. 81/2008:

- art. 70 c.4. lett. a: in riferimento a modalità d'uso in sicurezza ed a vizi "non palesi" di attrezzature di lavoro con marcatura CE messe a disposizione dei lavoratori (rif. Linee Guida Interregionali)
- artt. 41 c. 2 lett. b; 196 c. 2; 211 c. 1: in riferimento a contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli indicati dal medico competente
- art. 302 bis: in riferimento all'adozione volontaria di norme tecniche e buone prassi da parte del Datore di Lavoro che si manifesti non concretamente attuata (salvo il fatto che non costituisca reato)

I Servizi adottano altresì il provvedimento della disposizione ex art. 10 DPR 520/55 nel caso di illeciti amministrativi per i quali, dopo aver attivato il percorso sanzionatorio previsto ed in assenza di regolarizzazione, permangano comunque situazioni di rischio per i lavoratori.

I Servizi adottano altresì il provvedimento della disposizione ex art. 10 DPR 520/55 nei seguenti casi:

- situazioni che il legislatore non poteva o non ha ritenuto opportuno normare in modo specifico
- situazioni nelle quali sia stato accertato l'adempimento a quanto richiesto dal precetto normativo di specifico interesse (non è emersa quindi un'ipotesi di reato), ma sia ritenuto comunque necessario nel caso in esame, per ottenere una più efficace tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, imporre l'applicazione di ulteriori misure tecniche e/o organizzative

In tali fattispecie, trattandosi di un provvedimento amministrativo discrezionale sia per l'opportunità della sua adozione sia per il suo contenuto, e, dovendo esso introdurre obblighi ulteriori per lo specifico caso ad integrazione di una norma generica o di portata indeterminata, oltre ai requisiti generali necessari per gli atti amministrativi già citati (documentabilità dell'istruttoria e motivazione del provvedimento - rif. L. 241/90), la disposizione deve fare esplicito riferimento a norme tecniche, buone prassi ed a supporti tecnico/scientifici consolidati e condivisi.

Alle disposizioni ex art. 10 DPR 520/55 è possibile il ricorso gerarchico al Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 21 della L. 833/1978.

In caso di mancata ottemperanza alle disposizioni impartite, si applica l'art. 11 del D.P.R. 520/55, così come modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 758/94; pertanto, l'inottemperanza alla disposizione ex art. 10 DPR 520/55 comporta l'emissione di una prescrizione ex art. 20 D.Lgs. 758/94.

### **3.3. La sanzione per illecito amministrativo (Allegato A5)**

L'iter per l'estinzione agevolata degli illeciti amministrativi, è previsto all'art. 301 bis del D.Lgs.81/2008.

Il legislatore ha previsto un iter agevolato e più favorevole per il trasgressore rispetto a quanto previsto dalla norma generale in materia di sanzioni amministrative L.689/1981, in ragione della rilevanza del bene "salute e sicurezza sul lavoro" rispetto alla potestà sanzionatoria di tipo amministrativo.

Per poter accedere a tale agevolazione, che consiste nel pagamento di una sanzione pari al minimo edittale (e non alla più sfavorevole misura ridotta prevista nella L. 689/1981), il trasgressore deve regolarizzare la propria posizione, cioè adempiere a quanto previsto nel precetto normativo violato, entro il termine assegnato dall'Organo di vigilanza nel verbale di primo accesso ispettivo.

Al fine di rendere più semplice la necessaria integrazione tra la procedura prevista dall'art. 301 bis del D.l.gs. 81/2008 e le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative contenute nella L. 689/1981, il verbale di primo accesso ispettivo potrà costituire unico verbale contenente la contestazione di illecito amministrativo; in tale fattispecie (Allegato 5), il verbale contiene, oltre al termine indicato per la regolarizzazione dall'Organo di vigilanza, tutte le informazioni obbligatorie previste dalla L. 689/1981, ed, in particolare, l'identificazione del trasgressore e dell'obbligato in solido (se esistente) e le modalità per il ricorso.

Nel caso il trasgressore regolarizzi la sua posizione adempiendo a quanto previsto nel precetto normativo violato entro il termine assegnato dall'Organo di vigilanza nel verbale di primo accesso ispettivo/contestazione di illecito amministrativo, egli sarà ammesso al pagamento del minimo edittale secondo la forma agevolata secondo l'art. 301 bis D.Lgs. 81/08.

Nel caso il trasgressore non regolarizzi la sua posizione adempiendo a quanto previsto nel precetto normativo violato entro il termine assegnato dall'Organo di vigilanza nel verbale di primo accesso ispettivo/contestazione di illecito amministrativo, e, conseguentemente, non abbia facoltà ai estinguere l'illecito amministrativo in forma agevolata secondo l'art. 301 bis D.Lgs 81/2008, l'Organo di vigilanza attende 30 giorni dalla data di notifica del verbale di primo accesso

ispettivo/contestazione di illecito amministrativo, per attivare l'iter previsto dalla L. 689/1981 per tutti gli illeciti amministrativi.

Successivamente, nel caso in cui il trasgressore non paghi la sanzione prevista nella misura e nei tempi indicati dalla L. 689/1981, sarà trasmesso il fascicolo del mancato pagamento alla commissione di valutazione prevista per legge all'interno dell'Azienda USL per gli atti di competenza.

Infine, nel caso in cui il trasgressore non regolarizzi la propria posizione e quindi, permangano concreti rischi per i lavoratori, si procede con Disposizione ex DPR. 520/55.

### **3.4. La sospensione dell'attività dell'impresa ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 (Allegato A6)**

La sospensione dell'attività dell'impresa è prevista dall'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 in relazione all'accertamento di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione sono quelle individuate nell'Allegato I del D.Lgs. 81/2008.

I Servizi possono adottare il provvedimento di sospensione nei casi in cui la reiterazione dei reati gravi sia verificabile su base territoriale e, quando possibile, regionale o nazionale.

Il provvedimento è comunicato tempestivamente alle autorità competenti (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza), al fine dell'adozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche.

Il provvedimento di sospensione ex art 14 D.Lgs. 81/2008, pur inserendosi nel campo dell'attività ispettiva, mantiene la sua autonomia di atto amministrativo rispetto agli altri atti adottati a conclusione dell'accertamento, ricadendo nell'ambito di applicazione della L. 241/1990 per le sole parti non disciplinate dalla specifica normativa di riferimento (es. obbligo di motivazione, norme sulla nullità o annullabilità dei provvedimenti amministrativi); il provvedimento è impugnabile in via gerarchica al Presidente della Giunta Regionale.

### **3.5. Il sequestro preventivo (Allegato A7)**

Lo strumento del sequestro preventivo, previsto all'art. 321 CPP, è l'atto di PG mediante il quale l'Organo di PG, nel caso sussista il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato

(attrezzatura di lavoro, postazione di lavoro, sostanza utilizzata nel processo produttivo, opera provvisoria o altro), possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati, propone al Pubblico Ministero (che chiederà conseguente convalida al GIP), la consegna e la custodia dell'oggetto di interesse ad un custode giudiziario, fino alla cessazione del pericolo prospettato; le modalità, le procedure e le garanzie per attuare il sequestro preventivo sono dettagliatamente descritte nell'art. 321 CPP.

Si tratta di uno strumento di PG efficace per sua stessa natura sotto il profilo prevenzionistico, poiché sottrae l'oggetto pertinente al reato per evitare conseguenze ulteriori.

Il sequestro preventivo, di norma, è preventivamente concordato con la Procura nell'ambito del coordinamento indispensabile delle attività di PG con l'Autorità Giudiziaria (ad esempio mediante contatto telefonico con il PM di turno direttamente dal luogo di interesse del sequestro in corso).

L'utilizzo del sequestro preventivo è necessario nei casi nei quali, concretamente, sia evidente la gravità della situazione riscontrata, la dimensione del rischio effettivo, l'estensione delle violazioni e dei reati connessi ed emerga l'impossibilità di ricondurre la situazione riscontrata a sicurezza e regolarità con altri atti e strumenti di PG di idonea efficacia.

### **3.6. Il sequestro probatorio (Allegato A8)**

Lo strumento del sequestro probatorio, è previsto all'art. 253 CPP; è l'atto di PG mediante il quale il PM dispone direttamente, con decreto motivato, il sequestro del corpo del reato e delle altre cose ad esso collegate ritenute necessarie per l'accertamento dei fatti, ovvero che possano costituire elementi di prova del reato; quando, come in genere accade nella materia di cui si tratta, non è possibile l'intervento diretto del PM, è permesso agli ufficiali di PG sequestrare i beni prima che essi siano occultati o dispersi, in attesa dell'intervento del PM.

Si tratta quindi di un atto di PG disponibile ai Servizi per adempiere a quanto previsto dall'art. 55 CPP, ovvero compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale; pertanto tale strumento di PG va utilizzato nei casi in cui non sia possibile assicurare fonti di prova, con altre modalità parimenti efficaci per il procedimento penale; si rammenta che, a norma dell'art. 431 CPP, i verbali degli atti non ripetibili redatti dall'Organo di PG, confluiscono direttamente nel fascicolo del dibattimento.

Il sequestro probatorio è indispensabile in tutti i casi nei quali, per assicurare fonti di prova, i beni debbano essere tenuti in custodia giudiziaria al fine ulteriori accertamenti, prove, valutazioni nel corso di indagine; se invece si configura unicamente la necessità di documentare la presenza sul luogo del reato di oggetti, attrezzature, sostanze o altro, la relazione dei quali con il reato in

indagine è certa, sono sufficienti atti di PG opportunamente qualificati come irripetibili, per assicurare fonti di prova efficaci (rif. artt. 357, 431 CPP).

Il sequestro probatorio trova il suo utilizzo peculiare nelle indagini di PG per infortuni sul lavoro e per malattie professionali.

#### **4. Indagini di PG per infortuni sul lavoro e per malattie professionali**

Le indagini relative ad infortuni sul lavoro o a malattie professionali sono compito peculiare dell'Organo di PG in riferimento a reati ex art 589 CP (omicidio colposo) e art. 590 CP (lesioni colpose) commessi con violazione di norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Esse sono effettuate dai Servizi con due essenziali finalità:

- contribuire alla risposta di giustizia dell'Autorità Giudiziaria nei confronti dei soggetti coinvolti in infortuni e malattie professionali, garantendo fonti di prova efficaci ed utili all'esercizio dell'azione penale del PM
- conoscere le dinamiche degli infortuni ed i determinanti infortunistici nonché le esposizioni a fattori di rischio per la salute, per produrre cambiamenti tecnici e organizzativi su lavoro, idonei ad evitare il ripetersi di infortuni o malattie professionali analoghi

I Servizi impegnano le risorse necessarie alle indagini nei casi di infortunio o di malattia professionale nei quali, ragionevolmente, possano prodursi prove efficaci o utili al processo penale.

I Servizi, in tali attività di indagine, si muovono fin dai primi atti come Organo di PG nel rispetto del CPP, in quanto, fin dall'attivazione dell'indagine, è presente una concreta ipotesi di reato; l'attivazione delle indagini ed i relativi atti, saranno comunicati alla Procura della Repubblica, anche se, all'esito degli accertamenti, non emergesse alcun reato.

L'attività di indagine per infortuni sul lavoro o malattie professionali può essere richiesta dal PM in relazione a specifici eventi, con delega che indichi le modalità, gli atti da compiere e le finalità, oppure essere attivata di iniziativa dai Servizi.

#### **4.1. Le indagini di PG per infortuni sul lavoro**

##### **4.1.1. Le indagini di PG per infortuni sul lavoro su delega del PM**

Le indagini su delega del PM seguono le modalità di attivazione e conduzione previste dal PM nella specifica delega, tipicamente ai sensi dell'art. 370 CPP; l'Organo di PG si attiene al contenuto, ai quesiti specifici ed ai tempi previsti nella delega.

L'informativa conclusiva, fatte salve diverse indicazioni presenti nella delega, è conforme a quanto esposto nel paragrafo 4.1.4.

#### **4.1.2. Le indagini di PG per infortuni sul lavoro di iniziativa**

I Servizi valutano i casi di infortunio sul lavoro, nel rispetto della procedibilità d'ufficio ai sensi degli artt. 589, 590, 583 CP, oppure a fronte di querela della persona offesa ai sensi dell'art. 582 CP, in dettaglio nei casi di:

- morte
- prognosi complessiva superiore a 40 gg. • indebolimento permanente oppure perdita di un senso o di un organo
- persona offesa che sia una lavoratrice incinta se dal fatto deriva l'acceleramento del parto
- perdita di un arto o mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero permanente e grave difficoltà di parola
- deformazione ovvero sfregio permanente del viso
- aborto della persona offesa

I Servizi adottano una procedura per le indagini di iniziativa per infortuni sul lavoro che prenda in esame:

- fonti informative sugli eventi infortunistici il più possibile prossime all'infortunio
- criteri di selezione degli infortuni da indagare in modo prioritario
- modalità di attivazione delle indagini
- modalità di conduzione delle indagini
- modalità di coordinamento con la Procura

Per quanto attiene ai criteri di selezione indicati nella procedura, gli eventi infortunistici per i quali, di norma, non è necessario condurre un'indagine di PG, sono:

- infortuni su Datori di lavoro e Lavoratori Autonomi, fatti salvi i casi nei quali siano ipotizzabili responsabilità di terzi
- infortuni occorsi durante la conduzione di mezzi su strada, fatti salvi i casi nei quali, tramite flussi informativi definiti localmente con Organi di PG specialisti (ad esempio Polizia Stradale, Polizia Locale), siano ipotizzabili violazioni al D.Lgs. 81/2008
- infortuni occorsi a scuola durante la normale attività didattica, fatti salvi gli infortuni occorsi in laboratori scolastici
- infortuni riconducibili a cause accidentali, ad esempio:
  - o urti contro arredi presenti sul luogo di lavoro durante il normale transito
  - o lesioni muscolo tendinee dovute a movimenti non coordinati oppure a piede in fallo in assenza di anomalie delle superficie di transito
  - o ferite da urto con utensili manuali per i quali non sia prevista specifica protezione o l'uso di DPI
- raggiunta prescrizione dei reati

- infortuni per i quali tutti i soggetti che possono avere responsabilità siano deceduti

Eventi infortunistici per i quali, di norma, è prioritario condurre un'indagine di PG, sono quelli relativi a:

- caduta dall'alto o in profondità
- seppellimento
- folgorazione
- caduta materiali
- investimento mezzi
- esplosioni ed incendi
- asfissia
- intossicazione acuta
- ustioni
- amputazioni
- eventi che coinvolgono più lavoratori

La procedura di indagine per infortuni sul lavoro di iniziativa definisce altresì la tempestività di attivazione rispetto al momento di conoscenza dell'evento infortunistico; l'attivazione tempestiva è infatti requisito fondamentale per assicurare efficaci fonti di prova e per assumere informazioni utili alle indagini.

#### **4.1.3. Atti di PG specifici dell'indagine per infortuni sul lavoro**

Nel contesto dell'attività di indagine di PG per infortuni sul lavoro, assume particolare importanza la documentazione dell'attività di PG ai sensi dell'art. 357 CPP, in quanto, sulla disponibilità e sulla correttezza di tale documentazione si supporta l'indagine con le connesse valutazioni di responsabilità per violazione degli artt. 589 o 590 CP.

E' quindi indispensabile, per l'efficacia dell'indagine e delle fonti di prova, documentare con verbali di PG:

- denunce, querele e istanze presentate oralmente
- sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
- informazioni assunte da persone informate sui fatti a norma dell'articolo 351 CPP
- sequestri
- operazioni e accertamenti previsti dall'art. 349 (identificazione delle persona nei confronti della quale sono svolte indagini e di altre persone)

- operazioni e accertamenti previsti dall'art. 354 CPP (accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose, sulle persone; verbale di rilievi fotografici)

Requisito essenziale è appunto l'attivazione tempestiva delle indagini, in quanto alcuni accertamenti (ad esempio fotografie, schizzi etc.) sono atti di PG non ripetibili compiuti nelle immediatezze dell'evento; tali atti, opportunamente qualificati come atti di PG non ripetibili (art. 354 CPP), confluiscono direttamente nel fascicolo del dibattimento (e non solamente nel fascicolo del PM), e saranno quindi utilizzabili in sede dibattimentale, potendo contribuire in modo spesso determinante all'esito positivo delle indagini effettuate.

Nel caso si rendano necessarie indagini o accertamenti con specifiche competenze tecniche (prove tecniche strutturali, analisi di laboratorio etc.), l'Organo di PG, anche di propria iniziativa o a seguito di delega del PM, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera, ai sensi dell'art. 348 CPP.

Nel caso si tratti di accertamenti tecnici caratterizzati da non ripetibilità così come previsto all'art. 360 CPP (incidente Probatorio), l'Organo di PG riferisce al PM che valuta se procedere disponendo le eventuali modalità di esecuzione.

#### **4.1.4. L'informativa per l'indagine su infortuni sul lavoro**

Informativa è l'atto conclusivo dell'indagine di PG per infortuni sul lavoro ed è trasmessa alla Procura della Repubblica; l'atto è firmato dagli Operatori UPG che hanno condotto l'indagine ed è accompagnato con nota di trasmissione a firma del Direttore/Responsabile del Servizio

L'informativa, costituita da una relazione con allegati (annotazioni di PG ex art. 357 CPP ed altri atti), deve contenere tutte le informazioni utili al PM per esercitare efficacemente l'azione penale.

L'informativa, in ogni caso, è costituita dai seguenti contenuti essenziali:

- generalità

o data e ora di acquisizione della notizia di reato e del soggetto segnalante oppure data della delega del PM

o luogo e data dell'evento infortunistico e della commissione del reato

o nominativo della persona offesa e lesioni subite

o reati per i quali si procede

o nominativo degli UPG che hanno svolto le indagini

- evento infortunistico

o ricostruzione dinamica dell'evento

o rapporto di causa con l'evento: ricostruzione ed analisi del nesso causale ai sensi degli artt. 40, 41, 43 CP, utilizzando anche l'analisi controfattuale

o eventuali motivazioni dell'impossibilità a ricostruire l'evento

- responsabilità

o valutazione dei reati commessi in violazione di norme sulla salute e sicurezza del lavoro

o analisi dei singoli nessi causali quale fonte essenziale del riconoscimento del reato colposo

o valutazione del contesto generale di rischio, nel quale si inseriscono i nessi causali, per rafforzare la loro eventuale causalità all'evento

o analisi delle responsabilità individuali

o eventuali motivazioni dell'impossibilità ad individuare responsabilità penali

- eventuale valutazione della responsabilità amministrativa dell'azienda ex D.Lgs.231/2001 (sono di interesse gli infortuni sul lavoro occorsi dopo 25/08/2007)

o valutazione di applicabilità del D.Lgs. 231/2001

o acquisizione di documentazione utile alla ricerca della colpa di organizzazione dell'azienda ex D.Lgs. 231/2001, ovvero, per la mancata prevenzione del reato di lesioni colpose o omicidio colposo commesso con violazione di norme sulla salute e sicurezza sul lavoro; richiesta di Modello Organizzativo di gestione ai sensi dell'art. 30 D.Lgs.81/2008 o di documentazione correlabile allo stesso

o identificazione dei soggetti dell'Azienda (apicali o subordinati) che hanno commesso violazioni in rapporto causale con l'infortunio

o valutazione della sussistenza del requisito dell'interesse o vantaggio ex D.Lgs 231/2001

o valutazione delle deleghe di responsabilità ex art. 16 D.Lgs. 81/2008 alla luce della presenza o meno del Modello Organizzativo di gestione ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 81/2008

- Allegati all'indagine

o atti di PG qualificati come non ripetibili ai sensi dell'art. 348 CP

o atti di PG relativi all'indagine

o riferimento ad altri atti comunicati separatamente (verbali 758, sequestri etc.)

o verbale di rilievi fotografici

o documentazione acquisita utile alla comprensione dell'informativa (documenti tecnici quali DVR, POS etc.)

o documentazione sanitaria sulle lesioni subite

o documentazione amministrativa (visure, contratti etc.)

## **4.2. Le indagini di PG per malattie professionali**

### **4.2.1 Le indagini di PG per malattie professionali su delega del PM**

Le indagini su delega del PM seguono le modalità di attivazione e conduzione previste dal PM nella specifica delega, tipicamente ai sensi dell'art. 370 CPP; l'Organo di PG si attiene al contenuto, ai quesiti specifici ed ai tempi previsti nella delega.

L'informativa conclusiva, fatte salve diverse indicazioni presenti nella delega, è conforme a quanto esposto nel paragrafo 4.2.4.

#### **4.2.2. Le indagini di PG per malattie professionali di iniziativa**

I Servizi valutano i casi di malattia professionale, nel rispetto della procedibilità d'ufficio ai sensi degli artt. 589, 590, 583 CP, oppure a fronte di querela della persona offesa ai sensi dell'art. 582 CP, in dettaglio nei casi di:

- morte
- prognosi complessiva superiore a 40 gg.
- malattia certamente o probabilmente insanabile, ovvero malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa
- indebolimento permanente di un senso o di un organo
- perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero permanente e grave difficoltà di parola
- aborto della persona offesa

I Servizi adottano una procedura per le indagini di iniziativa per malattie professionali che prenda in esame:

- fonti informative sulle malattie professionali il più possibile prossime alla diagnosi
- criteri di selezione delle malattie professionali da indagare in modo prioritario ^ modalità di attivazione delle indagini
- modalità di conduzione delle indagini
- modalità di coordinamento con la Procura

La procedura deve altresì definire i criteri di selezione delle malattie professionali da indagare in modo prioritario; questi sono fondati almeno su tre essenziali fattori, anche non concomitanti (di seguito esplicitati):

- gravità delle lesioni (nel rispetto del criterio di procedibilità previsto dal CP)
- contesto epidemiologico: situazioni caratterizzate da numerosi casi di patologie analoghe (correlate allo stesso agente causale) nella stessa azienda o, in subordine, dalla presenza di numerosi casi di patologie analoghe che si manifestino in lavorazioni similari, anche se in aziende diverse
- valenza preventiva dell'intervento di indagine: luoghi di lavoro e lavorazioni ancora esistenti e verificabili, ovvero situazioni di possibile persistenza dei fattori di rischio che hanno determinato la

patologia in quel contesto produttivo e possibilità di avviare, a partire dall'indagine di PG, interventi mirati di prevenzione

In via generale, le malattie professionali per le quali non è necessario condurre un'indagine di PG, sono:

- patologie contratte da Datori di lavoro e Lavoratori Autonomi, fatti salvi i casi nei quali siano ipotizzabili responsabilità di terzi
- » patologie riconducibili ad esposizioni professionali presso aziende non più esistenti, verificabili e per le quali non è acquisibile alcuna documentazione.
- patologie riconducibili ad esposizioni professionali presso più aziende con rischi ed esposizioni similari
- patologie rispetto alle quali tutti i soggetti che possono avere responsabilità siano deceduti
- raggiunta prescrizione dei reati

Tali fattispecie sono definite da un'istruttoria preliminare, della quale si invia un'informativa al PM. Malattie professionali per le quali, di norma, è prioritario attivare un'indagine di PG, sono:

- patologie con esito mortale
- patologie certamente o probabilmente insanabili (ad esempio tumori)
- patologie comportanti invalidità permanente (valutazione di invalidità INAIL • 6%)

#### **4.2.3. Atti di PG specifici dell'indagine per malattie professionali**

Nel contesto dell'attività di indagine di PG per malattie professionali, assume particolare importanza la documentazione dell'attività di PG ai sensi dell'art. 357 CPP, in quanto, sulla disponibilità e sulla correttezza di tale documentazione si supporta l'indagine con le connesse valutazioni di responsabilità per violazione degli artt. 589 o 590 CP.

E' quindi indispensabile, per l'efficacia dell'indagine e delle fonti di prova, documentare con verbali di PG:

- acquisizione di cartelle sanitarie e di documentazione sanitaria
- sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
- informazioni assunte da persone informale sui fatti a norma dell'articolo 351 CPP
- sequestri
- operazioni e accertamenti previsti dell'art. 349 CPP (identificazione delle persona nei confronti della quale sono svolte indagini e di altre persone)

Fin dai primi atti dell'indagine, ed anche durante tutto il corso delle stesse, l'Organo di PG si rapporta con la Procura per coordinamento delle attività di indagine e per valutare specifiche necessità, accertamenti o opportuni indirizzi operativi.

Nel caso si rendano necessarie indagini o accertamenti con specifiche competenze tecniche (consulenze sanitarie specialistiche, analisi di laboratorio etc.) l'Organo di PG, anche di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera, ai sensi dell'art. 348 CPP.

#### **4.2.4. Sequenza dell'indagine di PG per malattia professionale**

L'indagine di PG per malattia professionale ha come referente un medico specialista in medicina del lavoro UPG, eventualmente supportato da altre figure professionali.

L'indagine di PG per malattia professionale è costituita dalle seguenti fasi.

- assunzione di sommarie informazioni ai sensi dell'art. 351 CPP dal lavoratore, quando possibile
- raccolta dell'anamnesi patologica e lavorativa del lavoratore: è fondamentale raccogliere queste informazioni direttamente dal lavoratore quando possibile
- raccolta di documentazione sanitaria: cartella sanitaria e di rischio, documentazione medico-legale INAIL, referti di visite specialistiche e di esami strumentali etc.
- raccolta di documentazione aziendale (organigramma aziendale, DVR, schede di sicurezza, documentazione storica etc.)
- sopralluoghi nei luoghi di lavoro, se ancora esistenti
- assunzione di sommarie informazioni ai sensi dell'art. 351 CPP da coloro che possono fornire informazioni utili (colleghi, familiari, altri)
- valutazione delle azioni adottate dall'azienda per la prevenzione del rischio che sia correlabile con la patologia di interesse (DVR, misure di prevenzione collettiva, DPI, formazione e addestramento, sorveglianza sanitaria etc.)

La sequenza di fasi sopra descritta potrà essere interrotta quando gli elementi raccolti evidenzino una eziologia non professionale o comunque non correlabile al lavoro.

#### **4.2.5. L'informativa per l'indagine su malattia professionale**

Informativa è l'atto conclusivo dell'indagine di PG per malattia professionale ed è trasmessa alla Procura; l'atto è firmato dagli Operatori UPG che hanno condotto l'indagine ed è accompagnato con nota a firma del Direttore/Responsabile del Servizio.

L'informativa, costituita da una relazione con allegati (annotazioni di PG art. 357 CPP ed altri atti), deve contenere tutte le informazioni utili al PM per esercitare efficacemente l'azione penale.

L'informativa, in ogni caso, è costituita dai seguenti contenuti essenziali:

- generalità

- o data di acquisizione della segnalazione/certificazione/referto della malattia professionale e del soggetto segnalante oppure data della delega del PM

- o data dell'insorgenza della malattia professionale

- o data degli eventuali successivi aggravamenti della malattia professionale

- o nominativo della persona offesa e lesioni subite

- o reati per i quali si procede

- o nominativo degli operatori che hanno svolto le indagini

- malattia professionale

- o descrizione della malattia professionale

- o attribuzione dell'insorgenza o aggravamento della patologia al lavoro all'attività lavorativa svolta presso una o più aziende

- o individuazione degli agenti causali e concausali

- o individuazione di possibili agenti interferenti ambientali non lavorativi

- responsabilità

- o valutazione dei reati commessi in violazione di norme sulla salute e sicurezza del lavoro

- o analisi dei singoli nessi causali tra le esposizioni correlabili ai reati commessi e la malattia accertata, quale fonte essenziale del riconoscimento del reato colposo, ai sensi degli artt. 40, 41, 43 CP

- o analisi delle responsabilità individuali

- o eventuali motivazioni della impossibilità a ricostruire la storia della malattia e le eventuali responsabilità

- eventuale valutazione della responsabilità amministrativa dell'azienda ex D.Lgs 231/2001 (sono di interesse le malattie professionali riconducibili a condotte omissive e/o commissive tenute in tutto o in parte in epoca successiva al 25/08/2007 che abbiano causato l'insorgenza della malattia o che abbiano aggravato la stessa)

- o valutazione di applicabilità del D.Lgs. 231/2001

- o acquisizione di documentazione utile alla ricerca della colpa di organizzazione dell'azienda ex D.Lgs. 231/2001, ovvero, per la mancata prevenzione del reato di lesioni colpose o omicidio colposo commesso con violazione di norme sulla salute e sicurezza sul lavoro: richiesta di Modello Organizzativo di gestione ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 81/2008 o di documentazione correlabile allo stesso

o identificazione dei soggetti dell'Azienda (apicali o subordinati) che hanno commesso violazioni in rapporto causale con l'insorgenza o l'aggravamento della malattia professionale

o valutazione della sussistenza del requisito dell'interesse o vantaggio ex D.Lgs 231/2001

o valutazione delle deleghe di responsabilità ex art. 16 D.Lgs. 81/2008 alla luce della presenza o meno del Modello Organizzativo di gestione ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 81/2008

• allegati all'indagine

o atti qualificati come non ripetibili ai sensi dell'art. 348 CP o atti di PG relativi all'indagine

o riferimento ad altri atti comunicati separatamente (verbali 758, sequestri etc.) o verbale di rilievi fotografici o documentazione sanitaria del lavoratore

o documentazione acquisita utile alla comprensione dell'informativa (documenti tecnici quali DVR, registro esposizione cancerogeni etc.)

o documentazione amministrativa (visure, contratti etc.).

## **B) PROTOCOLLO DI INTESA INAIL-PROCURA GENERALE FIRENZE- PROCURE TOSCANA-AUSL TOSCANA - 13 dicembre 2011**

### **PROTOCOLLO D'INTESA**

**La Procura Generale presso la Corte di Appello di Firenze, le Procure della Repubblica della Toscana, le Aziende UUSSLL della Toscana, l'INAIL regionale e la Direzione Regionale del Lavoro condividono il seguente protocollo relativo alla gestione delle notizie di reato di infortuni sul lavoro e malattie professionali dai quali siano derivate lesioni gravi o gravissime o morte.**

Firenze, 13 dicembre 2011

### **OBIETTIVI**

L'accordo si propone di definire procedure omogenee su tutto il territorio regionale per gestire tutte le notizie di reato relative ad infortuni e malattie professionali dalle quali siano derivate lesioni gravi o gravissime o morte del lavoratore. In particolare il protocollo si propone di definire le priorità per formalizzare le modalità di conduzione delle indagini e per assicurare una copertura omogenea su tutto il territorio regionale. Le Direzioni del Lavoro garantiranno il coordinamento degli organi preposti alla vigilanza in materia di rapporti di lavoro ex art. 4 e 5 Dlgs 124/04.

### **FLUSSI INFORMATIVI**

Obiettivo prioritario è quello di migliorare i flussi informativi sulle patologie da lavoro rendendoli più completi e tempestivi. Tale risultato sarà reso possibile da una serie di iniziative che i singoli Enti aderenti all'accordo si impegnano ad adottare.

1. I destinatari dei flussi informativi saranno esclusivamente le Unità Funzionali Prevenzione Igiene e Sicurezza Luoghi di Lavoro (UU.FF. PISLL) delle ASL a seguito di direttive in tal senso impartite dalle Procure della Repubblica
2. Le UU.FF. P.I.S.L.L. saranno informate da parte del Sistema 118 e dai Pronto soccorso di tutti i casi di intervento a seguito di infortuni sul lavoro che hanno determinato lesioni almeno gravi ed attiveranno interventi tempestivi anche utilizzando, ove necessario, la pronta disponibilità.

3. Le Procure della Repubblica daranno indicazioni a tutte le forze dell'ordine affinché informino le Asl territorialmente competenti non appena ricevono notizie relative ad infortuni o malattie professionali.
4. Tempestiva trasmissione da parte di INAIL verso le UU.FF. PISLL di tutte le informazioni relative agli infortuni ed alle malattie professionali la cui prognosi superi i 40 giorni (nel momento in cui Inail ne acquisisce notizia) o che determinano una invalidità permanente (nel momento in cui Inail ne acquisisce notizia). Tali informazioni saranno rese disponibili mediante un accesso diretto, da parte delle UF PISLL agli archivi INAIL (Allegato I).
5. Trasmissione, in via informatica, da parte di INAIL del referto di malattia professionale al momento della insorgenza della presunta origine professionale della patologia in esame e non della definizione positiva del caso.
6. Tempestiva trasmissione in via informatica dell'avvenuta definizione della percentuale di invalidità derivante da infortuni (se superiore al 4%) o malattie professionali (se superiore al 6%) con indicazione dell'entità.
7. Le singole Procure della Repubblica inviteranno i Direttori generali delle ASL ad adottare ogni iniziativa finalizzata a rendere sistematicamente operativo l'obbligo di referto previsto dalla norma da parte del personale sanitario che opera per l'Azienda.
8. Alla chiusura delle indagini preliminari l'esito degli accertamenti sarà trasmesso dalle Procure all'Inail.
9. Le Direzioni delle Asl richiameranno i medici che intervengano per constatare il decesso all'obbligo di redigere il referto in tutti i casi in cui la morte sia presumibilmente riconducibile a causa lavorativa, (anche se esiste già un precedente referto per lesioni colpose). In questi casi il referto deve essere inviato senza ritardo anche alla Procura della Repubblica per consentire al magistrato di condurre le indagini per l'omicidio colposo e, ove lo ritenga opportuno, di disporre l'effettuazione dell'autopsia.
10. La UF. PISLL, quando venga a conoscenza del decesso di un lavoratore connesso con la causa lavorativa, su cui erano state già condotte indagini per il reato di lesioni colpose deve dare immediata informazione alla Procura della Repubblica.

### **INDAGINI INCHIESTA INFORTUNI**

L'indagine delle Asl sarà condotta di iniziativa in tutti i casi in cui sia ipotizzabile un reato procedibile d'ufficio commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni di lavoro o relativo all'igiene del lavoro. Pertanto le indagini verranno condotte in tutti i casi di infortuni mortali e in quelli che hanno cagionato lesioni > a 40 gg o con postumi permanenti.

Le notizie di infortuni risalenti a molto tempo indietro e non rese note ( es. nascoste dall'infortunato) saranno oggetto di indagine previa comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale.

Le inchieste infortuni devono essere ultimate, in linea di massima, entro 60 gg da quando le UU.FF. PISLL vengono a conoscenza dell'esistenza di una lesione grave. L'esito delle indagini dovrà essere immediatamente trasmesse alla Procura della Repubblica.

1. non saranno invece oggetto di indagine gli infortuni occorsi ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi, salve le ipotesi in cui possa ravvisarsi una responsabilità di terzi (es. in edilizia, negli appalti, responsabilità del costruttore, ecc.);

2. non saranno oggetto di indagine gli infortuni in itinere e quelli stradali le cui indagini saranno affidate ad altri organi;

3. non saranno oggetto di indagine gli infortuni in ambito scolastico avvenuti durante l'attività di apprendimento in aula o in palestra ad eccezione di quelli avvenuti nei laboratori;

4. non saranno effettuate indagini nei casi in cui, anche a seguito del giudizio del medico dell'UU.FF. PISLL, non sia facilmente sostenibile in giudizio l'esistenza di una lesione grave per postumi o durata;

5. non saranno effettuate indagini in tutti i casi in cui le informazioni disponibili consentano di ritenere che l'infortunio sia avvenuto per cause accidentali (vedi allegato n. 4 con indicazioni esemplificative );

6. non saranno effettuate indagini sugli infortuni avvenuti in ambito domestico.

#### I. Infortuni con prognosi iniziale 30 gg.

1. In caso di infortuni in cui il primo certificato riporta la prognosi con lesioni 30 gg. le U.F. PISLL dovranno valutare se dalla diagnosi sia possibile ipotizzare una prognosi definitiva > a 40 gg e in caso positivo attivare l'indagine.

## CONTENUTI DELL'INCHIESTA DA INVIARE AL VAUTORITÀ GIUDIZIARIA

L'attività di indagine sarà svolta con le modalità che seguono.

### ATTIVITÀ DI INDAGINE SU INFORTUNI

Durante le indagini per infortuni con prognosi superiore ai 40 gg si ricorda che dovranno essere compiute le seguenti attività:

- Durante le ispezioni nel luogo di lavoro dovranno essere effettuati i necessari rilievi fotografici e, se del caso, i rilievi planimetrici; di ciascuno di essi si farà separato verbale:
  
- Acquisizione di copia della documentazione a seconda del caso di specie:
  - DVR, DSS (**Documento di sicurezza e salute**) PSC, POS, ecc;
  - documentazione tecnica e d'uso dei macchinari, eventualmente interessati dall'infortunio;
  - registro infortuni, dal quale evincere l'eventuale ripetizione di infortuni simili a quello di specie;
  - caratteristiche tecniche di DPI forniti al lavoratore utilizzati al momento dell'infortunio
  
- Assunzione di sommarie informazioni testimoniali (art. 351 comma 1 C.P.P.) dal lavoratore nonché da ogni altro soggetto presente al momento dell' infortunio e comunque a conoscenza dei fatti al fine di ricostruire la dinamica degli eventi, il tipo di lavoro effettivamente svolto, le modalità pratiche di esecuzione del lavoro stesso, le eventuali prassi aziendali in materia;
  
- Verbale di identificazione (art. 349 C.P.P.) dei soggetti sottoposti ad indagine, acquisendo copia di:
  - organigramma aziendale;
  - eventuali deleghe;
  - atto costitutivo in caso di società;
  
- Dichiarazione od Elezione di Domicilio (art. 161 c.p.p.) dei soggetti sottoposti ad indagine;
  
- Acquisizione di tutta la documentazione medica relativa all'infortunio al fine di consentire la determinazione della durata e la valutazione dei postumi;

## **SCHEMA DI PROCEDIMENTO PER LA CONDUZIONE DELL' INCHIESTA INFORTUNIO E DELLE MODALITÀ DI CONCLUSIONE**

L'inchiesta deve essere interpretata come percorso durante il quale può essere presa la decisione di interrompere l'inchiesta.

Di seguito riportiamo alcuni esempi:

1) dalla documentazione consultabile emerge che l'infortunato è lo stesso datore di lavoro o lavoratore autonomo; in questo caso si possono compiere accertamenti sempre su base documentale (una visura camerale, dal cui esame si può avere conferma o meno di quanto precedentemente rilevato). Nel caso di conferma non si avvia indagine, mentre nel caso si rilevi trattarsi di socio, oppure di operatore del settore edile possono essere necessari ulteriori accertamenti.

2) in tutti i casi in cui si sia avviata l'apertura di inchiesta sulla base di dinamiche che lasciano supporre l'esistenza di violazioni essa potrà sempre fermarsi al momento in cui vi sia la prova che l'evento non è correlabile a violazioni. In pratica ciò potrebbe accadere quando: in seguito a sopralluogo sul luogo dell'infortunio per esaminare gli elementi connessi, non si rilevino violazioni in materia di sicurezza. In tale ipotesi si potrà evitare di procedere all'acquisizione di ulteriori sommarie informazioni e di documentazione aziendale specifica.

3) In tutti i casi in cui comunque risultano compiuti atti di polizia giudiziaria questi devono essere comunque trasmessi alla Procura della Repubblica con l'inchiesta per infortunio sul lavoro. Tale relazione potrà essere molto sintetica con esplicito riferimento all'assenza di elementi di responsabilità rilevabili dalla documentazione allegata.

### **ESEMPI DI CASI IN CUI CONDURRE L'INCHIESTA PER INFORTUNIO SUL LAVORO SULLA BASE DELLE DINAMICHE DI INFORTUNIO.**

I Servizi orienteranno la propria azione in fase preliminare sulla scorta della documentazione pervenuta (referti, certificati INAIL, denunce di infortunio, comunicazione INAIL di raggiungimento della procedibilità d'ufficio comprensiva di documentazione allegata, ecc.)

1. Casi nei quali generalmente **non è obbligatoria** l'apertura di inchiesta:

a) distorsioni ecc. determinate da piede in fallo durante il normale spostamento, e non conseguenti a situazione anomale delle superfici di transito;

- b) lesioni di vario tipo riconducibili a “urtava contro”, “colpito da” spigoli, arredi, infissi, materiali ecc. escluso caduta di materiali dall’alto;
- c) distorsione, lesioni muscolo tendinee ecc. conseguenti a movimento scoordinato in assenza di movimentazione di pesi;
- d) ferite determinate da “si feriva”, “si colpiva” con utensili manuali in parti del corpo per le quali non è prevista dalla normativa vigente la protezione in relazione alla tipologia di lavoro.

2. Casi nei quali generalmente **si ritiene** dover aprire inchiesta:

- a) “colpito da”, “ferito da”, “urtato da”, “schiacciato da”, “a contatto con” macchine, attrezzature;
- b) caduta dall’alto;
- c) caduta in profondità;
- d) caduta in piano in presenza di ostacoli o materiali;
- e) intossicazione per ingestione o inalazione ;
- f) folgorazioni;
- g) investito o schiacciato da mezzi semoventi;
- h) caduta di materiali;
- i) lesioni conseguenti a esplosioni e incendi; j) contatto con agenti chimici e fisici;
- k) lesioni da sforzo sollevando o spostando pesi.

Al termine dell’attività di indagine dovrà essere inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale la relazione conclusiva indicando:

- A. I reati per i quali si procede (art. 589 e 590 c.p.) con le relative comunicazioni di notizie di reato;
- B. La ricostruzione della dinamica dell’evento infortunistico;
- C. Le eventuali violazioni alle norme di prevenzione riscontrate durante l’indagine, chiarendo quali di esse siano in relazione con l’evento infortunistico;
- D. La ricostruzione dell’eventuale nesso causale;
- E. L’individuazione delle responsabilità individuali e le ragioni della attribuzione a ciascun soggetto;
- F. Le motivazioni dell’eventuale impossibilità ad individuare responsabilità penali connesse con l’evento (accidentalità, forza maggiore);
- G. L’eventuale responsabilità amministrativa dell’azienda;
- H. Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria che procedono comunicheranno con separata notizia di reato le contravvenzioni riscontrate durante l’inchiesta (a norma del Dlgs 758/94).

## **SCHEMA PER L'EFFETTUAZIONE DELL'INCHIESTA DI MALATTIA PROFESSIONALE**

L'Inchiesta di malattia professionale è diretta a verificare l'esistenza, l'insorgenza, la data dell'ultimo aggravamento della malattia professionale e l'esistenza di un nesso causale tra la malattia segnalata e l'esposizione (presente o passata) del lavoratore ad agente/i di rischio.

Con l'obiettivo di:

- Evidenziare l'esistenza di un nesso di causa tra malattia professionale e attività lavorativa
- Individuare eventuali responsabilità nella produzione della patologia per inosservanza delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro
- Individuare altri lavoratori affetti dalla medesima patologia nel medesimo contesto lavorativo

L'inchiesta per malattia professionale deve essere svolta da un Medico del Lavoro con qualifica di UPG Referente che si potrà avvalere di altre figure professionali quali ad esempio:

- Tecnici della Prevenzione
- Igienisti Industriali
- Medici specialisti della patologia
- Epidemiologi

### **Elementi di prova: punti da accertare nell'indagine**

- Esistenza della MP
- Prognosi della malattia (art. 583 c.p.)
- Data di insorgenza e dell'ultimo aggravamento
- Individuazione degli agenti causali e delle eventuali concause della MP
- Evoluzione della situazione ambientale (soprattutto per esposizioni pregresse)
- Insufficiente formazione ed informazione dei lavoratori riguardo la patologia
- Mancata o carente valutazione del rischio e delle misure di prevenzione
- Violazione delle norme che si ritengono collegate all'insorgere della malattia professionale
- Individuazione dei responsabili ed enunciazione dei motivi per i quali si ritiene di attribuire a tali soggetti la responsabilità della MP.

## **1. ISTRUZIONE DELLA PRATICA**

L'inchiesta di malattia professionale si svolge d'iniziativa del Servizio o per delega della Procura della Repubblica e prende le mosse dall'esame delle certificazioni che arrivano ai Servizi (referto, denuncia, primo certificato di malattia professionale), anche quando esse sono carenti di informazioni, in particolare relativamente all'anamnesi lavorativa e all'esposizione al rischio specifico. Il mancato riconoscimento INAIL non preclude la possibilità di attivare l'indagine perché i criteri di riconoscimento assicurativo possono essere diversi da quelli imposti dal diritto penale.

Le indagini saranno condotte da un medico upg diverso da quello che abbia eventualmente redatto il referto di malattia professionale, o che comunque abbia concorso alla diagnosi.

Di seguito si riportano in ordine i criteri di selezione per individuare la priorità di intervento del Servizio PISLL della Asl

### **1. Gravità delle lesioni**

È obbligatorio effettuare le indagini:

- Nei casi mortali
- Nei casi di malattia certamente o probabilmente insanabile con particolare riferimento ai tumori.
- Nei casi di indebolimento permanente di un senso o di un organo invalidità Inail superiore al 6%
- Nei casi di inabilità assoluta al lavoro di durata maggiore di 40 giorni, con esclusione dei casi nei quali potrebbe essere difficile sostenere in giudizio che la prognosi reale abbia veramente superato i 40 giorni.

### **2. Valenza preventiva dell'intervento**

All'interno del quadro precedente sarà data priorità a:

- Possibile persistenza dei fattori di rischio che hanno determinato la patologia in quel contesto produttivo o in altri similari
- Possibilità di avviare, a partire dall'inchiesta, interventi mirati di prevenzione
- Eventi sentinella (casi di MP in lavorazioni apparentemente non correlate) per patologie attuali
- Luoghi di lavoro e lavorazioni ancora esistenti e verificabili
- Possibilità di emanare prescrizioni in relazione ai fattori di rischio evidenziati

### **3. Contesto Epidemiologico**

All'interno della categoria precedente sarà data priorità a:

- Si ritiene importante effettuare indagini quando nella stessa azienda si sono verificati più casi di patologie analoghe.
- È opportuno effettuare le indagini anche quando diversi casi di patologie analoghe si manifestano in lavorazioni similari, anche se in aziende diverse.

*Non saranno invece proseguite le indagini quando:*

- L'elevato numero di imprese con rischi similari presso le quali il lavoratore è stato impiegato non consente di ricostruire il nesso causale;
- Nei casi in cui tutti i soggetti che possono avere responsabilità nella insorgenza della patologia sono deceduti.

In questi casi verrà inoltrata al P.M. breve relazione sul caso.

## **2. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA**

Durante l'inchiesta è opportuno esaminare la seguente documentazione:

- Sistema informativo Inail
- Cartella sanitaria e di rischio del lavoratore
- Libretto di lavoro e/estratto INPS e/o libretto di imbarco
- Altre notizie riguardanti cambi di mansione e richieste di visita medica per le patologie in questione
- Referti di visite specialistiche ed esami strumentali relativi alla patologia o di cartelle cliniche
- Eventuali dati epidemiologici di patologie analoghe e di casi sintomatici
- Documenti di valutazione del rischio
- Visure aziendali
- Dati storici aziendali

Tale relazione potrà essere molto sintetica con esplicito riferimento all'assenza di elementi di responsabilità rilevabili dalla documentazione allegata.

Nei casi invece in cui l'inchiesta concluda il percorso dovranno essere documentati i seguenti step:

- Ispezione del luogo di lavoro se ancora esistente, acquisizione di documentazione storica se reperibile
- Acquisizione della documentazione ritenuta utile (DVR, SDS, documenti storici, ecc.)
- Assunzione di S.I.T: lavoratore, colleghi, familiari ecc. a seconda delle situazioni
- Verbale di identificazione ed elezione di Domicilio dei soggetti. Acquisizione di tutta la documentazione medica ritenuta utile, in particolare quella relativa alla sorveglianza sanitaria effettuata da/dai Medico/i Competente/i (se possibile)
- Segnalazione dell'adempimento o meno dell'obbligo di formazione

Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria che procedono comunicheranno con separata notizia di reato le contravvenzioni riscontrate durante l'inchiesta (a norma del Dlgs 758/94).

### **RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA**

In tutti i casi di indagini per infortunio e per malattia professionale che evidenzino violazione della normativa relativa alla prevenzione e sicurezza del lavoro è necessario indagare anche in ordine alla esistenza di una responsabilità amministrativa dell'impresa ai sensi del decreto legislativo 231/2001, art. 6 con le modalità previste all'allegato 5.

### **COORDINAMENTO PROCURE DELLA REPUBBLICA - UU.FF. P.I.S.L.L**

- Sui singoli procedimenti dovrà crearsi uno stabile rapporto di collaborazione tra Pubblici Ministeri ed UPG incaricati dai Responsabili delle Unità Funzionali (RUF) di condurre le indagini. Il RUF del PISLL garantisce il corretto espletamento e i risultati delle indagini curandone la tempestività ed il rapido invio alla Procura; gli operatori a cui è affidata la conduzione dell'inchiesta saranno naturalmente responsabili dei singoli atti di pg che compiono.
- I Pubblici Ministeri togati garantiranno la loro presenza in udienza nei casi più gravi di infortuni e malattie professionali.
- Le Procure della Repubblica si impegnano in accordo con i responsabili dei settori PISLL a convocare periodicamente riunioni con una rappresentanza degli UPG delle UU.FF. P.I.S.L.L. per garantire la puntuale applicazione dei criteri definiti nel presente protocollo.
- I Pubblici Ministeri saranno tempestivamente informati dai Servizi nei casi di infortuni e malattie professionali con esito mortale ed in quelli che determinano lesioni di particolare gravità.

- I Pubblici Ministeri si asterranno dal delegare indagini per situazioni diverse da quelle previste nel presente protocollo salvo che la persona offesa abbia presentato querela.
- Le Procure si impegnano a designare almeno due Pubblici Ministeri togati per occuparsi di infortuni e malattie professionali ai quali saranno comunque assegnati o riassegnati tutti gli affari riguardanti la materia relativa ad infortuni e malattie professionali .
- Alla fine delle indagini preliminari le Procure della Repubblica si impegnano a fornire a Inail e Pisll le informazioni relative allo stato di avanzamento delle indagini relative ad infortuni e malattie professionali trasmesse.

### **ADEGUAMENTO DELL'ATTIVITÀ DELLE UU.FF. P.I.S.L.L.**

- Al fine di poter adempiere al maggior carico di lavoro connesso con le inchieste infortuni e con quelle relative alle malattie professionali è necessario che tutti gli operatori che hanno competenze tecniche o mediche vengano nominati ufficiali di polizia giudiziaria, qualifica necessaria per espletare tutti gli atti utili alla conduzione delle indagini.
- Le Aziende UU.SS.LL, come già concordato con la Regione Toscana in occasione della firma di altro Protocollo, si impegnano a determinare un rafforzamento degli organici oggi presenti finalizzato a garantire, su tutto il territorio regionale, l'effettuazione delle indagini sui reati procedibili d'ufficio, secondo i criteri definiti nel presente protocollo.

### **INIZIATIVE DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE**

Al fine di una migliore attuazione del protocollo le Procure e i servizi di comune accordo organizzeranno per organizzare occasioni di formazione comune sulle attività oggetto del protocollo.

Le Ausl si attiveranno per effettuare un'opera di sensibilizzazione nei confronti di tutti i medici che sono chiamati a redigere referti (medici competenti, medici di famiglia, medici ospedalieri, medici specialisti) relativamente alla necessità di adempiere a tale obbligo, penalmente sanzionato, con tempestività ed in maniera esauriente e formulando prognosi oggettivamente congruenti con la patologia oggetto del referto.

Gli Istituti firmatari del protocollo si impegnano ad adottare iniziative finalizzate ad aumentare le capacità di diagnosi precoce delle malattie professionali e indurre la loro conseguente segnalazione

(referto) da parte di medici competenti, medici di famiglia, reparti ospedalieri e medici specialisti (art. 334 c.p.p.).

La Procura si impegna a sollecitare l'organismo distrettuale di formazione decentrata del CSM per far intervenire gli UPG delle Ausl in occasione della formazione dedicata al tema degli infortuni e delle malattie professionali.

Le Aziende Sanitarie si impegnano, in occasione dei corsi per neoassunti per il rilascio della qualifica di UPG e in occasione delle altre iniziative destinate alla formazione degli UPG a far partecipare i magistrati specialisti in materia di infortuni e malattie professionali.

### **MONITORAGGIO APPLICAZIONE PROTOCOLLO**

- Le UU.FF. PISLL si impegnano a trasmettere annualmente alla Procura della Repubblica e alla Procura Generale una relazione contenente i dati riassuntivi su referti pervenuti e accertamenti effettuati;

Presso la Procura generale a scadenza annuale sarà effettuata una verifica relativa al funzionamento complessivo dell'accordo evidenziando punti di debolezza ed eventuali azioni correttive necessarie;

### **CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE AD OPERA DEGLI UPG DELLE UU.FF. PISLL**

Tutte le volte che vengono condotte indagini per accertare eventuali responsabilità penali in ordine ai reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale (indagini per infortuni sul lavoro o per malattie professionali) si rende necessario indagare se vi è una responsabilità amministrativa dell'impresa. L'indagine per la individuazione di eventuali responsabilità penali viene condotta con le modalità ordinarie ed al termine di tali indagini occorre verificare se vi sia responsabilità amministrativa dell'impresa

Perché la responsabilità amministrativa si concretizzi è necessario che si verifichino le seguenti condizioni

1) Il reato che ha determinato il danno alla persona deve essere commesso con violazioni della normativa relativa all'igiene e sicurezza del lavoro

2) L'impresa rientra nell'ambito di quelle per le quali si applica la responsabilità amministrativa; in particolare sono escluse:

- Aziende individuali
- Aziende con titolare unico che non hanno assetto societario
- Aziende familiari
- Enti Pubblici non economici
- Enti che svolgono funzioni di rilevanza costituzionale
- Stato
- Enti Pubblici territoriali Sono invece ricomprese:
  - Enti
  - Società di persone
  - Società di capitale
  - Associazioni (con o senza personalità giuridica)

3) Il fatto è stato commesso nell'interesse dell'Ente oppure l'impresa ha tratto vantaggio dal fatto che ha concorso a determinare l'infortunio o la malattia professionale. Se infatti è possibile escludere che vi sia stato interesse o vantaggio per l'impresa non vi è responsabilità amministrativa. (In genere ciò non accade in quanto la mancata adozione di misure di prevenzione determina risparmio economico, aumento della produzione, ecc.).

- Interesse: Elemento soggettivo consistente nella intenzione dell'autore del reato di favorire l'Ente cui appartiene. Richiede una verifica ex ante.
- Vantaggio: Elemento oggettivo riferito ai risultati effettivi favorevoli per l'Ente in seguito al reato. Richiede una verifica ex post.

4) Vi è stata una colpa organizzativa da parte dell'impresa nel rendere possibile la violazione che ha concorso al determinarsi dell'infortunio o della malattia professionale. (In genere anche questa è presente; vi è una qualche carenza nella organizzazione della prevenzione che ha reso possibile il concretizzarsi della violazione che ha poi concorso a determinare l'infortunio o la malattia professionale).

Se queste condizioni si verificano si segnala nell'inchiesta che viene trasmessa al magistrato che è ipotizzabile per l'impresa la responsabilità amministrativa prevista dall'art 300 del D.L.vo 81/2008. Sarà eventualmente compito dell'impresa dimostrare di aver adottato un sistema di gestione della sicurezza avente i requisiti di cui all'articolo 30 del D.L.vo 81.

Occorre anche verificare se il reato che ha concorso a determinare le lesioni di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, sia stato commesso da soggetto che occupa una posizione apicale nell'impresa o meno (soggetti sottoposti ad altrui direzione). Nel secondo caso il servizio deve anche dimostrare che vi è stata una omissione di vigilanza da parte dell'impresa relativamente al comportamento del soggetto che ha commesso il reato. La responsabilità amministrativa non si applica comunque se vi è stata fraudolenta elusione del SGSSL da parte dell'autore del reato.

Solo nel caso in cui l'impresa faccia presente di aver adottato un sistema di gestione della salute e sicurezza avente i requisiti di cui parla l'articolo 30 del D.L.vo 81/2008 il Servizio potrà verificare se lo stesso è effettivamente esistente e se è adeguato ed efficacemente adottato. Tali atti sono necessari per sostenere adeguatamente l'accusa in giudizio.

## **ALLEGATO 1**

Lo strumento operativo a supporto delle attività previste dal protocollo è rappresentato dal portale INAIL accedibile, tramite una connessione internet, da utenti registrati dei Servizi e delle Procure, da qualunque postazione di lavoro informatizzata. Si parla di utenti registrati per i quali si prevede una probazione come attori delle Procure e dei Servizi in modo da garantire, all'accesso, l'immediata visualizzazione degli strumenti operativi idonei.

### **PROFILAZIONI**

INAIL provvede a fornire l'utenza madre al responsabile della struttura (Procura e/o Servizio PISLL), delegando a questi la creazione di appositi profili personali per i propri operatori. A fronte dell'identificazione dell'utente al portale INAIL l'utente ha accesso alle liste dei casi, di propria competenza, di infortuni e malattie professionali.

### **LISTA INFORTUNI**

Popolata con i casi (in funzione del luogo di accadimento):

- che hanno visto il sopraggiungere della morte dell'infortunato;
- con prognosi superiore ai 40 giorni;
- con postumi superiori al 4%;
- non riferiti a lavoratori autonomi, datori di lavoro e coltivatori diretti.

### **LISTA MP GENERICA**

Popolata con tutti i casi segnalati all'INAIL secondo la seguente convenzione: nel caso sia stata individuata con certezza l'azienda dove è avvenuta l'esposizione il parametro discriminante è rappresentato dal comune dove l'unità produttiva è localizzata; nel caso siano state individuate più aziende a cui è potenzialmente riconducibile l'esposizione il parametro discriminante è rappresentato dal comune dove è localizzata l'ultima unità produttiva nella quale è stata prestata l'opera del lavoratore; nel caso non sia stata individuata nessuna azienda il parametro discriminante

è rappresentato dal comune di residenza del tecnopatico. A fronte del sopraggiungere della morte, il caso dovrà essere presentato nelle liste delle strutture, Servizi e Procure, competenti in funzione del comune in cui avviene il decesso.

### **LISTA MP CON VINCOLI**

Popolata con i casi secondo la seguente convenzione: nel caso sia stata individuata con certezza l'azienda dove è avvenuta l'esposizione il parametro discriminante è rappresentato dal comune dove l'unità produttiva è localizzata; nel caso siano state individuate più aziende a cui è potenzialmente riconducibile l'esposizione il parametro discriminante è rappresentato dal comune dove è localizzata l'ultima unità produttiva nella quale è stata prestata l'opera del lavoratore; nel caso non sia stata individuata nessuna azienda il parametro discriminante è rappresentato dal comune di residenza del tecnopatico. A fronte del sopraggiungere della morte, il caso dovrà essere presentato nelle liste delle strutture, Servizi e Procure, competenti in funzione del comune in cui avviene il decesso:

- che hanno visto il sopraggiungere della morte dell'infortunato;
- con prognosi superiore ai 40 giorni o che riportano la dicitura sanitaria INAIL "indebolimento ...";
- con postumi superiori al 6%;
- non riferiti a lavoratori autonomi, datori di lavoro e coltivatori diretti.

### **USO DELLE LISTE**

Le liste si presentano come un agile strumento per accedere al contenuto informativo della pratica relativo a:

- denuncia;
- certificati;
- visite;
- modalità evento;
- concause;
- diagnosi segnalata e diagnosi INAIL;
- aggravamenti;
- anamnesi lavorativa
- data morte;
- dichiarazioni infortunato;
- dichiarazioni datore di lavoro;
- dichiarazioni testimoni;

- stato di avanzamento della trattazione.

## **IL CICLO OPERATIVO ATTIVITÀ DEI SERVIZI PISLL**

Quando il caso entra nella lista si trova in uno stato di segnalato. Solo all'atto della presa in carico da parte dell'operatore del Servizio PISLL transiterà nello stato di preso in carico. La presa in carico deve registrare i dati relativi all'utente che sta esaminando il caso e la data in cui tale attività viene effettuata.

In questa fase si definisce l'utente PISLL proprietario della trattazione. L'operatore PISLL, nel momento in cui termina l'istruttoria e inoltra la documentazione del caso alla Procura, provvede a segnalare tale evento nel portale INAIL. A questo punto si ha la transizione di stato verso istruttoria chiusa<sup>1</sup>. Ai dati sopra segnalati sono da aggiungersi quelli relativi all'utente che effettua la registrazione (si ricorda potrà essere solo l'utente proprietario) e la data in cui tale attività viene eseguita.

Nel caso in cui l'operatore PISLL, al termine dell'istruttoria, proponga l'archiviazione del caso, il sistema deve consentire tale registrazione prevedendo una transizione di stato verso proposta di archiviazione.

*Nota: in aggiunta a quanto previsto sopra, valido integralmente per i casi di infortunio, si deve prevedere per le malattie professionali un flag capace di discriminare i casi per i quali esiste un'evidenza in Mal Prof<sup>2</sup> e la possibilità di registrare un documento già in formato digitale o come trasformazione di documento analogico.*

## **ATTIVITÀ DELLE PROCURE**

L'utente della Procura si troverà nelle liste di propria competenza le pratiche in stato "istruttoria chiusa" e "proposta di archiviazione". Quanto presente in tale lista potrà vedere l'apertura del procedimento giudiziario (in questo caso l'utente della Procura provvederà ad annotare la data di effettivo avvio del procedimento e il sistema registrerà gli estremi dell'utente che effettua questa operazione corredata di data in cui la registrazione viene effettuata) o la sua archiviazione (in quest'altro caso l'utente della Procura provvederà ad annotare la data di effettiva archiviazione del procedimento e il sistema registrerà gli estremi dell'utente che effettua questa operazione corredata di data in cui la registrazione viene effettuata). Queste operazioni modificano lo stato del caso rispettivamente in procedimento aperto o in archiviato.

La conclusione del procedimento vedrà l'obbligo, per l'utente della Procura, della registrazione degli esiti dello stesso: annotando tipo di conclusione<sup>3</sup>, utente che effettua la registrazione, data della registrazione stessa e i riferimenti al/ai fascicolo/i della Procura, portando la pratica nel nuovo stato di concluso.

## **STRUMENTI A SUPPORTO**

A corredo delle liste e del relativo flusso sono forniti alcuni strumenti.

- Liste ordinabili e/o filtrabili. Le liste sono ordinabili e filtrabili in funzione:

- dell'utente che ha in carico le pratiche;
- dello stato della pratica;
- dell'infortunato/tecnopatico;
- del datore di lavoro;
- delle date gestite dal sistema (evento, transizione di stato, ecc...)

- In caso di MP è data la possibilità di visionare lo "storico" delle tecnopatie associate allo stesso datore di lavoro.

- È previsto uno strumento per cambiare la competenza da un Servizio PISLL territoriale all'altro e/o da una Procura ad un'altra delle pratiche, al fine di garantire l'automatico passaggio del lavoro tra strutture afferenti a diverse zone geografiche. Operazione da compiersi manualmente e disponibile per il solo "proprietario" della trattazione con i vincoli che: una sola struttura può risultare proprietaria della trattazione mentre più strutture possono accedervi in visualizzazione; all'interno della stessa struttura un solo operatore è proprietario e tutti gli altri possono accedervi contribuendo alla trattazione.

- Evidenza delle pratiche che, in carico ad un utente, si trovino con contenuto informativo modificato rispetto a quello rilevato nell'ultimo accesso, cercando di evidenziare immediatamente quali informazioni sono effettivamente variate o sono andate ad integrare la pratica.

---

<sup>1</sup> Istruttoria Chiusa o Proposta di Archiviazione congela completamente la trattazione che non potrà essere più variata, salvo una reiterazione della pratica.

<sup>2</sup> MalProf rappresenta un applicativo a carattere nazionale dove i Servizi PISLL registrano informazioni relative ai casi di MP.

<sup>3</sup> Apposita codifica delle conclusioni sarà fornita dai colleghi della procura

